

**CAMPARI
GROUP**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

**Relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno
dell'assemblea straordinaria degli azionisti**

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcuno strumento finanziario o qualsiasi parte del *business* o degli *asset* qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo documento non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi della Sezione 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'Assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

DISCLAIMER PER GLI INVESTITORI AMERICANI

LA PRESENTE OPERAZIONE CONCERNE STRUMENTI FINANZIARI DI UNA SOCIETÀ ESTERA. L'OPERAZIONE È SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI UN PAESE STRANIERO CHE SONO DIVERSI DA QUELLI DEGLI STATI UNITI. I BILANCI INCLUSI NEL PRESENTE DOCUMENTO, OVE PRESENTI, SONO STATI PREPARATI CONFORMEMENTE A PRINCIPI CONTABILI STRANIERI CHE POTREBBERO NON ESSERE COMPARABILI AI BILANCI DELLE SOCIETÀ DEGLI STATI UNITI.

POTREBBE ESSERE DIFFICILE PER VOI ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI E QUALSIASI PRETESA GIUDIZIALE SULLA BASE DELLE LEGGI FEDERALI STATUNITENSIS SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, POICHÉ L'EMITTENTE HA SEDE IN UN PAESE STRANIERO E ALCUNI O TUTTI I SUOI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE RESIDENTI IN UN PAESE STRANIERO. POTRESTE NON RIUSCIRE A CITARE IN GIUDIZIO UNA SOCIETÀ STRANIERA O I SUOI DIRIGENTI O AMMINISTRATORI PRESSO UN TRIBUNALE STRANIERO PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI STATUNITENSIS SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. POTREBBE RISULTARE DIFFICILE COSTRINGERE UNA SOCIETÀ STRANIERA E LE SUE AFFILIATE A DARE ESECUZIONE AD UNA DECISIONE DI UN TRIBUNALE STATUNITENSE.

DOVETE ESSERE CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE L'EMITTENTE POTREBBE ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI AL DI FUORI DELL'OPERAZIONE, COME, AD ESEMPIO, SUL MERCATO O MEDIANTE ACQUISTI PRIVATI FUORI MERCATO.

* * *

Dichiarazioni previsionali

Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali relative a Davide Campari-Milano S.p.A. e alla proposta Operazione. Tutte le dichiarazioni incluse nel presente documento relative ad attività, eventi o sviluppi attesi, creduti o previsti che si verifichino o che si possano verificare in futuro sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni su eventi futuri e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti: volatilità e deterioramento dei mercati dei capitali e finanziari, cambiamenti nelle condizioni economiche generali, crescita economica e altri cambiamenti nelle condizioni di *business*, cambiamenti nella regolamentazione governativa, incertezze sulla realizzabilità della prospettata Operazione, incertezze sui tempi della prospettata Operazione, incertezze circa il numero di azionisti che parteciperanno alla prospettata Operazione, il rischio che l'annuncio della prospettata Operazione possa rendere più difficile per Campari Group stabilire o mantenere relazioni con i suoi dipendenti, fornitori e altri *partner* commerciali, il rischio che le attività di Campari Group subiscano un impatto negativo durante il periodo precedente al perfezionamento della prospettata operazione; il rischio che le attività di Campari Group non siano integrate con successo e altri fattori economici, commerciali e concorrenziali che incidono sulle attività di Campari Group. Questi fattori includono, ma non sono limitati a: (i) variazioni nella normativa, nei regolamenti o nelle politiche dei paesi in cui Campari Group opera; (ii) l'adozione, sia a livello globale sia nei paesi in cui Campari Group opera, di politiche pubbliche restrittive che abbiano un impatto sulla produzione, distribuzione, commercializzazione, etichettatura, importazione, prezzo, vendita o consumo dei prodotti alcolici; (iii) cambiamenti a lungo termine delle preferenze e dei gusti dei consumatori, di tendenze sociali o culturali che si traducano in una riduzione del consumo dei prodotti di Campari Group nonché delle modalità d'acquisto e la capacità di Campari Group di anticipare tali cambiamenti nel mercato; e (iv) aumento dei costi di produzione e volatilità nei prezzi delle materie prime.

Pertanto, Campari e le sue affiliate, nonché i suoi amministratori, consulenti, dipendenti e rappresentanti, declinano espressamente qualsiasi responsabilità per tali dichiarazioni previsionali.

Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data del presente documento e non sussiste alcun impegno di Campari ad aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi e sviluppi futuri o altro, tranne nei casi previsti dalla legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. RELATIVA ALLA PROPOSTA DI RIDOMICILIAZIONE DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ IN OLANDA E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN *NAAMLOZE VENNOOTSCHAP* (N.V.) REGOLATA DAL DIRITTO OLANDESE

La presente relazione (la **Relazione**) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (**Campari** o la **Società**) nella riunione del 18 febbraio 2020 ed è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **TUF**), nonché dell'articolo 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **Regolamento Emittenti**) per illustrare e sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di trasferire la sede legale della Società ad Amsterdam, Olanda, con contestuale trasformazione in *Naamloze Vennootschap* (N.V.) regolata dal diritto olandese (sostanzialmente equivalente al tipo sociale 'Società per Azioni' di diritto italiano), avente la denominazione 'Davide Campari-Milano N.V.' (**l'Operazione**).

La proposta di deliberazione sottoposta alla Vostra approvazione è riportata in allegato alla presente Relazione, unitamente al Nuovo Statuto e ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. La restante documentazione relativa all'Operazione sarà messa a disposizione ai sensi di legge.

La Società si riserva di rendere disponibili sul proprio sito internet (www.camparigroup.com) ulteriori informazioni relative all'Operazione, predisposte in modalità 'Domande e Risposte' (Q&A) prima dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per l'approvazione dell'Operazione (**l'Assemblea Straordinaria**).

1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

1.1. L'Operazione

L'Operazione prevede il trasferimento (o ridomiciliazione) della sede legale in Olanda e, contestualmente, la modifica dello statuto della Società finalizzata (i) all'adozione del tipo sociale *Naamloze Vennootschap* (N.V.) di diritto olandese, nonché (ii) alla modifica del meccanismo di voto maggiorato (cosiddetto *loyalty scheme*), già adottato dalla Società, ai sensi del diritto italiano, nel gennaio del 2015, al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del Gruppo e incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo (cosiddetti *loyal shareholder*).

In particolare, è previsto che l'Operazione si articoli nei seguenti passaggi principali:

- (i) delibera dell'Assemblea Straordinaria avente a oggetto la ridomiciliazione della sede legale in Olanda da realizzarsi mediante (i) trasformazione del tipo sociale adottato dalla Società, con conservazione della personalità giuridica, in una *Naamloze Vennootschap* (N.V.) retta dal diritto olandese, denominata 'Davide Campari-Milano N.V.', e (ii) adozione del nuovo statuto della Società secondo il testo allegato alla presente Relazione *sub Allegato A* (il **Nuovo Statuto**)⁽¹⁾ e dei termini e condizioni delle Azioni a Voto Speciale (i **Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**) secondo il testo allegato alla presente Relazione *sub Allegato B*;
- (ii) iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Milano;
- (iii) svolgimento della procedura di recesso ai sensi dell'articolo 2437-bis e seguenti del codice civile italiano, dal momento che il trasferimento della sede legale e la trasformazione del tipo sociale adottato dalla Società danno luogo a diritto di recesso in favore dei soci che non concorrano alla loro approvazione (sul punto si veda più ampiamente il Paragrafo 4);
- (iv) rilascio da parte del notaio italiano di un certificato attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari all'Operazione;
- (v) subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) delle condizioni sospensive, come descritte nel Paragrafo 1.3, stipula di un atto notarile ai sensi della

(¹) Il Nuovo Statuto è allegato alla presente Relazione nella versione ufficiale in lingua olandese, nonché nella relativa traduzione in lingua italiana. La presente Relazione e il Nuovo Statuto sono altresì depositati presso la sede della Società, con diritto per gli azionisti di ottenerne gratuitamente copia.

legge olandese (l'**Atto Notarile Olandese**), con adozione del Nuovo Statuto, ai fini dell'iscrizione della Società nel competente Registro delle Imprese olandese;

- (vi) iscrizione della Società, nel nuovo tipo sociale e denominazione, nel competente Registro delle Imprese olandese;
- (vii) cancellazione della Società dal Registro delle Imprese di Milano e successiva registrazione di una sede secondaria con stabile rappresentanza in Italia.

L'Operazione costituisce un'operazione societaria effettuata in virtù della libertà di stabilimento prevista dal diritto dell'Unione Europea e dalla relativa interpretazione della Corte di Giustizia. In particolare, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il **TFUE**), in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, la libertà di stabilimento delle società comporta, tra l'altro, *'l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società [...] alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini'*. Nell'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia, la disposizione comprende il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, adottando un tipo sociale proprio di quell'ordinamento e mantenendo la medesima personalità giuridica⁽²⁾.

In linea con tale interpretazione, la Direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019 che modifica e integra la Direttiva (UE) 2017/1132, ha introdotto i principi e le linee guida di una disciplina armonizzata delle trasformazioni transfrontaliere, dando termine agli Stati membri fino al 31 gennaio 2023 per adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alle relative previsioni. Alla data della presente Relazione, l'Italia e l'Olanda non hanno ancora recepito la Direttiva.

L'Operazione diverrà efficace alla data della stipula dell'Atto Notarile Olandese (la **Data di Efficacia dell'Operazione**). L'Operazione non comporta alcuno scioglimento né messa in liquidazione della Società (né pertanto alcuna necessità di ricostituzione nello Stato membro di destinazione), che pertanto conserverà la propria personalità giuridica senza alcun impatto sui rapporti giuridici della Società che proseguiranno senza soluzione di continuità.

Le azioni Campari sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il **Mercato Telematico Azionario**), rispettivamente con il codice ISIN IT0005252207 (per quanto riguarda le azioni di cui siano titolari gli azionisti che non beneficiano del voto maggiorato ex articolo 127-*quinquies* del TUF) e con il codice ISIN IT0005252215 (per quanto riguarda le azioni di cui siano titolari gli azionisti che beneficiano del voto maggiorato ex articolo 127-*quinquies* del TUF). Le azioni Campari continueranno a essere quotate, senza soluzione di continuità, sul Mercato Telematico Azionario anche a seguito dell'Operazione, per effetto della quale è previsto che sia loro attribuito un nuovo codice ISIN. L'Operazione non avrà ulteriori effetti sulla quotazione delle azioni, né sulla continuità delle negoziazioni.

L'Operazione è finalizzata a trasferire la sola sede legale della Società. Nel contesto dell'Operazione non è prevista una riorganizzazione delle attività operative del gruppo facente capo a Campari (**Gruppo o Campari Group**), che continueranno a fare capo alla Società, senza soluzione di continuità.

L'Operazione non avrà effetti sull'informativa di bilancio. I bilanci della Società continueranno a essere redatti sulla base dei principi contabili IAS/IFRS.

Inoltre, la Società, anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione, manterrà la propria residenza fiscale in Italia.

1.2. Motivazioni dell'Operazione

Dal punto di vista strategico, con il trasferimento della sede legale in Olanda e la contestuale introduzione di un meccanismo di voto maggiorato, potenziato rispetto a quello già adottato dalla Società, Campari intende perseguire i seguenti obiettivi:

- (i) adottare una struttura flessibile del capitale sociale per consentire alla Società, da un lato, di mantenere e ulteriormente rafforzare una solida base azionaria e, dall'altro, di

⁽²⁾ Il riferimento è, in particolare, alle decisioni relative ai casi 'Cartesio', 'Vale' e 'Polbud'.

conciliare tale essenziale obiettivo con la possibilità di perseguire opportunità di crescita per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni e/o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi mediante emissioni di nuove azioni in favore di, e/o scambi azionari con, terzi. Ciò potrà supportare Campari Group nel processo di progressivo consolidamento in atto nell'industria dei *global spirit*, in cui la Società ha svolto, e intende continuare a svolgere, un ruolo di primario rilievo come protagonista attivo;

- (ii) premiare con maggiore efficacia e incisività l'azionariato con orientamento a lungo termine. Si ritiene, infatti, che una solida base azionaria risulti maggiormente idonea a supportare strategie di crescita orientate al lungo periodo. Questo presupposto è ritenuto chiave nell'attuale contesto del mercato globale dei *premium spirit*, dove la forza dei marchi, costruita attraverso strategie di *brand building* di lungo termine, costituisce la fonte primaria per l'ottenimento di un vantaggio competitivo nel lungo periodo;
- (iii) disporre di un ordinamento giuridico riconosciuto e apprezzato da investitori e operatori del mercato a livello internazionale, in grado di valorizzare la dimensione globale del *business* raggiunta da Campari Group, preservando al contempo l'identità e la storica presenza della Società in Italia.

Nel contesto dell'Operazione, gli obiettivi sopra esposti intendono essere perseguiti dalla Società senza alcun impatto riguardo a organizzazione, gestione e operatività aziendale in Italia né in alcuna altra regione in cui opera il Gruppo. In particolare, non si prevede alcuna riorganizzazione, né è contemplato alcun trasferimento in Olanda di attività del Gruppo. Inoltre, la Società, anche a seguito dell'Operazione, manterrà la propria residenza fiscale in Italia. Il mantenimento dell'attuale struttura del Gruppo, che continuerà a fare capo alla Società, senza soluzione di continuità, riflette le priorità strategiche del Gruppo con riferimento all'Italia, mercato chiave per la crescita futura del Gruppo.

1.3. Condizioni sospensive

Il perfezionamento dell'Operazione è subordinato all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive, fermo restando che Campari potrà rinunciare all'avveramento delle stesse:

- (i) che nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso, promulgato, attuato o presentato qualsivoglia provvedimento che abbia l'effetto di vietare o rendere invalida, o estremamente gravosa, l'esecuzione dell'Operazione;
- (ii) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Campari agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione all'Operazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile italiano (**l'Ammontare del Recesso**), non ecceda complessivamente l'importo di €150 milioni, fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile italiano (incluso l'importo di €76,5 milioni oggetto dell'impegno dell'azionista di controllo Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions (**Lagfin**), su cui si rinvia al successivo Paragrafo 4), nonché da eventuali terzi;
- (iii) che non si siano verificati, in qualsiasi momento prima della stipulazione dell'Atto Notarile Olandese, a livello nazionale o internazionale, (a) eventi o circostanze di carattere straordinario comportanti mutamenti nella situazione normativa, politica, economica, finanziaria, valutaria o dei mercati dei capitali, o qualsiasi *escalation* o aggravamento degli stessi; o (b) eventi o circostanze che, individualmente o nell'insieme, comportino o sia ragionevole ritenere che possano comportare mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sulla situazione giuridica, sugli affari, sui risultati economici o sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria (anche prospettica) di Campari e/o sull'andamento di mercato delle azioni di Campari e/o che possano avere un impatto negativo rilevante sull'Operazione.

Campari comunicherà al mercato l'avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) delle condizioni sospensive che precedono.

2. STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE

2.1. Premessa

Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del Gruppo e incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo (cosiddetti *loyal shareholder*), anche in funzione della realizzazione della strategia di crescita del Gruppo mediante acquisizioni e integrazioni di *player* nel settore dei *global spirit*, l'Operazione prevede di confermare e rafforzare l'istituto del voto maggiorato ex articolo 127-*quinquies* del TUF (cosiddetto *loyalty scheme*) adottato dalla Società da gennaio 2015, attraverso l'adozione di un meccanismo basato sull'assegnazione agli azionisti *loyal* di azioni speciali che attribuiscono diritti di voto aggiuntivi a quelli spettanti in virtù del possesso delle azioni ordinarie (il **Meccanismo di Voto Speciale**).

Nell'ordinamento italiano la legge consente di attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura massima del voto doppio, a ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco (articolo 127-*quinquies*, comma 1, del TUF), previa richiesta da parte dell'azionista. La legittimazione al beneficio della maggiorazione del voto, una volta che si siano verificati i relativi presupposti, viene conseguita per effetto dell'iscrizione continuativa in tale elenco speciale, senza necessità che agli azionisti legittimati siano attribuite azioni ulteriori rispetto alle azioni ordinarie già in possesso.

Diversamente, nell'ordinamento olandese, la maggiorazione del voto viene attribuita, agli azionisti che abbiano maturato il diritto, tramite assegnazione di azioni di categoria speciale (*'special voting shares'*) che attribuiscono diritti di voto in misura proporzionale al loro valore nominale.

Il Meccanismo di Voto Speciale prevede la possibilità di attribuire agli azionisti *loyal* di lunga durata (i) 2 voti per ciascuna azione ordinaria Campari detenuta (l'**Azione Ordinaria**) per un periodo di 2 anni, (ii) 5 voti per ciascuna Azione Ordinaria detenuta per un periodo di 5 anni e (iii) 10 voti per ciascuna Azione Ordinaria detenuta per un periodo di 10 anni.

Coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, il Meccanismo di Voto Speciale intende, inoltre, preservare e premiare il *long-term commitment* degli azionisti di Campari che, alla Data di Efficacia dell'Operazione, siano già *loyal shareholder* o comunque iscritti nell'apposito elenco ex articolo 127-*quinquies*, comma 2 del TUF. Ai fini dell'attribuzione dei due voti per ciascuna Azione Ordinaria, il Meccanismo di Voto Speciale tiene conto, a seconda del caso, (i) della titolarità del beneficio del voto doppio e pertanto, della maturazione del *vesting period* minimo (ventiquattro mesi) previsto dall'istituto di maggiorazione del voto attualmente in vigore e (ii) del pregresso periodo di iscrizione nell'elenco ex articolo 127-*quinquies*, comma 2 del TUF, secondo quanto meglio descritto nel successivo Paragrafo 2.2.

Le caratteristiche delle Azioni a Voto Speciale sono descritte nel Nuovo Statuto, allegato alla presente Relazione quale Allegato A, nonché nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, allegati alla presente Relazione quale Allegato B.

Si precisa che l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale non preclude la trasferibilità delle Azioni Ordinarie associate alle stesse, fermo restando che, ai fini del trasferimento, l'azionista dovrà richiedere, tramite il proprio intermediario, la rimozione delle Azioni Ordinarie che intende trasferire dal registro speciale tenuto da Campari ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale (il **Registro Loyalty**). Tuttavia, fatti salvi i trasferimenti a specifici aventi causa (riguardo ai quali si rinvia ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale), a seguito del trasferimento i diritti di voto associati alle Azioni a Voto Speciale saranno sospesi con effetto immediato e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite a Campari senza il riconoscimento di alcun corrispettivo (per ulteriori dettagli si rinvia al successivo Paragrafo 2.2.4).

2.2. Le Azioni a Voto Speciale

2.2.1. Il Meccanismo di Voto Speciale

Il Meccanismo di Voto Speciale prevede:

- (a) *Legittimazione a 2 diritti di voto in continuità con l'istituto della maggiorazione del voto ex articolo 127-quinquies del TUF. L'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A*
 - (i) Assegnazione Iniziale: coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, gli azionisti di Campari che alla Data di Efficacia dell'Operazione siano titolari

del beneficio del voto maggiorato *ex* articolo 127-*quinquies* del TUF continueranno ad avere diritto a 2 diritti di voto per ciascuna Azione Ordinaria detenuta e a tal fine avranno diritto di ricevere una azione a voto speciale A con un 1 diritto di voto (le **Azioni a Voto Speciale A**), purché ne facciano richiesta secondo quanto previsto di seguito. Gli azionisti che effettuino tale richiesta sono di seguito indicati come **Azionisti Designati Iniziali**. Le Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate agli Azionisti Designati Iniziali non oltre 30 giorni dalla Data di Efficacia dell'Operazione (la **Data di Assegnazione SVS A Iniziale**).

- (ii) Assegnazione Successiva: gli azionisti di Campari che alla Data di Efficacia dell'Operazione non risultino titolari del beneficio del voto maggiorato *ex* articolo 127-*quinquies* del TUF, saranno legittimati ad avere 2 diritti di voto per ciascuna Azione Ordinaria detenuta decorsi due anni di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie, nonché di registrazione continuativa delle medesime nel Registro Loyalty. A tale fine, Campari emetterà Azioni a Voto Speciale A. Dopo due anni dalla data di iscrizione delle Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty, tali Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate agli azionisti di Campari legittimati (la **Data di Assegnazione SVS A Successiva**).

Coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, gli azionisti avranno diritto a far sì che, nel calcolo dei due anni di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie, sia computato anche l'eventuale pregresso periodo di iscrizione nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF (e, quindi, a titolo esemplificativo, gli azionisti iscritti nell'elenco speciale da 12 mesi prima del perfezionamento dell'Operazione, saranno legittimati all'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A decorsi ulteriori 12 mesi, anziché 24, di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie e di registrazione continuativa delle medesime nel Registro Loyalty, purché ne facciano richiesta secondo quanto meglio previsto di seguito).

- (b) *Legittimazione a 5 diritti di voto. L'assegnazione di Azioni a Voto Speciale B*

Decorsi tre anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale A (nonché di iscrizione continuativa delle Azioni Ordinarie cui tali Azioni a Voto Speciale A sono associate nel Registro Loyalty), i relativi titolari saranno legittimati ad avere 5 diritti di voto per ciascuna Azione Ordinaria detenuta. A tale fine, ciascuna Azione a Voto Speciale A detenuta sarà convertita in un'azione a voto speciale B munita di 4 diritti di voto (le **Azioni a Voto Speciale B**).

- (c) *Legittimazione a 10 diritti di voto. Assegnazione di Azioni a Voto Speciale C*

Decorsi cinque anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale B (nonché di iscrizione continuativa delle Azioni Ordinarie cui tali Azioni a Voto Speciale B sono associate nel Registro Loyalty), i relativi titolari saranno legittimati ad avere 10 diritti di voto per ciascuna Azione Ordinaria detenuta. A tale fine, ciascuna Azione a Voto Speciale B detenuta sarà convertita in un'azione a voto speciale C munita di 9 diritti di voto (le **Azioni a Voto Speciale C**).

Le Azioni a Voto Speciale A, le Azioni a Voto Speciale B e le Azioni a Voto Speciale C sono di seguito congiuntamente definite le **Azioni a Voto Speciale**.

2.2.2. *L'assegnazione di Azioni a Voto Speciale*

L'Assegnazione Iniziale di Azioni a Voto Speciale A

Gli Azionisti Designati Iniziali saranno legittimati a ricevere alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di Azioni Ordinarie munite del beneficio del voto maggiorato *ex* articolo 127-*quinquies* del TUF.

A tal fine, alla Data di Efficacia dell'Operazione, le Azioni Ordinarie munite del beneficio del voto maggiorato *ex* articolo 127-*quinquies* del TUF saranno automaticamente registrate nel Registro Loyalty. Dalla data di tale registrazione, tali Azioni Ordinarie diventeranno Azioni Ordinarie Designate Iniziali (come definite nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale).

Gli Azionisti Designati Iniziali che desiderino ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale dovranno seguire la procedura descritta nei termini e condizioni per

l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A (i **Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A**) che saranno resi disponibili sul sito internet di Campari (www.camparigroup.com).

Successivamente al perfezionamento dell'Operazione, gli Azionisti Designati Iniziali dovranno a tal fine:

- (i) trasmettere un modulo di assegnazione (il **Modulo di Assegnazione Iniziale**), che sarà reso disponibile sul sito internet di Campari (www.camparigroup.com), opportunamente compilato e sottoscritto, al loro rispettivo intermediario entro 20 giorni dalla Data di Efficacia dell'Operazione. L'intermediario provvederà a inviare a Campari il Modulo di Assegnazione Iniziale, opportunamente compilato e sottoscritto dagli azionisti richiedenti; e
- (ii) continuare a detenere, dalla Data di Efficacia dell'Operazione sino alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale, le Azioni Ordinarie in relazione alle quali sarà stata richiesta l'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A.

La titolarità delle azioni Campari alla Data di Efficacia dell'Operazione e alla data di trasmissione del Modulo di Assegnazione Iniziale all'intermediario depositario, saranno attestate dall'intermediario medesimo.

Subordinatamente alla verifica del rispetto delle condizioni per l'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, le Azioni Ordinarie Designate Iniziali legitimeranno il relativo titolare a ricevere un numero corrispondente di Azioni a Voto Speciale A e diventeranno, pertanto, Azioni Ordinarie Legittimate A (come definite nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Le Azioni a Voto Speciale A saranno emesse non oltre 30 giorni dalla Data di Efficacia dell'Operazione; alla stessa data, il titolare riceverà un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata A detenuta.

L'Assegnazione Successiva di Azioni a Voto Speciale A

- a) Richiesta di assegnazione da parte di azionisti NON iscritti nell'elenco speciale alla Data di Efficacia dell'Operazione

Successivamente al perfezionamento dell'Operazione, gli azionisti di Campari che vogliono ricevere Azioni a Voto Speciale A, dovranno richiedere a Campari di iscrivere (in tutto o in parte) le proprie Azioni Ordinarie all'interno del Registro Loyalty inviando, tramite i rispettivi intermediari depositari, un modulo di richiesta (il **Modulo di Richiesta**), che sarà reso disponibile sul sito internet di Campari (www.camparigroup.com), opportunamente compilato e sottoscritto dagli azionisti richiedenti.

La titolarità delle Azioni Ordinarie alla data di trasmissione del Modulo di Richiesta all'intermediario depositario sarà attestata dall'intermediario medesimo.

Dalla data in cui le Azioni Ordinarie saranno iscritte nel Registro Loyalty in nome dello stesso azionista o del suo avente causa a condizione che sia un *'loyalty transferee'* (come definito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale), tali Azioni Ordinarie diventeranno Azioni Ordinarie Designate (come definite nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Dopo due anni di detenzione ininterrotta (nonché di iscrizione continuativa nel Registro Loyalty), le Azioni Ordinarie Designate diventeranno Azioni Ordinarie Legittimate A e il titolare riceverà un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata A detenuta.

- b) Richiesta di assegnazione da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale alla Data di Efficacia dell'Operazione

Nel caso di richiesta di assegnazione da parte di azionisti che alla Data di Efficacia dell'Operazione siano iscritti nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF, nel calcolo dei due anni di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie sarà computato, alle condizioni indicate di seguito, anche l'eventuale pregresso periodo di iscrizione nell'elenco speciale (e, quindi, a titolo esemplificativo, gli azionisti le cui Azioni Ordinarie, alla Data di Efficacia dell'Operazione, risultino iscritte nell'elenco speciale da 12 mesi, saranno legittimati all'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A decorsi ulteriori 12 mesi, anziché 24, di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie e di registrazione continuativa delle medesime nel Registro Loyalty).

A tal fine, le Azioni Ordinarie che alla Data di Efficacia dell'Operazione siano iscritte nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF saranno automaticamente registrate nel Registro Loyalty.

Successivamente a tale data, gli azionisti che desiderino mantenere le proprie Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty dovranno seguire la procedura descritta nei Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A e trasmettere al loro rispettivo intermediario il modulo di conferma di registrazione (il **Modulo di Conferma di Registrazione**) che sarà reso disponibile sul sito internet della Società, opportunamente compilato e sottoscritto, entro 20 giorni dalla Data di Efficacia dell'Operazione. L'intermediario provvederà a inviare a Campari il Modulo di Conferma di Registrazione, opportunamente compilato e sottoscritto dagli azionisti richiedenti.

A seguito della ricezione del Modulo di Conferma di Registrazione da parte della Società, tali Azioni Ordinarie saranno convertite in Azioni Ordinarie Designate e considerate come tali dalla Data di Efficacia dell'Operazione, fermo restando che ai fini del calcolo dei due anni di detenzione ininterrotta per la relativa conversione in Azioni Ordinarie Legittimate A, si terrà conto anche del previo periodo di iscrizione nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF.

La titolarità delle azioni Campari alla Data di Efficacia dell'Operazione e alla data di trasmissione del Modulo di Conferma di Registrazione all'intermediario depositario, saranno attestate dall'intermediario medesimo.

Tramite la sottoscrizione, rispettivamente, del Modulo di Assegnazione Iniziale, del Modulo di Richiesta e del Modulo di Conferma di Registrazione, l'azionista richiedente rilascerà altresì una procura ad un agente (l'**Agente**), con la quale autorizzerà e darà irrevocabili istruzioni all'Agente di rappresentarlo e di agire per suo conto in relazione all'emissione, assegnazione, acquisizione, conversione, vendita, ri-acquisto e trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. Ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, anche Campari avrà diritto di conferire i medesimi poteri e obblighi (in tutto o in parte) all'Agente. L'Agente sarà legittimato a rappresentare Campari nonché a eseguire e sottoscrivere tutta la documentazione relativa alle Azioni a Voto Speciale per conto di Campari.

L'assegnazione di Azioni a Voto Speciale B

Dopo tre anni di detenzione ininterrotta (nonché di iscrizione continuativa nel Registro Loyalty) di Azioni Ordinarie Legittimate A, tali Azioni Ordinarie Legittimate A si convertiranno in Azioni Ordinarie Legittimate B e il relativo titolare sarà legittimato ad avere 5 diritti di voto per ciascuna di esse. A tal fine, le corrispondenti Azioni a Voto Speciale A si convertiranno in Azioni a Voto Speciale B.

L'assegnazione di Azioni a Voto Speciale C

Dopo cinque anni di detenzione ininterrotta (nonché di iscrizione continuativa nel Registro Loyalty) di Azioni Ordinarie Legittimate B, tali Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno in Azioni Ordinarie Legittimate C e il relativo titolare sarà legittimato ad avere 10 diritti di voto per ciascuna di esse. A tal fine, le corrispondenti Azioni a Voto Speciale B si convertiranno in Azioni a Voto Speciale C.

2.2.3. Le caratteristiche delle Azioni a Voto Speciale

Le Azioni a Voto Speciale non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario.

L'emissione delle Azioni a Voto Speciale non richiede la corresponsione a Campari del relativo valore nominale da parte degli azionisti legittimati. Ai sensi dell'articolo 13.4 del Nuovo Statuto, infatti, Campari manterrà una riserva di capitale separata (la **Riserva di Capitale Speciale**) al fine di liberare il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale da emettere in favore dei titolari delle Azioni Ordinarie Legittimate.

L'articolo 13.5 del Nuovo Statuto, tuttavia, consente al titolare di Azioni a Voto Speciale che siano emesse mediante imputazione del valore nominale a carico della Riserva di Capitale Speciale, di sostituire tale imputazione effettuando il pagamento in favore della Società del valore nominale delle Azioni a Voto Speciale emesse in proprio favore (le **Azioni Speciali Liberate per Contanti**). Ai sensi delle applicabili disposizioni del Nuovo Statuto, le Azioni Speciali Liberate per Contanti

saranno le uniche Azioni a Voto Speciale a legittimare i relativi titolari ad alcuni diritti patrimoniali, restando escluso, per le altre Azioni a Voto Speciale, il diritto al dividendo.

In particolare, le Azioni Speciali Liberate per Contanti avranno diritto, ai sensi dell'articolo 28.2 del Nuovo Statuto, a un dividendo pari al 1% del valore nominale effettivamente pagato. Tuttavia, tali dividendi saranno corrisposti solo nei limiti in cui i profitti realizzati nel corso dell'esercizio non siano stati imputati integralmente per incrementare e/o formare riserve.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 41.4 del Nuovo Statuto, nel caso in cui Campari fosse posta in liquidazione, l'importo che residua dopo il pagamento di tutti i debiti della Società sarà corrisposto nel modo seguente: in primo luogo, sarà rimborsato il valore nominale corrisposto dagli azionisti titolari di Azioni Speciali Liberate per Contanti e, in secondo luogo, il residuo sarà ripartito tra i titolari di Azioni Ordinarie.

Ai sensi dell'articolo 14.2 dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, gli stessi possono essere modificati sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione di Campari, a condizione che si tratti di modifiche non sostanziali e/o meramente tecniche. Le modifiche sostanziali e/o non meramente tecniche saranno, viceversa, soggette all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti di Campari, salvo che si tratti di modifiche richieste per garantire la conformità con le leggi applicabili o con i regolamenti di quotazione.

2.2.4. Trasferimento delle Azioni Ordinarie Legittimate e delle Azioni a Voto Speciale: rimozione dal Registro Loyalty

Mentre le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili, le Azioni a Voto Speciale non possono essere trasferite a terze parti (tranne che in alcune circostanze, specificate nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale).

Al fine di trasferire le Azioni Ordinarie Legittimate (*i.e.*, le azioni rispetto alle quali sono attribuite Azioni a Voto Speciale) o le Azioni Ordinarie Designate (*i.e.*, le azioni iscritte nel Registro Loyalty al fine di divenire Azioni Ordinarie Legittimate) l'azionista dovrà richiedere, tramite il proprio intermediario, la cancellazione di tali azioni dal Registro Loyalty; successivamente a tale cancellazione, le relative azioni cesseranno di essere Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie Designate e potranno essere trasferite liberamente.

A seguito del trasferimento delle Azioni Ordinarie Legittimate, nonché qualora si verifichi un cambio di controllo sull'azionista in questione, i diritti di voto associati alle Azioni a Voto Speciale saranno sospesi con effetto immediato e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite a Campari senza il riconoscimento di alcun corrispettivo (*om nief*). Sono fatti salvi i trasferimenti a specifici aventi causa (cosiddetti '*loyalty transferee*', come definiti nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale).

Inoltre, in caso di trasferimento (i) delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali in un momento anteriore alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale, ovvero (ii) delle Azioni Ordinarie Designate in un momento anteriore alla Data di Assegnazione SVS A Successiva (in entrambi i casi, fatti salvi i trasferimenti a specifici aventi causa ('*loyalty transferee*'), come definiti nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale), nonché qualora, nello stesso periodo, si verifichi un cambio di controllo sull'azionista in questione, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale l'azionista non avrà diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale A.

2.2.5. Convertibilità delle Azioni a Voto Speciale C

Al fine di ulteriormente incoraggiare la partecipazione di azionisti con ancor più consolidato e stabile orientamento a lungo termine, il Nuovo Statuto prevede altresì che con delibera degli organi sociali competenti (Consiglio di Amministrazione e Assemblea degli azionisti della Società) possa essere concessa *una tantum* ai titolari di Azioni a Voto Speciale C (ciascuna delle quali, congiuntamente con la sottostante Azione Ordinaria cui è associata, attributiva di 10 diritti di voto) la facoltà di convertire tali azioni in azioni di categoria speciale a voto plurimo (ciascuna delle quali attributiva di fino a 20 diritti di voto), che potranno anche essere non ammesse a quotazione, nonché soggette a vincoli di trasferimento (coerentemente con gli obiettivi perseguiti di incoraggiamento di azionariato a lungo termine).

2.3. Le Azioni Ordinarie. Successiva modifica del valore nominale

Il Nuovo Statuto prevede che la Società costituisca la Riserva di Capitale Speciale al servizio della liberazione delle Azioni a Voto Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà accrescere o diminuire tale riserva, mediante utilizzo o liberazione di altre riserve della Società.

Al fine di limitare l'impatto sulle riserve, si prevede che, successivamente alla Data di Efficacia dell'Operazione, l'Assemblea degli azionisti della Società sia chiamata ad approvare la riduzione del valore nominale delle Azioni Ordinarie dagli attuali €0,05 a €0,01. Per effetto di tale operazione, le Azioni a Voto Speciale A avranno un valore nominale pari a €0,01, le Azioni a Voto Speciale B avranno un valore nominale pari a €0,04 e le Azioni a Voto Speciale C avranno un valore nominale pari a €0,09.

Tale operazione sarà posta in essere ai sensi del diritto olandese e comporterà la riduzione del capitale sociale. Assumendo che alla data di esecuzione della riduzione il capitale sociale sia pari agli attuali €58.080.000 (rappresentato da 1.161.600.000 azioni ordinarie da nominali €0,05 cadauna), il capitale sociale si ridurrebbe a €11.616.000,00 (rappresentato da n. 1.161.600.000 Azioni Ordinarie da nominali €0,01 cadauna); è, inoltre, previsto che il valore nominale complessivo risultante dalla suddetta riduzione (pari a €46.464.000 nell'ipotesi che precede) sia allocato a riserve non distribuibili.

La riduzione del capitale sociale non comporterà alcuna modifica dei diritti spettanti agli azionisti.

3. STRUTTURA DELL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SOCIETA' A SEGUITO DELL'OPERAZIONE

La seguente tabella riporta, in termini percentuali, le attuali partecipazioni dei principali azionisti di Campari nonché la relativa percentuale di diritti di voto, sulla base delle informazioni a disposizione al 7 febbraio 2020 (*i.e.* data dell'ultima comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti) e al netto di 11.954.970 azioni proprie detenute da parte della Società.

Azionista	% sul capitale emesso	% diritti di voto
Lagfin	51,00%	65,32%
Cedar Rock Capital Ltd.	7,44%	8,21%
Campari (azioni proprie)	1,03%	-
Altri azionisti	40,53%	26,47%

La seguente tabella riporta, in termini percentuali (i) le attuali partecipazioni dei principali azionisti di Campari e la percentuale di diritti di voto degli stessi sulla base delle informazioni disponibili al 7 febbraio 2020, e (ii) una stima della percentuale di diritti di voto successivamente alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale, assumendo che tutti gli azionisti di Campari che siano titolari del beneficio del voto maggiorato *ex* articolo 127-*quinquies* del TUF al 7 febbraio 2020 facciano richiesta di Azioni a Voto Speciale A.

Azionista	% sul capitale emesso al 7 febbraio 2020	% diritti di voto al 7 febbraio 2020	% diritti di voto alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale
Lagfin	51,00%	65,32%	65,32%
Cedar Rock Capital Ltd	7,44%	8,21%	8,21%
Campari (azioni proprie)	1,03%	-	-
Altri azionisti	40,53%	26,47%	26,47%

I calcoli che precedono si basano inoltre sul presupposto che gli azionisti mantengano inalterata la propria partecipazione nel capitale sociale. I dati indicati rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti.

Come conseguenza del Meccanismo di Voto Speciale, il potere di voto di un azionista dipenderà dalla misura in cui gli azionisti prenderanno parte al Meccanismo di Voto Speciale.

4. VALUTAZIONI INERENTI IL DIRITTO DI RECESSO – AZIONISTI LEGITTIMATI A ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti di Campari che non concorrano all'adozione della deliberazione sull'Operazione saranno legittimati a esercitare il loro diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile italiano, dal momento che l'Operazione comporta il trasferimento della sede legale e la trasformazione del tipo sociale adottato dalla Società (gli **Azionisti Recedenti**).

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile italiano, gli Azionisti Recedenti potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata alla sede legale di Campari, all'attenzione della Segreteria Societaria, non oltre 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera dell'Assemblea Straordinaria di approvazione dell'Operazione. Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione sarà pubblicato su un quotidiano e sul sito internet di Campari.

Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria di Campari che delibererà sull'Operazione e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di Campari in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Le azioni Campari per le quali è esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ovvero alla verifica del mancato avveramento (o della mancata rinuncia, a seconda dei casi) delle condizioni sospensive all'Operazione.

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile italiano, il prezzo di liquidazione da riconoscere agli Azionisti Recedenti sarà pari ad €8,376 per ciascuna azione Campari. Il prezzo di liquidazione è stato calcolato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Campari nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria (prevista per il 19 febbraio 2020).

Una volta scaduto il periodo di 15 giorni e prima che l'Operazione diventi efficace, le azioni Campari in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate da Campari al prezzo di liquidazione. La suddetta procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli Azionisti Recedenti, saranno condizionati al perfezionamento dell'Operazione.

L'azionista di controllo della Società, Lagfin, ha confermato il proprio supporto di lungo termine alla strategia e alle prospettive del Gruppo, nonché il proprio sostegno per il buon fine dell'Operazione. Al fine di ridurre il potenziale esborso della Società derivante dall'acquisto delle azioni oggetto di recesso che non siano acquistate ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile italiano, Lagfin si è impegnata ad acquistare azioni oggetto di recesso sino a un controvalore massimo complessivo pari a €76,5 milioni attraverso l'esercizio dei propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile italiano. Il prezzo per azione sarà pari al valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile italiano. L'impegno di Lagfin è condizionato al perfezionamento dell'Operazione.

Se l'Operazione non fosse perfezionata, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei suddetti azionisti, e le azioni Campari continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario.

5. IMPATTO DELL'OPERAZIONE SU AZIONISTI, CREDITORI E DIPENDENTI

5.1. Impatto dell'Operazione sugli azionisti

Diritti che spetteranno agli azionisti Campari in conseguenza dell'efficacia dell'Operazione

I diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti Campari cambieranno a seguito del perfezionamento dell'Operazione, in quanto Campari assumerà la forma societaria di una *Naamloze Vennootschap* (N.V.) regolata dal diritto olandese ed entrerà in vigore il Nuovo Statuto. Inoltre, alcune protezioni garantite ai sensi della legge italiana agli attuali azionisti Campari potrebbero non essere disponibili (o, in ogni caso, potrebbero differire) da quelle garantite ai sensi della legge olandese.

A tal riguardo, qui di seguito si riportano le differenze più significative:

- (i) le assemblee degli azionisti di Campari si terranno in Amsterdam o Haarlemmermeer (Aeroporto di Schiphol), Olanda;
- (ii) per convocare l'Assemblea degli azionisti di Campari, gli azionisti che ne facciano richiesta dovranno raggiungere una soglia più alta di capitale sociale di Campari (10%) rispetto a quella attualmente prevista (5%) e potranno farlo solo a seguito di autorizzazione da parte del tribunale all'esito di un procedimento cautelare;
- (iii) ai sensi della legge olandese, non è prevista alcuna disciplina regolamentare per la sollecitazione delle deleghe di voto, mentre ai sensi della legge italiana uno o più degli azionisti di Campari (o Campari o qualsiasi altro soggetto autorizzato) o qualsivoglia altra persona legittimata può effettuare una sollecitazione di deleghe di voto da parte degli azionisti sulla base di specifiche istruzioni e regole;
- (iv) gli azionisti di Campari non avranno un diritto di recesso simile a quello previsto, al ricorrere di determinate circostanze, dalla legge italiana;
- (v) gli azionisti che ne abbiano titolo perderanno il beneficio del voto maggiorato previsto dall'articolo 127-*quinquies* del TUF, pur potendo richiedere, nel rispetto delle condizioni indicate nel Paragrafo 2.2, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale; e
- (vi) gli amministratori di Campari non saranno più nominati con il meccanismo del voto di lista attualmente previsto nello statuto sociale della Società bensì sulla base del sistema della *'binding nomination'* del Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori informazioni sui diritti e doveri degli azionisti a seguito dell'Operazione, si rinvia al Nuovo Statuto allegato alla presente Relazione quale Allegato A.

In relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti di Campari e quelli dei quali i medesimi diventeranno titolari a seguito del perfezionamento dell'Operazione, verrà pubblicata sul sito www.camparigroup.com una **Tabella comparativa dei diritti spettanti agli azionisti di Campari** prima dell'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione dell'Operazione.

Per i riflessi tributari sugli azionisti, si rinvia al successivo Paragrafo 5.

Organo amministrativo

Il perfezionamento dell'Operazione non comporterà modifiche all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di Campari.

Alcuni aspetti del sistema di amministrazione di Campari previsto dal Nuovo Statuto, differiscono tuttavia dal sistema di amministrazione previsto dallo statuto attualmente in vigore. Campari adotterà infatti un sistema monistico, composto da amministratori esecutivi e da amministratori non esecutivi, questi ultimi anche con funzioni di supervisione degli amministratori esecutivi. Gli amministratori resteranno in carica per un periodo che non potrà essere superiore a quattro anni e potranno essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione di Campari dovrà essere composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 amministratori.

Nel rispetto delle *best practice* applicabili alle società olandesi, è previsto che la Società costituisca comitati interni al Consiglio di Amministrazione in linea con quelli esistenti oggi, vale a dire il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazione e Nomine. In ogni caso il

Consiglio di Amministrazione potrà istituire altri comitati, individuandone i relativi compiti e poteri, rimanendo inteso che, in qualsiasi circostanza, il Consiglio di Amministrazione rimarrà pienamente responsabile per le decisioni prese da tali comitati.

È altresì previsto che a seguito della ridomiciliazione sia sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti una nuova politica di remunerazione. Tale politica sarà adottata in conformità al diritto olandese e al Nuovo Statuto. La nuova politica di remunerazione avrà efficacia retroattiva a far data dal perfezionamento della ridomiciliazione. Resta, comunque, inteso che gli amministratori in carica continueranno a percepire compensi che (i) in termini economici, saranno sostanzialmente equivalenti a quelli agli stessi spettanti ai sensi della delibera di nomina adottata dall'Assemblea degli azionisti della Società il 16 aprile 2019, nonché (ii) saranno sostanzialmente conformi alle regole e ai principi previsti nella politica in materia di remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2020.

Organo di controllo

Campari adotterà un sistema di *governance* che non prevede un collegio sindacale e, pertanto, alla Data di Efficacia dell'Operazione il Collegio Sindacale attualmente in carica verrà meno e non sarà nominato alcun nuovo collegio sindacale. È in ogni caso previsto che la Società costituisca un Comitato Controllo e Rischi (Audit Committee) in linea con quello esistente oggi, cui saranno attribuiti compiti di controllo ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari olandesi. Sarà, inoltre, mantenuto l'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Il Comitato Controllo e Rischi sarà incaricato, tra l'altro, di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati in materia di controllo interno, di valutare il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché di vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Inoltre, il Nuovo Statuto prevede che un revisore esterno sia nominato dall'Assemblea degli azionisti di Campari al fine di esaminare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, relazionare al Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio annuale ed esprimere un giudizio. Al riguardo, si precisa che, salvo diversa successiva determinazione delle parti, EY N.V. (società olandese del *network* EY) subentrerà, senza soluzione di continuità, a EY S.p.A. (società italiana del medesimo *network*) nello stesso incarico di revisione legale dei conti già conferito ai sensi di legge nel 2019 (salvi gli adeguamenti di natura formale richiesti dall'applicabile diritto olandese).

Per ulteriori informazioni sulla nuova struttura di *corporate governance* conseguente all'Operazione, si rinvia al Nuovo Statuto, allegato alla presente Relazione come Allegato A.

Codice olandese di Corporate Governance

A seguito del perfezionamento dell'Operazione Campari non adotterà più, quale modello di riferimento per il proprio governo societario, le disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. La Società si conformerà invece al codice olandese di *corporate governance* (Dutch Corporate Governance Code, di seguito **DCGC**), che contiene disposizioni relative a *best practice* applicabili alle società olandesi le cui azioni siano quotate su mercati regolamentati. Tali principi sono da considerare come una guida generale per una buona *corporate governance* e compongono un insieme di *standard* che governano la condotta di ciascun organo societario di una società olandese quotata.

L'applicazione del DCGC si basa sul cosiddetto principio '*comply-or-explain*'. Conseguentemente, alle società quotate è richiesto di fornire, nella relazione annuale sulla gestione predisposta dal consiglio di amministrazione, informazioni sulla conformità o meno ai diversi principi di *best practice* di cui al codice. Se una società non si conforma a una *best practice*, deve fornire un'adeguata spiegazione delle ragioni che sussistono per tale non conformità.

Il Consiglio di Amministrazione di Campari riconosce l'importanza di una buona *corporate governance* e concorda con l'approccio generale e con la maggioranza delle disposizioni del DCGC.

Al fine di mantenere continuità e coerenza nella composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'Operazione, è tuttavia previsto, con scostamento rispetto a quanto raccomandato dal DCGC, che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia ricoperta da un

amministratore che, seppur 'non esecutivo' ai sensi del Nuovo Statuto, non può essere considerato 'indipendente' (ossia da Luca Garavoglia, attuale Presidente, senza deleghe esecutive, del Consiglio di Amministrazione, nonché titolare indiretto del controllo sulla Società). Inoltre, anche in considerazione del ruolo di Lagfin quale azionista di maggioranza, è previsto che, a seguito dell'Operazione, Luca Garavoglia e Alessandra Garavoglia, entrambi 'affiliati' a Lagfin, rivestano il ruolo di 'amministratori non esecutivi' ai sensi del Nuovo Statuto (con scostamento rispetto al DCGC che raccomanda che non più di un amministratore non esecutivo sia 'affiliato' a un azionista che detenga più del 10% del capitale sociale).

Eventuali ulteriori scostamenti rispetto alle *best practice* saranno illustrati, in conformità a quanto previsto dal DCGC, nella relazione finanziaria annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Applicabilità delle norme di diritto italiano e olandese in materia di offerta pubblica di acquisto

Considerato che le azioni Campari continueranno ad essere quotate sul Mercato Telematico Azionario anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione, le offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le azioni Campari saranno in parte soggette al diritto olandese e in parte ad alcune norme di diritto italiano.

Le norme di diritto olandese e quelle di diritto italiano troveranno applicazione in ambiti diversi.

In particolare, ai sensi dell'articolo 101-ter, comma 4, del TUF, applicabile anche a seguito della ridomiciliazione, saranno disciplinate dal diritto italiano le questioni relative al corrispettivo dell'offerta e alla procedura dell'offerta (in particolare gli obblighi di informazione sulla decisione di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta) e saranno invece disciplinate dal diritto olandese le questioni di diritto societario, in particolare, le soglie al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto e le deroghe a tale obbligo, nonché le condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Con particolare riferimento alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, il *Dutch Act on Financial Supervision* prevede, in sintesi, che un azionista che acquisisca una posizione di controllo predominante su una società quotata sia obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni della società in questione, ove per 'controllo predominante' si intende la possibilità che un azionista possa esercitare almeno il 30% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti della società. Il *Dutch Act on Financial Supervision* prevede, inoltre, esenzioni dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ad esempio nell'ipotesi in cui l'azionista riduca la propria partecipazione al di sotto della soglia applicabile entro 30 giorni e nell'ipotesi in cui un soggetto, promossa un'offerta pubblica di acquisto volontaria, possa esercitare per effetto della medesima almeno il 50% dei diritti di voto nell'Assemblea degli azionisti della società.

Con riferimento alle soglie al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, si precisa che il diritto olandese non prevede una disposizione analoga a quella in materia di offerta pubblica c.d. da consolidamento, di cui all'articolo 106, comma 3, lett. b), del TUF.

In relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti di Campari e quelli dei quali i medesimi diventeranno titolari a seguito della ridomiciliazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli in materia di offerte pubbliche di acquisto), maggiori informazioni saranno riportate nella Tabella comparativa dei diritti spettanti agli azionisti di Campari che verrà pubblicata sul sito www.camparigroup.com prima dell'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione dell'Operazione.

Operazioni con parti correlate

A partire dalla Data di Efficacia dell'Operazione, le disposizioni del regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il **Regolamento OPC**), non saranno più applicabili alla Società in considerazione della sua nazionalità olandese. Parimenti, non sarà più applicabile la 'Procedura per le operazioni con parti correlate' adottata con delibera del consiglio di amministrazione di Campari in data 11 novembre 2010 ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento OPC.

Successivamente alla Data di Efficacia dell'Operazione, in materia di operazioni con parti correlate troveranno applicazione le norme di diritto olandese.

Ai sensi del diritto olandese, Campari sarà tenuta a dare evidenza nei propri bilanci annuali delle operazioni con parti correlate più rilevanti che siano state concluse a condizioni diverse da quelle di mercato. Inoltre, il DCGC prevede che tutte le operazioni nelle quali emerga un conflitto di interessi con i componenti del Consiglio di Amministrazione debbano essere negoziate e concluse a condizioni di mercato. Le operazioni nelle quali emerga un conflitto di interessi con i componenti del Consiglio di Amministrazione, e che siano di rilevante importanza per Campari e/o per il componente del Consiglio di Amministrazione che abbia un interesse in conflitto, richiedono il voto favorevole degli amministratori non esecutivi. Tali operazioni dovranno essere riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il DCGC contiene delle *best practice* analoghe in relazione a tutte le operazioni che siano concluse tra Campari e persone fisiche o giuridiche che siano titolari di una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale della Società.

Ulteriori norme di diritto olandese prevedono inoltre che il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a dare evidenza delle operazioni rilevanti con parti correlate che siano state concluse al di fuori del normale corso dell'attività d'impresa ovvero a condizioni diverse da quelle di mercato. Non è prevista l'approvazione da parte dei soci.

5.2. Impatto dell'Operazione sui creditori

L'Operazione avverrà in regime di continuità dei rapporti giuridici e, pertanto, non avrà alcun impatto sui rapporti intrattenuti dalla Società con i propri creditori. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente Relazione, nulla indica che la Società possa, una volta che l'Operazione avrà efficacia, non essere in grado di adempiere delle proprie obbligazioni alla scadenza.

5.3. Impatto dell'Operazione sui dipendenti

L'Operazione avverrà in regime di continuità dei rapporti giuridici e, pertanto, non avrà alcun impatto nemmeno sui rapporti intrattenuti dalla Società con i propri dipendenti, che continueranno a essere regolati dalla legge italiana.

Ai fini della propria operatività in Italia, è in ogni caso previsto che la Società costituisca una sede secondaria con stabile rappresentanza ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile italiano.

Piani di incentivazione

L'Operazione non avrà impatti sui piani di incentivazione in essere, pertanto, i beneficiari, successivamente alla data di Efficacia dell'Operazione, manterranno i medesimi diritti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha apportato al *Stock Options Regulation*, in conformità a quanto dallo stesso previsto, le rettifiche e/o adeguamenti necessari per adattare il documento anche alla normativa olandese.

6. ASPETTI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

La Società, anche a seguito dell'Operazione, manterrà la propria residenza fiscale in Italia, sia ai sensi della normativa italiana (*cf.* articolo 73, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel seguito **TUIR**) sia ai sensi della normativa internazionale applicabile (*cf.* articolo 4, par. 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e l'Olanda), in quanto la sede dell'amministrazione e della direzione effettiva della Società rimarrà in Italia.

Di conseguenza gli adempimenti fiscali della Società, come previsti dalla normativa italiana vigente, rimarranno invariati e le disposizioni in materia di imposizione in uscita di cui all'articolo 166 del TUIR (cosiddetta. *Exit Tax*) non saranno applicabili.

Per i soli azionisti fiscalmente residenti in Olanda, l'Operazione comporterà l'applicazione di una ulteriore ritenuta sui futuri dividendi distribuiti, nella misura prevista dalla normativa olandese.

Gli azionisti sono in ogni caso tenuti a consultare i propri consulenti in merito a ogni altro rilevante profilo fiscale del proprio investimento nella Società, a seguito e per effetto dell'Operazione.

7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE, DI VIGILANZA O DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

In ragione dell'Operazione non è prevista l'attribuzione di vantaggi particolari ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo della Società.

8. ULTERIORI ELEMENTI DELL'OPERAZIONE

È prevista la prosecuzione del programma di share *buyback* da attuarsi per un importo incrementato fino a €350 milioni nei prossimi 12 mesi.

Ai fini dei programmi di *buyback*, l'Assemblea Ordinaria di Campari è stata convocata per approvare il rinnovo dell'attuale autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, i cui effetti continueranno anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione. Ulteriori dettagli sono contenuti nel comunicato stampa sui risultati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, diffuso il 18 febbraio 2020.

9. CALENDARIO INDICATIVO DELL'OPERAZIONE

18 febbraio 2020: annuncio dell'Operazione.

27 marzo 2020: Assemblea Straordinaria degli azionisti di Campari per l'approvazione dell'Operazione.

Si prevede che l'Operazione sia eseguita entro fine luglio 2020, subordinatamente all'avveramento, o alla rinuncia, delle condizioni sospensive e al completamento di tutte le formalità preliminari dell'Operazione.

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La proposta di deliberazione da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata in allegato alla presente Relazione.

Milano, 18 febbraio 2020

Per conto del Consiglio di
Amministrazione di Davide
Campari-Milano S.p.A.

il Presidente

Luca Garavoglia

Proposta di deliberazione

L'assemblea

delibera

- (i) di trasferire e ridomiciliare la sede legale della Società ad Amsterdam, Olanda, stabilendo che tale ridomiciliazione verrà realizzata e perfezionata come segue:
- a. il tipo sociale della Società sarà convertito, con conservazione della personalità giuridica della Società, in una Naamloze Vennootschap (N.V.) regolata dal diritto olandese, avente la denominazione 'Davide Campari-Milano N.V.', con sede legale in Amsterdam, Olanda e la Società sarà iscritta nel Registro delle Imprese olandese;
 - b. lo statuto della Società sarà modificato mediante adozione del nuovo testo, conforme al diritto olandese, allegato al verbale della presente assemblea (**il Nuovo Statuto**), dandosi atto che, oltre alla denominazione sociale e alla sede legale, varieranno tra l'altro, in ossequio alla legge olandese, il sistema di amministrazione e controllo, il meccanismo di nomina degli amministratori e alcuni diritti amministrativi dei soci, il tutto in forza di un atto notarile da stipularsi da parte della Società ai sensi della legge olandese (**l'Atto Notarile Olandese**);
 - c. la Società continuerà a essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto dai consiglieri in carica alla data di efficacia della ridomiciliazione i quali tutti rimarranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'incarico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 14.1 del Nuovo Statuto, il numero degli amministratori rimarrà fissato in 9 (nove), suddivisi in amministratori esecutivi e non esecutivi;
 - d. a seguito della ridomiciliazione sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una nuova politica di remunerazione. Tale politica sarà adottata in conformità al diritto olandese e al Nuovo Statuto. La nuova politica di remunerazione avrà efficacia retroattiva a far data dal perfezionamento della ridomiciliazione. Resta, comunque, inteso che gli amministratori in carica continueranno a percepire compensi che (i) in termini economici, saranno sostanzialmente equivalenti a quelli agli stessi spettanti ai sensi della delibera di nomina adottata dall'Assemblea degli azionisti della Società il 16 aprile 2019, nonché (ii) saranno sostanzialmente conformi alle regole e ai principi previsti nella politica in materia di remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2020;
 - e. il collegio sindacale della Società verrà meno in quanto non previsto dalla legge olandese;
 - f. con riguardo alla revisione legale dei conti, salvo diversa successiva determinazione delle parti, EY N.V. (società olandese del network EY) subentrerà, senza soluzione di continuità, a EY S.p.A. (società italiana del medesimo network) nello stesso incarico di revisione legale dei conti già conferito ai sensi di legge nel 2019 (salvi gli adeguamenti di natura formale richiesti dall'applicabile diritto olandese);
 - g. per quanto possa occorrere ai fini del diritto olandese, con riferimento agli azionisti della Società che non abbiano votato a favore della presente delibera e che abbiano validamente esercitato il diritto di recesso (gli **Azionisti Recedenti**), il consiglio di amministrazione della Società si intenderà autorizzato ad acquistare azioni della Società dagli Azionisti Recedenti a un prezzo di €8,376 per ciascuna azione, nonché a disporre delle stesse nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, se del caso, anche in esecuzione di accordi conclusi prima della data di efficacia della ridomiciliazione (**l'Autorizzazione all'Acquisto**). L'Autorizzazione all'Acquisto sarà valida fino al 18° mese dalla data di efficacia della ridomiciliazione, essendo inteso che (i) il consiglio di amministrazione potrà acquistare azioni dagli Azionisti Recedenti per un prezzo complessivo massimo di €150 milioni; (ii) l'Autorizzazione all'Acquisto potrà essere esercitata per un ammontare superiore a quello indicato al punto (i) che precede solo se la condizione sospensiva prevista alla lettera b del punto (v) della presente delibera sia stata rinunciata dalla Società;
- (ii) di approvare i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale e di prendere atto che la Società, in aggiunta alle azioni ordinarie e in conformità con le disposizioni del Nuovo Statuto

e con i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, allegati al presente verbale, potrà emettere azioni a voto speciale A, da nominali €0,05 (zero virgola zero cinque) cadauna, cui sarà attribuito un diritto di voto ulteriore al diritto di voto attribuito da ciascuna azione ordinaria, da assegnare agli azionisti che ne abbiano fatto validamente richiesta e che siano legittimati a riceverle; le azioni a voto speciale A potranno essere convertite in azioni a voto speciale B da nominali €0,20 (zero virgola zero venti) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale A; le azioni a voto speciale B potranno essere convertite in azioni a voto speciale C da nominali €0,45 (zero virgola quarantacinque) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale B; potrà, inoltre, essere prevista la facoltà di conversione delle azioni a voto speciale C e delle azioni ordinarie associate alle stesse, in azioni ordinarie di categoria speciale a voto plurimo cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori;

- (iii) dà atto che ai sensi degli articoli 6.1 e 7.2 del Nuovo Statuto, il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di emettere nuove azioni per un periodo di 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore del Nuovo Statuto e nei limiti del capitale tempo per tempo autorizzato, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione;
- (iv) di autorizzare il consiglio di amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nel numero massimo consentito ai sensi della legge olandese e nel rispetto degli ulteriori limiti previsti dalle applicabili disposizioni normative e statutarie, tramite acquisti da effettuare sul mercato o altrimenti, per la durata massima di 18 mesi, decorrenti dalla data di efficacia della ridomiciliazione, fino ad un numero massimo di azioni pari al 20% del capitale sociale emesso, a un prezzo non inferiore e non superiore del 25% rispetto al prezzo di riferimento che l'azione ordinaria Campari avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'acquisto (o rispetto alla media dei prezzi registrati in più sedute in un periodo di tempo da determinarsi a cura del consiglio di amministrazione). La presente autorizzazione è condizionata al perfezionamento della ridomiciliazione;
- (v) di stabilire che il perfezionamento della ridomiciliazione e la successiva liquidazione dei recessi siano condizionati all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive, conferendo al consiglio di amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno per la rinuncia delle stesse:
 - a. che nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso, promulgato, attuato o presentato qualsivoglia provvedimento che abbia l'effetto di vietare o rendere invalida, o estremamente gravosa, l'esecuzione della ridomiciliazione;
 - b. che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Campari agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla ridomiciliazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile italiano (**l'Ammontare del Recesso**), non ecceda complessivamente l'importo di €150 milioni, fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile italiano, nonché da eventuali terzi;
 - c. che non si siano verificati, in qualsiasi momento prima della stipulazione dell'Atto Notarile Olandese, a livello nazionale o internazionale, (a) eventi o circostanze di carattere straordinario comportanti mutamenti nella situazione normativa, politica, economica, finanziaria, valutaria o dei mercati dei capitali, o qualsiasi escalation o aggravamento degli stessi; o (b) eventi o circostanze che, individualmente o nell'insieme, comportino o sia ragionevole ritenere che possano comportare mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sulla situazione giuridica, sugli affari, sui risultati economici o sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria (anche prospettica) di Campari e/o sull'andamento di mercato delle azioni di Campari e/o che possano avere un impatto negativo rilevante sulla ridomiciliazione;
- (vi) di conferire agli amministratori delegati Robert Kunze-Concewitz e Paolo Marchesini, nonché al consigliere Fabio Di Fede, disgiuntamente tra loro, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il potere di: (a) accertare l'avveramento delle condizioni sospensive indicate al punto (v) della presente delibera, alle quali è subordinato il perfezionamento di tutto quanto previsto dalla

presente delibera, ovvero la rinuncia, da parte della Società, a una o più di tali condizioni; (b) definire, stipulare e sottoscrivere ogni atto o documento necessario od opportuno ai fini dell'esecuzione della presente delibera, ivi incluso, senza limitazioni, l'Atto Notarile Olandese e qualsiasi altro atto, da sottoscrivere in Italia o all'estero, finalizzato a dare pubblicità della ridomiciliazione della sede legale della Società e della conversione del tipo sociale in tutti i pubblici registri competenti (italiani ed esteri), ivi compresa la richiesta di cancellazione della Società dal Registro delle Imprese italiano, una volta completata la procedura di iscrizione nel competente Registro delle Imprese olandese; (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune ai fini della procedura di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto del diritto di recesso spettante agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'approvazione della presente delibera; (d) adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera e nel testo del Nuovo Statuto le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, italiane o straniere, ovvero in sede di iscrizione nei competenti Registri delle Imprese; (e) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune e adempiere a ogni formalità richiesta ai fini della costituzione in Italia di una sede secondaria con stabile rappresentanza ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile italiano.'

CAMPARI GROUP

ALLEGATO A

STATUTO

DI

DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

SOMMARIO

Capitolo 1. DEFINIZIONI.....	3
Articolo 1. Definizioni e Interpretazione.....	3
Capitolo 2. DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E OGGETTO SOCIALE.....	4
Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale.	4
Articolo 3. Oggetto sociale.....	4
Capitolo 3. CAPITALE SOCIALE E AZIONI.....	4
Articolo 4. Capitale Autorizzato e Azioni.	4
Articolo 5. Registro degli Azionisti.....	5
Articolo 6. Delibera di Emissione delle Azioni; Condizioni di Emissione.	5
Articolo 7. Diritti di Opzione.	6
Articolo 8. Pagamento delle Azioni.	6
Articolo 9. Azioni Proprie.	7
Articolo 10. Riduzione del Capitale Emesso.....	7
Articolo 11. Cessione delle Azioni.....	8
Articolo 12. Usufrutto, Pegno e Certificati di Deposito in relazione alle Azioni.....	8
Articolo 13. Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale.....	8
Capitolo 4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
Articolo 14. Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	10
Articolo 15. Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori.....	11
Articolo 16. Remunerazione degli Amministratori.	11
Articolo 17. Funzioni generali del Consiglio di Amministrazione.....	12
Articolo 18. Attribuzione delle funzioni all'interno del Consiglio di Amministrazione; Segretario Generale.....	12
Articolo 19. Rappresentanza.	12
Articolo 20. Riunioni; Processo decisionale.....	13
Articolo 21. Conflitti di Interessi.....	13
Articolo 22. Seggi vacanti e incapacità di agire.	14
Articolo 23. Approvazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.....	15
Articolo 24. Manleva e Assicurazione.	15
Capitolo 5. BILANCIO ANNUALE; UTILI E DISTRIBUZIONI.....	16
Articolo 25. Esercizio Finanziario e Bilancio Annuale.	16
Articolo 26. Revisore Indipendente.....	16
Articolo 27. Approvazione del Bilancio Annuale e Manleva.....	17
Articolo 28. Riserve, Utili e Distribuzioni.	17
Articolo 29. Pagamento e Diritto alle Distribuzioni.....	18
Capitolo 6. L'ASSEMBLEA GENERALE.....	18
Articolo 30. Assemblea Generale degli Azionisti Annuale e Straordinaria.	18
Articolo 31. Convocazione e Ordine del Giorno delle Assemblee.....	18
Articolo 32. Luogo delle Assemblee.	19
Articolo 33. Presidente dell'Assemblea.	19
Articolo 34. Verbali.....	19
Articolo 35. Diritti in sede di Assemblee e Ammissione.	19
Articolo 36. Diritti di Voto e Adozione delle Delibere.	21
Articolo 37. Assemblee dei Titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Speciale.	21
Articolo 38. Convocazioni e Avvisi.	21
Capitolo 7. MISCELLANEA.....	22
Articolo 39. Legge Applicabile; Risoluzione delle Controversie.....	22
Articolo 40. Modifica dello Statuto.....	22
Articolo 41. Scioglimento e Liquidazione.....	22
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	24

T1. Capitale sociale emesso - Scenario I.....	24
T2. Capitale sociale emesso - Scenario II.....	24
T3. Capitale sociale emesso - Scenario III	24
T.4 Capitale sociale emesso - Scenario IV	25

STATUTO:

CAPITOLO 1. DEFINIZIONI

Articolo 1. Definizioni e Interpretazione.

1.1. Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno il seguente significato:

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società (*het bestuur*).

Sistema di Gestione Accentrata Ordinario indica qualsiasi sistema di registrazione nel paese in cui le Azioni sono di volta in volta quotate.

Società indica la società la cui organizzazione interna è disciplinata dal presente Statuto.

Amministratore indica un membro del Consiglio di Amministrazione e si riferisce sia ad Amministratori Esecutivi sia ad Amministratori Non-Esecutivi.

Amministratore Esecutivo indica un Amministratore nominato quale Amministratore Esecutivo ai sensi dell'Articolo 15.1.

Revisore Indipendente ha il significato di cui all'Articolo 26.1.

Assemblea Generale o **Assemblea Generale degli Azionisti** indica l'organo della Società composto dai soggetti legittimati a votare, in qualità di azionisti o altro, o l'assemblea di tali soggetti (o dei loro rappresentanti) e degli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Amministratore Non-Esecutivo indica un Amministratore nominato quale Amministratore Non-Esecutivo ai sensi dell'Articolo 15.1.

Azione Ordinaria indica un'azione ordinaria indicata come tale nell'Articolo 4.2.

Azione indica un'azione del capitale della Società. Salvo il caso in cui sia chiara un'indicazione contraria, include un'Azione di qualsiasi categoria.

Azionista indica il titolare di una o più Azioni.

Azioni a Voto Speciale indica un'Azione a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2. Salvo il caso in cui sia chiara un'indicazione contraria, la definizione include un'Azione a voto speciale di qualsiasi categoria.

Azioni a Voto Speciale A indica un'Azione A a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2.

Azioni a Voto Speciale B indica un'Azione B a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2.

Azioni a Voto Speciale C indica un'Azione C a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2.

1.2. Inoltre, i termini non utilizzati al di fuori dell'ambito di applicazione di un particolare Articolo, devono ritenersi definiti nell'Articolo interessato.

1.3. Un messaggio **in forma scritta** indica un messaggio inviato tramite lettera, telefax, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica purché il relativo messaggio o documento sia leggibile e riproducibile, e il termine **scritto** sarà interpretato di conseguenza.

1.4. I riferimenti nel presente Statuto all'assemblea degli Azionisti di una particolare classe di Azioni saranno interpretati come l'organo della Società composto dai titolari di Azioni della relativa categoria o (a seconda dei casi) l'assemblea degli Azionisti della relativa categoria (o i loro rappresentanti) e altri soggetti autorizzati a partecipare a tali assemblee.

1.5. I riferimenti agli **Articoli** sono riferimenti agli articoli del presente Statuto, salvo ove espressamente indicato diversamente.

1.6. Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini e le espressioni contenuti/e e non altrimenti definiti/e nel presente Statuto hanno lo stesso significato di cui al Codice Civile olandese. I riferimenti del presente Statuto alla legge sono riferimenti alle disposizioni della normativa olandese come formulate di volta in volta.

CAPITOLO 2. DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E OGGETTO SOCIALE.

Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale.

- 2.1. La denominazione della Società è la seguente: Davide Campari-Milano N.V.
- 2.2. La Società può utilizzare nei rapporti con soggetti terzi la forma abbreviata D.C.M. N.V., DCM N.V., or Campari N.V..
- 2.3. La sede sociale della Società si trova ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.
- 2.4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'apertura e la chiusura di succursali, agenzie, uffici rappresentativi e amministrativi sia in Italia sia al di fuori dell'Italia.

Articolo 3. Oggetto sociale.

L'oggetto sociale della Società è lo svolgimento – direttamente e/o indirettamente – delle seguenti attività:

- a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;
- b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);
- c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;
- d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;
- e) somministrazione di alimenti e bevande;
- f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;
- g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente *sub c)* o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, della prestazione di servizi professionali nei confronti del pubblico che siano riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

CAPITOLO 3. CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 4. Capitale Autorizzato e Azioni.

- 4.1. Il capitale autorizzato della Società è pari a duecentoquarantotto milioni (248.000.000) di euro.
- 4.2. Il capitale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:
 - un miliardo cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
 - un miliardo cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
 - quattrocento milioni (400.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
 - quaranta milioni (40.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque centesimi (0,45) di euro cadauna.

- 4.3. Ulteriori categorie di Azioni, incluse azioni di categoria privilegiata *senior* o *junior* che diano diritti di ricevere dividendi prima che i dividendi siano corrisposti ai titolari di Azioni Ordinarie, potranno essere autorizzate dalla Società di volta in volta, purché la nuova categoria di Azioni e le relative condizioni siano preliminarmente inserite nello Statuto. Una modifica del presente Statuto che autorizzi una nuova categoria di Azioni, e l'emissione di Azioni di qualsiasi categoria attuale o futura, non richiederà l'approvazione di un particolare gruppo o categoria di Azionisti.
- 4.4. Tutte le Azioni saranno Azioni nominative. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che ai fini della negoziazione e del trasferimento delle Azioni su un mercato estero, la Azioni siano iscritte nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario, in conformità ai requisiti del relativo mercato estero.

Articolo 5. Registro degli Azionisti.

- 5.1. La Società deve tenere un registro degli Azionisti. Il registro può comprendere diverse parti che possono essere conservate in luoghi diversi e ciascuna parte del registro può essere conservata in più copie e in più di un luogo, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.2. I titolari delle Azioni sono obbligati a fornire per iscritto i propri nominativi e indirizzi alla Società ove e quando sia necessario ai sensi di legge e delle normative applicabili alla Società. I nominativi e gli indirizzi, e, nella misura applicabile, le altre informazioni di cui all'Articolo 2:85 del Codice Civile olandese, saranno iscritti nel registro degli Azionisti. I titolari delle Azioni Ordinarie che abbiano richiesto di poter ricevere Azioni a Voto Speciale, in conformità ai Termini delle SVS (come definiti nell'Articolo 13.2), saranno iscritti in una sezione separata del registro degli Azionisti (il **Registro Speciale**) con i loro nominativi, indirizzi, la data di iscrizione, il numero complessivo di Azioni Ordinarie con riferimento alle quali è stata effettuata una richiesta e, una volta emesse, il numero complessivo e la categoria delle Azioni a Voto Speciale detenute. Il Consiglio di Amministrazione fornirà a chiunque sia iscritto nel registro su richiesta e a titolo gratuito un estratto di tale registro in relazione al rispettivo diritto alle Azioni.
- 5.3. Il registro verrà costantemente aggiornato. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le regole relative alla sottoscrizione delle iscrizioni e annotazioni nel registro degli Azionisti.
- 5.4. L'Articolo 2:85 del Codice Civile olandese si applica al registro degli Azionisti.

Articolo 6. Delibera di Emissione delle Azioni; Condizioni di Emissione.

- 6.1. Il Consiglio di Amministrazione l'avrà la facoltà di emettere Azioni per un periodo di cinque (5) anni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Tale competenza riguarda tutte le Azioni non emesse del capitale di volta in volta autorizzato della Società.
- 6.2. Successivamente al periodo di cinque (5) anni di cui all'Articolo 6.1 le Azioni potranno essere emesse mediante delibera dell'Assemblea Generale. Tale competenza riguarda tutte le Azioni non emesse del capitale di volta in volta autorizzato della Società, salvo il caso in cui la competenza a emettere Azioni spetti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 6.3 del presente Statuto.
- 6.3. Le Azioni possono essere emesse ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora e nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato designato in tal senso dall'Assemblea Generale. Tale delega può essere attribuita ogni volta per un periodo massimo di cinque (5) anni e può essere estesa ogni volta per un periodo massimo di cinque (5) anni. La delega deve stabilire il numero di Azioni di ciascuna categoria interessata, che potranno essere emesse mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Una delibera dell'Assemblea Generale che designi il Consiglio di Amministrazione quale organo societario autorizzato a emettere Azioni può essere revocata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione.

- 6.4. Una delibera dell'Assemblea Generale avente ad oggetto (i) l'emissione delle Azioni, o (ii) la delega al Consiglio di Amministrazione quale organo societario autorizzato a emettere le Azioni, può essere adottata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 6.5. Le precedenti disposizioni del presente Articolo 6 si applicano in via analogica all'assegnazione dei diritti di sottoscrizione delle Azioni, ma non si applicano all'emissione di Azioni a favore di un soggetto che eserciti il diritto, precedentemente concesso, di sottoscrivere Azioni.
- 6.6. L'organo societario che ha deliberato l'emissione delle Azioni deve stabilire il prezzo di emissione e ogni altra condizione di emissione nella delibera di emissione.

Articolo 7. Diritti di Opzione.

- 7.1. In caso di emissione di Azioni Ordinarie, ciascun titolare di Azioni Ordinarie disporrà di diritti di opzione in misura proporzionale al valore nominale complessivo delle proprie Azioni Ordinarie. Agli Azionisti non spetteranno diritti di prelazione in relazione ad Azioni Ordinarie emesse a fronte di un conferimento non in denaro. Parimenti, agli Azionisti non spetteranno diritti di opzione in relazione ad Azioni Ordinarie emesse a favore dei dipendenti della Società o di una società del gruppo (*groepsmaatschappij*).
- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione sarà l'organo sociale competente a restringere o escludere i diritti di opzione per un periodo di cinque (5) anni dalla data di efficacia del presente Statuto. Dopo questo periodo di cinque (5) anni, per ciascuna emissione di Azioni Ordinarie, i diritti di opzione potranno essere limitati o esclusi mediante delibera dell'Assemblea Generale. Tuttavia, laddove l'emissione di Azioni Ordinarie avvenga su delibera del Consiglio di Amministrazione, i diritti di opzione potranno essere limitati o esclusi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione solo nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato designato a tal fine dall'Assemblea Generale. Le disposizioni di cui agli Articoli 6.2 e 6.3 si applicano in via analogica.
- 7.3. Una delibera dell'Assemblea Generale avente ad oggetto (i) la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione o (ii) la delega al Consiglio di Amministrazione quale organo societario autorizzato a limitare o escludere i diritti di opzione, può essere adottata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 7.4. Qualora venga effettuata una proposta all'Assemblea Generale per limitare o escludere i diritti di opzione, le motivazioni e il prezzo di emissione previsto, devono essere previsti per iscritto nella proposta stessa.
- 7.5. Una delibera dell'Assemblea Generale (i) per limitare o escludere diritti di opzione, o (ii) per designare il Consiglio di Amministrazione in qualità di organo societario autorizzato a limitare o escludere diritti di opzione, richiede la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, qualora all'assemblea sia rappresentata meno della metà del capitale emesso della Società.
- 7.6. Qualora siano attribuiti diritti di sottoscrizione di Azioni Ordinarie, i titolari di Azioni Ordinarie disporranno di diritti di opzione in relazione a tali diritti; le disposizioni che precedono del presente Articolo 7 si applicano in via analogica. I titolari di Azioni Ordinarie non disporranno di diritti di opzione in relazione ad Azioni Ordinarie emesse a favore di un soggetto che eserciti il diritto, precedentemente concesso, di sottoscrivere Azioni Ordinarie.

Articolo 8. Pagamento delle Azioni.

- 8.1. All'emissione di un'Azione Ordinaria, il suo intero valore nominale deve essere liberato, nonché l'ammontare del sovrapprezzo in caso di sottoscrizione dell'Azione Ordinaria a un prezzo più elevato, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 2:80, comma 2 del Codice Civile olandese.

- 8.2. Il pagamento di un'Azione deve essere effettuato in denaro, nella misura in cui non sia stato concordato alcun conferimento in altra forma.
- 8.3. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida in tal senso, le Azioni Ordinarie possono essere emesse a carico di eventuali riserve, ad eccezione della Riserva di Capitale Speciale di cui all'Articolo 13.4.
- 8.4. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stipulare atti giuridici relativi a conferimenti non in denaro e gli altri atti giuridici di cui all'articolo 2:94 del Codice Civile olandese senza la previa approvazione dell'Assemblea Generale.
- 8.5. I pagamenti delle Azioni e i conferimenti non in denaro sono inoltre soggetti alle disposizioni degli articoli 2:80, 2:80a, 2:80b e 2:94b del Codice Civile olandese.

Articolo 9. Azioni Proprie.

- 9.1. La Società non può sottoscrivere Azioni proprie di nuova emissione.
- 9.2. La Società ha il diritto di acquistare Azioni proprie interamente liberate, o certificati di deposito delle Azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- 9.3. L'acquisizione a fronte di un corrispettivo è consentita esclusivamente in presenza di un'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad agire in tal senso da parte dell'Assemblea Generale. Tale autorizzazione avrà validità per un periodo non superiore a diciotto mesi. L'Assemblea Generale deve stabilire nell'autorizzazione il numero di Azioni, o certificati di deposito delle Azioni, che possono essere acquisite/i, la modalità di acquisto e i limiti entro cui il prezzo deve essere fissato.
- 9.4. La Società può, senza autorizzazione da parte dell'Assemblea Generale, acquistare Azioni proprie al fine di trasferire tali Azioni ai dipendenti della Società o a una società del gruppo (*groepsmaatschappij*) in base a un meccanismo applicabile a tali dipendenti, purché tali Azioni siano quotate su un mercato regolamentato.
- 9.5. L'Articolo 9.3 non si applica alle Azioni, o ai certificati di deposito delle Azioni, acquisite/i dalla Società a titolo di successione universale.
- 9.6. Non possono essere esercitati diritti di voto in relazione a qualsiasi Azione propria detenuta dalla Società o da una controllata (*dochtermaatschappij*), o a qualsiasi Azione propria per cui la Società o una controllata (*dochtermaatschappij*) detenga certificati di deposito. Non saranno effettuati pagamenti relativamente alle Azioni proprie.
- 9.7. La Società è autorizzata ad alienare le Azioni proprie, o i certificati di deposito delle Azioni proprie, ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 9.8. Le Azioni proprie e i certificati di deposito delle Azioni sono inoltre soggetti alle disposizioni degli articoli 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d e 2:118 del Codice Civile olandese.

Articolo 10. Riduzione del Capitale Emesso.

- 10.1. L'Assemblea Generale può, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberare di ridurre il capitale sociale emesso:
 - (a) mediante annullamento delle Azioni; o
 - (b) mediante riduzione del valore nominale delle Azioni, modificando il presente Statuto.Le Azioni oggetto di tale delibera devono essere ivi specificate e le disposizioni per l'attuazione di tale delibera devono essere ivi adottate.
- 10.2. La delibera di cancellazione delle Azioni può riguardare esclusivamente:
 - (a) le Azioni detenute dalla Società stessa o di cui essa detiene certificati di deposito; o
 - (b) tutte le Azioni di una particolare categoria.

La cancellazione di tutte le Azioni di una certa categoria richiederà la previa approvazione dell'assemblea dei titolari delle Azioni della categoria interessata.

- 10.3. La riduzione del valore nominale delle Azioni, con o senza rimborso, deve essere effettuata per il medesimo importo con riferimento a tutte le Azioni. Sarà possibile derogare a tale previsione per distinguere tra categorie di Azioni. In tal caso, ai fini della riduzione del valore nominale delle Azioni di una particolare categoria sarà necessaria la previa approvazione dell'assemblea dei titolari delle Azioni della categoria interessata.
- 10.4. La riduzione del capitale emesso della Società è inoltre soggetta alle disposizioni degli articoli 2:99 e 2:100 del Codice Civile olandese.

Articolo 11. Cessione delle Azioni.

- 11.1. La cessione dei diritti che un Azionista detiene in relazione alle Azioni Ordinarie registrate nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario deve aver luogo in conformità alle disposizioni della normativa applicabile al Sistema di Gestione Accentrata Ordinario di riferimento.
- 11.2. La cessione delle Azioni non registrate nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario richiede un apposito atto destinato a tale scopo e, salvo il caso in cui la Società stessa sia parte di tale atto giuridico, il riconoscimento scritto della cessione da parte della Società. Tale riconoscimento deve essere effettuato nell'atto di trasferimento ovvero in una dichiarazione separata, avente data certa di riconoscimento dell'atto di trasferimento, ovvero in una copia conforme o in un estratto autenticato da notaio o dal cessionario. La notifica di tale atto o copia o estratto alla Società è parificata al riconoscimento.
- 11.3. Il trasferimento delle Azioni Ordinarie dal Sistema di Gestione Accentrata Ordinario è soggetto alle limitazioni contenute nelle disposizioni della normativa applicabile al relativo Sistema di Gestione Accentrata Ordinario ed è ulteriormente soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. Usufrutto, Pegno e Certificati di Deposito in relazione alle Azioni.

- 12.1. Le disposizioni degli Articoli 11.1 e 11.2 si applicano in via analogica alla costituzione o alla cessione di un diritto di usufrutto sulle Azioni. Il diritto di voto inerente alle Azioni Ordinarie gravate da usufrutto può spettare all'usufruttuario. Gli Azionisti, con o senza diritti di voto, e l'usufruttuario con diritti di voto, hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti. L'usufruttuario che non sia titolare di diritti di voto non ha diritto a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 12.2. Le disposizioni degli Articoli 11.1 e 11.2 si applicano in via analogica anche alla costituzione di un diritto di pegno sulle Azioni. È inoltre possibile costituire sulle Azioni un pegno senza spossessamento: in tal caso, l'articolo 3:239 del Codice Civile olandese si applica in via analogica. Il diritto di voto inerente alle Azioni Ordinarie gravate da pegno può spettare al creditore pignoratizio. Gli Azionisti, con o senza diritti di voto, e il creditore pignoratizio che sia titolare dei diritti di voto, sono legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti. Il creditore pignoratizio che non sia titolare di diritti di voto non ha diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 12.3. I titolari di certificati di deposito delle Azioni non hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Articolo 13. Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale.

- 13.1. In caso di conflitto tra le disposizioni che regolano le Azioni a Voto Speciale di cui al presente Articolo 13 e qualsiasi altra disposizione del presente Capitolo 3, il presente Articolo 13 prevarrà. I poteri conferiti dal presente Statuto all'assemblea di categoria dei titolari delle Azioni a Voto

Speciale saranno efficaci esclusivamente qualora e nella misura in cui siano state emesse una o più categorie di Azioni a Voto Speciale e le medesime non siano detenute dalla Società o dalla società veicolo ai sensi dell'Articolo 13.6 né siano soggette all'obbligo di cessione di cui all'Articolo 13.7.

- 13.2. Il Consiglio di Amministrazione adotterà i termini e le condizioni generali applicabili alle Azioni a Voto Speciale. Tali termini e condizioni, come di volta in volta approvati e modificati, sono di seguito definiti i **Termini delle SVS**. Tali Termini delle SVS possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque che eventuali modifiche sostanziali e non meramente tecniche saranno subordinate all'approvazione dell'Assemblea Generale, salvo che si tratti di modifiche richieste per garantire la conformità con le leggi applicabili e con i regolamenti di quotazione.
- 13.3. Le Azioni a Voto Speciale non danno diritto a diritti di opzione sulle Azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e non sussiste alcun diritto di opzione in relazione all'emissione di Azioni a Voto Speciale.
- 13.4. La Società manterrà una riserva di capitale separata (la **Riserva di Capitale Speciale**) al fine di liberare le Azioni a Voto Speciale. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad aumentare o ridurre la Riserva di Capitale Speciale a valere sulle, o in favore delle, riserve della Società. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida in tal senso, le Azioni a Voto Speciale possono essere emesse a valere sulla Riserva di Capitale Speciale invece che a fronte di un effettivo pagamento delle Azioni interessate.
- 13.5. Tuttavia, il titolare delle Azioni a Voto Speciale emesse a valere sulla Riserva di Capitale Speciale può in qualsiasi momento sostituire il versamento a carico della Riserva di Capitale Speciale effettuando il pagamento effettivo alla Società con riferimento alle Azioni interessate (in conformità alle istruzioni di pagamento fornite dal Consiglio di Amministrazione a richiesta) per un importo pari al valore nominare di tali Azioni. Dalla data di incasso da parte della Società di tale pagamento effettivo, l'importo relativo all'emissione delle Azioni che era stato originariamente imputato alla Riserva di Capitale Speciale sarà nuovamente versato nella Riserva di Capitale Speciale. Le Azioni a Voto Speciale esistenti, che dopo essere state acquisite dalla Società, sono trasferite da quest'ultima alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, non saranno considerate Azioni a Voto Speciale non liberate in conformità al presente Articolo 13.5.
- 13.6. Le Azioni a Voto Speciale possono essere emesse e cedute a soggetti che abbiano espressamente concordato con la Società in forma scritta di aderire ai Termini delle SVS e che soddisfino quanto previsto dai medesimi. Le Azioni a Voto Speciale possono anche essere cedute alla Società e a una società veicolo designata dal Consiglio di Amministrazione che abbia espressamente convenuto con la Società in forma scritta di agire in qualità di depositaria delle Azioni a Voto Speciale e di non esercitare alcun diritto di voto connesso alle Azioni a Voto Speciale che possa detenere. Le Azioni a Voto Speciale non possono essere emesse o cedute ad altri soggetti.
- 13.7. Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto o (iii) sia divenuto oggetto di un evento per cui il controllo su tale soggetto venga acquisito da un altro soggetto, il tutto come meglio indicato nei Termini delle SVS, deve trasferire le proprie Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui sia diversamente previsto nei Termini delle SVS. Qualora e nella misura in cui un Azionista violi tale obbligo, i diritti di voto, il diritto di partecipare all'Assemblea Generale e qualsiasi diritto a distribuzioni in relazione alle Azioni a Voto Speciale che devono essere trasferiti in tale senso, verranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a eseguire il trasferimento per conto dell'Azionista interessato.

- 13.8. Le Azioni a Voto Speciale possono anche essere cedute volontariamente alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6. L'Azionista che intenda effettuare tale cessione volontaria dovrà inoltrare, per mezzo del proprio intermediario, alla Società una richiesta scritta in tal senso, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. In tale richiesta, l'Azionista dovrà indicare il numero e la categoria di Azioni a Voto Speciale che il richiedente intende cedere. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi, dovrà comunicare al richiedente il soggetto al quale potrà cedere le Azioni a Voto Speciale interessate.
- 13.9. Le Azioni a Voto Speciale non potranno essere costituite in pegno. Non potranno essere emessi certificati di deposito per le Azioni a Voto Speciale.
- 13.10. Ciascuna Azione a Voto Speciale A potrà essere convertita in un'Azione a Voto Speciale B e ciascuna Azione a Voto Speciale B potrà essere convertita in un'Azione a Voto Speciale C. Ciascuna Azione a Voto Speciale A o Azione a Voto Speciale B verrà automaticamente convertita in un'Azione a Voto Speciale B o in un'Azione a Voto Speciale C (a seconda del caso) in seguito all'emissione di una dichiarazione di conversione da parte della Società. La Società emetterà una dichiarazione di conversione qualora e nel caso in cui un Azionista abbia diritto alle Azioni a Voto Speciale B o alle Azioni a Voto Speciale C, come meglio indicato nei Termini delle SVS. La differenza tra il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A o delle Azioni a Voto Speciale B convertite e le nuove Azioni a Voto Speciale B o le nuove Azioni a Voto Speciale C sarà imputata alla Riserva di Capitale Speciale.
- 13.11. Al fine di incoraggiare la partecipazione dell'azionariato con orientamento a lungo termine, in modo da rinforzare la stabilità della Società e il migliore allineamento degli interessi a lungo termine degli azionisti e del *management* della Società, il Consiglio di Amministrazione può decidere di fornire a tutti i titolari di Azioni a Voto Speciale C il diritto di convertire ciascuna delle loro Azioni a Voto Speciale C, congiuntamente alle corrispondenti Azione Ordinarie, in una azione speciale ordinaria che dia diritto fino a venti (20) voti per ciascuna azione speciale ordinaria. Resta inteso che, in conformità alle delibere degli organi societari competenti, il diritto di conversione sarà esercitabile entro un periodo di tempo predeterminato e le azioni speciali ordinarie potranno anche essere non ammesse alla quotazione e soggette a taluni limiti di trasferimento.
- Il Consiglio di Amministrazione può adottare la predetta delibera solamente a seguito dell'ottenimento dell'approvazione dell'Assemblea Generale che (i) permetta al Consiglio di Amministrazione di adottare tale delibera, e (ii) modifichi lo statuto della Società prevedendo l'introduzione di una nuova classe di azioni speciali ordinarie e il meccanismo di conversione. L'approvazione dell'Assemblea Generale richiede solamente il voto di almeno la maggioranza del capitale sociale emesso della Società. Ai sensi dell'articolo 4.3, l'autorizzazione della convertibilità e l'autorizzazione di tale nuova classe di azioni non richiederà l'approvazione di alcun particolare gruppo o classe di Azionisti.

CAPITOLO 4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Articolo 14. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

- 14.1. La Società avrà un consiglio di amministrazione, composto da almeno tre (3) amministratori e al massimo quindici (15) amministratori, comprensivo di entrambi: amministratori che abbiano la responsabilità della gestione quotidiana della Società (amministratori esecutivi) e amministratori che non abbiano tale responsabilità quotidiana (amministratori non esecutivi). Il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza sarà responsabile per la strategia della Società.

- 14.2. Il numero complessivo degli Amministratori, nonché il numero degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori Non-Esecutivi, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 14.3. Possono essere Amministratori Non-Esecutivi esclusivamente persone fisiche.

Articolo 15. Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori.

- 15.1. Gli Amministratori saranno nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti. Gli Amministratori saranno nominati quali Amministratori Esecutivi ovvero quali Amministratori Non-Esecutivi.
- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione da parte del Consiglio di Amministrazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti può privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora la designazione vincolante non venga privata del carattere vincolante, il soggetto nominato sarà considerato nominato. Qualora la designazione venga privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante, e il presente articolo 15.2 si applicherà nuovamente.
- 15.3. All'Assemblea Generale degli Azionisti, i voti relativi alla nomina di un Amministratore possono essere espressi esclusivamente per i candidati che figurano nell'ordine del giorno dell'assemblea o nelle relative note illustrative.
- 15.4. Nella designazione per la nomina di un Amministratore sarà indicata l'età e la posizione che detiene o ha detenuto il candidato, nella misura in cui siano informazioni rilevanti per l'adempimento delle proprie funzioni di Amministratore. La designazione deve indicare le motivazioni su cui si basa.
- 15.5. La designazione indicherà altresì la durata dell'incarico del candidato. La durata dell'incarico degli Amministratori non può eccedere un periodo massimo di quattro anni per volta. L'Amministratore che cessa l'incarico in ragione dello spirare della sua carica è immediatamente legittimato a essere nuovamente nominato.
- 15.6. Ciascun Amministratore può essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, salvo che su proposta del Consiglio di Amministrazione, richiede una maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere un Amministratore Esecutivo. Una sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione può essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 15.7. Qualsiasi sospensione può essere estesa una o più volte, ma non può protrarsi per più di tre mesi complessivi. Qualora, al termine di tale periodo, non sia stata adottata alcuna decisione in merito alla cessazione della sospensione o alla revoca, la sospensione cesserà.

Articolo 16. Remunerazione degli Amministratori.

- 16.1. La Società deve adottare una politica sulla remunerazione degli Amministratori. Tale politica è stabilita dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, senza che alcun *quorum* costitutivo sia richiesto; il Consiglio di Amministrazione presenterà una proposta a tal fine. Gli Amministratori Esecutivi non possono partecipare alla discussione e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione a tal proposito.
- 16.2. Il potere per stabilire la remunerazione e le altre condizioni dell'incarico degli Amministratori spetta al Consiglio di Amministrazione, con la dovuta osservanza della politica sulla remunerazione prevista dall'Articolo 16.1 e dalle disposizioni di legge applicabili. Gli Amministratori Esecutivi non possono prendere parte alla discussione e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione in relazione alla remunerazione degli Amministratori Esecutivi.

- 16.3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti i piani per l'emissione delle Azioni Ordinarie o la concessione dei diritti per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in favore degli Amministratori. I piani dovranno almeno specificare il numero delle Azioni Ordinarie e i diritti per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie che possono essere assegnati agli Amministratori e i criteri applicabili per l'assegnazione e ogni eventuale modifica connessa.
- 16.4. La mancata approvazione richiesta ai sensi dell'Articolo 16.3 non pregiudicherà il potere di rappresentanza della Società del Consiglio di Amministrazione.
- 16.5. Gli Amministratori hanno diritto a un indennizzo da parte della Società e alla polizza assicurativa D&O, in conformità all'Articolo 24.

Articolo 17. Funzioni generali del Consiglio di Amministrazione.

- 17.1. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della Società. Nell'esercizio dei propri doveri, gli Amministratori devono essere guidati dagli interessi della Società e del *business* ad essa connesso.
- 17.2. Ciascun Amministratore è responsabile dell'andamento generale della Società.

Articolo 18. Attribuzione delle funzioni all'interno del Consiglio di Amministrazione; Segretario Generale.

- 18.1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, dovrà essere un Amministratore Non-Esecutivo designato dal Consiglio di Amministrazione e avrà il titolo di "Presidente". Il Consiglio di Amministrazione può designare uno o più Amministratori quali vice-presidenti del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. Dovere degli Amministratori Non-Esecutivi è di vigilare sull'adempimento dei doveri da parte degli Amministratori Esecutivi, nonché sull'andamento generale della Società e del *business* ad essa connesso. Agli Amministratori Non-Esecutivi spettano inoltre i doveri assegnati loro ai sensi di legge e del presente Statuto.
- 18.3. Un Amministratore Esecutivo, designato dal Consiglio di Amministrazione, sarà l'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire altri titoli agli Amministratori.
- 18.4. Gli specifici doveri dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori, se del caso, saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in forma scritta.
- 18.5. Nella misura consentita dalla legge olandese, il Consiglio di Amministrazione può assegnare e delegare taluni doveri e poteri a singoli Amministratori e/o comitati, inclusi il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazione e Nomine. Ciò può anche comprendere una delega dei poteri decisionali, a condizione che ciò sia previsto in forma scritta. L'Amministratore, ovvero il comitato, a cui siano delegati tali poteri del Consiglio di Amministrazione deve osservare le disposizioni stabilite in proposito dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario generale e sarà autorizzato a sostituirlo in qualsiasi momento. Il segretario generale ha i doveri e i poteri ad esso conferiti in virtù del presente Statuto o di una delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza di un segretario generale, le sue funzioni e i suoi poteri vengono esercitati da un sostituto, se designato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Articolo 19. Rappresentanza.

- 19.1. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a rappresentare la Società.
- 19.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare funzionari con poteri di rappresentanza generali o limitati. Ciascuno di tali funzionari, singolarmente o congiuntamente con uno o più ulteriori

funzionari o membri del Consiglio di Amministrazione, può rappresentare la Società. Ciascuno di tali funzionari dovrà rappresentare la Società con la dovuta osservanza delle limitazioni relative ai propri poteri. Le qualifiche di tali funzionari saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20. Riunioni; Processo decisionale.

- 20.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o l'Amministratore Delegato. Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato. I verbali del consiglio devono essere conservati.
- 20.2. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Ciascun Amministratore può esprimere un voto. Il Consiglio di Amministrazione può individuare tipologie di delibere soggette a requisiti che si discostino da quanto precede. Tali tipologie di delibere e la natura del loro scostamento devono essere specificati chiaramente e in forma scritta.
- 20.3. Le decisioni adottate nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide esclusivamente se presente o rappresentata la maggioranza degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare tipologie di delibere soggette a requisiti che si discostino da quanto precede. Tali tipologie di delibere e la natura del loro scostamento devono essere specificati chiaramente e in forma scritta.
- 20.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante riunione degli Amministratori presenti personalmente o tramite *conference call*, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, a condizione che tutti gli Amministratori partecipanti a tale riunione siano in grado di comunicare tra loro simultaneamente. La partecipazione a una riunione, tenuta in una delle modalità che precedono, sarà ritenuta quale presenza a tale riunione.
- 20.5. Per l'adozione di una delibera con modalità diverse dalla riunione, è necessario che la proposta venga sottoposta a tutti gli Amministratori, nessuno di essi si sia opposto alla modalità prescelta per l'adozione di una delibera e la maggioranza degli Amministratori, richiesta ai sensi dell'Articolo 20.2, abbia espressamente acconsentito alla relativa modalità di adozione delle delibere.
- 20.6. Soggetti terzi possono fare affidamento su una dichiarazione scritta da parte del Presidente, dell'Amministratore Delegato o del segretario generale con riferimento alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione o da un comitato dello stesso. In caso di delibera adottata da un comitato, i soggetti terzi possono altresì fare affidamento su una dichiarazione scritta da parte del presidente di tale comitato.
- 20.7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e in relazione all'adozione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore può essere rappresentato esclusivamente da un altro Amministratore, autorizzato in forma scritta.
- 20.8. Il Consiglio di Amministrazione può adottare ulteriori regole in relazione ai metodi di funzionamento e al processo decisionale.

Articolo 21. Conflitti di Interessi.

- 21.1. Un Amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi di cui all'Articolo 21.2 o che abbia un interesse che paia possa dare luogo a tale conflitto di interessi (entrambi un **(potenziale) conflitto di interessi**) deve dichiarare la natura e la portata di tale interesse agli altri Amministratori.
- 21.2. Un Amministratore non può partecipare alla delibera o al processo decisionale all'interno del Consiglio di Amministrazione qualora in relazione alla materia di cui trattasi abbia un interesse

personale diretto o indiretto in conflitto con gli interessi della Società e del *business* ad essa connesso. Tale divieto non si applica se il conflitto di interessi riguardi tutti gli Amministratori e in tal caso, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione manterrà i propri poteri.

- 21.3. Il conflitto di interessi di cui all'Articolo 21.2 si ravvisa esclusivamente nel caso in cui si ritenga che l'Amministratore non sia in grado di agire nell'interesse della Società e del *business* ad essa connesso con il livello di integrità e obiettività richiesto. Qualora sia proposta un'operazione in cui, oltre alla Società anche una società affiliata abbia un interesse, il solo fatto che un Amministratore rivesta qualsiasi carica o altra funzione nella società affiliata interessata o in altra società affiliata, sia la carica o la funzione sia remunerata o meno, non costituisce un conflitto di interessi di cui all'Articolo 21.2.
- 21.4. L'Amministratore che in relazione a un (potenziale) conflitto di interessi non eserciti determinati doveri e poteri sarà considerato un Amministratore che non è in grado di svolgere i propri doveri (*belet*).
- 21.5. Un (potenziale) conflitto di interessi non pregiudica il potere di rappresentanza della Società di cui all'Articolo 19.1.

Articolo 22. Seggi vacanti e incapacità di agire.

- 22.1. Per ciascun seggio vacante in seno al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può decidere che questo venga temporaneamente occupato da un soggetto (in qualità di sostituto temporaneo) designato dal Consiglio di Amministrazione. I soggetti che possono essere designati a tal fine includono gli *ex* Amministratori (indipendentemente dalle motivazioni di cessazione della carica da Amministratore).
- 22.2. Qualora e sino a quando uno o più seggi in seno al Consiglio di Amministrazione siano vacanti, la gestione della Società sarà delegata temporaneamente al soggetto o ai soggetti che (in qualità di sostituti temporanei o meno) ricoprono una carica nel Consiglio di Amministrazione.
- 22.3. Qualora il seggio di uno o più Amministratori Esecutivi siano vacanti, il Consiglio di Amministrazione può delegare temporaneamente le funzioni e i poteri di un Amministratore Esecutivo a un Amministratore Non-Esecutivo.
- 22.4. Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o per altre ragioni, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti non sia più in carica, un'Assemblea Generale degli Azionisti verrà convocata con urgenza dagli Amministratori ancora in carica al fine di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il mandato di tutti gli Amministratori che non sono stati nuovamente nominati durante l'Assemblea Generale degli Azionisti sarà considerato cessato alla conclusione della relativa assemblea. In tal caso al Consiglio di Amministrazione non spetterà alcun diritto di designazione vincolante di cui all'Articolo 15.2.
- 22.5. Nel determinare la misura in cui i membri del Consiglio di Amministrazione siano presenti o rappresentati, acconsentano a una data modalità di adozione delle delibere, o esprimano il proprio voto, i sostituti temporanei verranno computati e non saranno tenuti in considerazione i seggi vacanti per i quali nessun sostituto temporaneo è stato designato.
- 22.6. Ai fini del presente Articolo 22, il seggio di un Amministratore che non sia in grado di svolgere le proprie funzioni (*belet*) sarà considerato quale seggio vacante.

Articolo 23. Approvazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.

- 23.1. Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'approvazione dell'Assemblea Generale per delibere che possono comportare modifiche rilevanti all'identità e alle caratteristiche della Società o del suo *business*, in ogni caso, in relazione a:
- (a) il trasferimento a terzi (sostanzialmente) integrale del *business* della Società;
 - (b) la sottoscrizione o la risoluzione di accordi di collaborazione a lungo termine tra la Società o una società controllata (*dochtermaatschappij*) e un altro ente o società ovvero un socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di una società di persone, ove tale collaborazione o risoluzione sia di fondamentale importanza per la Società;
 - (c) l'acquisto o la disposizione da parte della Società o di una sua controllata (*dochtermaatschappij*) di una partecipazione nel capitale sociale di una società qualora il suo valore sia almeno pari a un terzo dell'attivo della Società come risultante dallo stato patrimoniale e note integrative o, ove la Società predisponga un bilancio consolidato, dall'ultimo bilancio consolidato e note integrative adottati dalla Società sugli ultimi risultati annuali.
- 23.2. Le mancate approvazioni richieste ai sensi dell'Articolo 23.1 non pregiudicheranno il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione o dei propri membri.

Articolo 24. Manleva e Assicurazione.

- 24.1. Nella misura consentita dalla legge, la Società manterrà indenne e manlevato ciascun Amministratore, attualmente in carica o cessato (ciascuno, esclusivamente ai fini del presente Articolo 24, un **Soggetto Indennizzabile**), per qualsiasi responsabilità, pretesa, pronuncia, sanzione o penale (**Pretese**) eventualmente subita dal Soggetto Indennizzabile a seguito di eventuali azioni, indagini o procedimenti civili, penali o amministrativi previsti, in corso o conclusi (ciascuno, un'**Azione Legale**), di o promosso da qualsiasi parte che non sia la Società stessa o da una società del gruppo (*groepsmaatschappij*), in relazione a eventuali atti o omissioni relativi alla sua capacità in quanto Soggetto Indennizzabile.
- 24.2. Il Soggetto Indennizzabile non sarà manlevato in relazione a Pretese che si riferiscano al conseguimento di fatto di profitti personali, vantaggi o remunerazioni cui non aveva legittimamente diritto, o qualora il Soggetto Indennizzabile sia ritenuto responsabile per dolo (*opzet*) o colpa grave (*bewuste roekeloosheid*).
- 24.3. La Società provvederà a proprie spese a stipulare un'adeguata copertura assicurativa che copra le eventuali Pretese nei confronti di Amministratori attualmente in carica e cessati (**Assicurazione D&O**), a meno che tale assicurazione non possa essere ottenuta a condizioni ragionevoli.
- 24.4. Eventuali spese (incluse ragionevoli spese legali e processuali) (congiuntamente, le **Spese**) sostenute dal Soggetto Indennizzabile in relazione a qualsiasi Azione Legale saranno liquidate o rimborsate dalla Società, a condizione che il Soggetto Indennizzabile si impegni per iscritto a restituire tali Spese qualora l'autorità giudiziaria competente statuisca, con sentenza passata in giudicato, che il Soggetto Indennizzabile non sia legittimato a essere risarcito. Le Spese includeranno eventuali responsabilità fiscali cui il Soggetto Indennizzabile potrebbe essere soggetto all'esito dell'indennizzo.
- 24.5. Anche in caso di Azione Legale promossa nei confronti del Soggetto Indennizzabile da parte della Società stessa o di una società del gruppo (*groepsmaatschappijen*), la Società liquiderà o rimborserà al Soggetto Indennizzabile le spese legali e processuali ragionevolmente sostenute, a condizione che il Soggetto Indennizzabile si impegni per iscritto a rimborsare tali spese e costi qualora l'autorità giudiziaria competente, con sentenza passata in giudicato, decida in favore della Società o della relativa società del gruppo (*groepsmaatschappij*) anziché del Soggetto Indennizzabile.

- 24.6. Il Soggetto Indennizzabile non può assumere alcun obbligo personale di carattere finanziario nei confronti di terzi, né stipulare alcun accordo transattivo, senza il previo consenso scritto della Società. La Società e il Soggetto Indennizzabile compiranno ogni ragionevole sforzo per cooperare al fine di concordare una strategia difensiva in relazione a eventuali Pretese, fermo restando che in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra la Società e il Soggetto Indennizzabile, quest'ultimo si atterrà alle indicazioni fornite dalla Società a propria esclusiva discrezione, al fine di beneficiare del diritto di indennizzo di cui al presente Articolo 24.
- 24.7. L'indennizzo previsto al presente Articolo 24 non si applica nel caso in cui le Pretese vengano rimborsate dalle compagnie di assicurazione.
- 24.8. Il presente Articolo 24 può essere modificato senza il consenso del Soggetto Indennizzabile. Tuttavia, le disposizioni ivi previste continueranno in ogni caso ad applicarsi alle Pretese e/o Spese sostenute in relazione ad atti o omissioni da parte del Soggetto Indennizzabile durante i periodi di efficacia del presente Articolo.

CAPITOLO 5. BILANCIO ANNUALE; UTILI E DISTRIBUZIONI.

Articolo 25. Esercizio Finanziario e Bilancio Annuale.

- 25.1. L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare.
- 25.2. Annualmente, non oltre quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio annuale e depositarlo presso la propria sede per consentirne la verifica da parte degli Azionisti e gli altri soggetti autorizzati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti. Entro il medesimo termine, il Consiglio di Amministrazione deve altresì depositare la relazione del Consiglio di Amministrazione per consentirne la verifica agli Azionisti e agli altri soggetti autorizzati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 25.3. Il bilancio annuale deve essere sottoscritto dagli Amministratori. Nel caso in cui manchi la firma di uno o più Amministratori, ciò dovrà essere indicato e sarà necessario fornire le motivazioni di tale omissione.
- 25.4. La Società deve garantire che il bilancio annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le informazioni aggiuntive ai sensi di legge siano conservati/e presso la propria sede a partire dalla data di convocazione dell'annuale Assemblea Generale degli Azionisti. Gli Azionisti e gli altri soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti potranno esaminare i documenti in tale luogo e ottenerne una copia senza costi aggiuntivi.
- 25.5. Il bilancio annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le informazioni aggiuntive ai sensi di legge sono inoltre soggetti alle disposizioni del Volume 2, Capitolo 9 del Codice Civile olandese.
- 25.6. La lingua del bilancio annuale e della relazione del Consiglio di Amministrazione sarà la lingua inglese.

Articolo 26. Revisore Indipendente.

- 26.1. L'Assemblea Generale degli Azionisti incaricherà una società di revisione, come indicato all'articolo 2:393, paragrafo 1 del Codice Civile olandese (il **Revisore Indipendente**) per la disamina del bilancio annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2:393, paragrafo 3 del Codice Civile olandese. In caso di mancata nomina del Revisore Indipendente da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti, l'incarico sarà svolto dal Consiglio di Amministrazione.
- 26.2. Il Revisore Indipendente è autorizzato a esaminare tutti i libri sociali e i documenti e ha il divieto di divulgare qualsiasi informazione in essi mostrata o comunicata allo stesso in relazione all'attività

della Società salvo ove richiesto al fine di adempiere al proprio mandato. La sua remunerazione è a carico della Società.

- 26.3. Il Revisore Indipendente presenterà al Consiglio di Amministrazione una relazione in merito al proprio esame. Tale relazione dovrà quantomeno includere le proprie considerazioni in merito all'affidabilità e alla continuità del sistema automatizzato di trattamento dei dati.
- 26.4. Il Revisore Indipendente redigerà una relazione in merito ai risultati della propria revisione sull'esattezza del bilancio annuale.
- 26.5. Il bilancio annuale non può essere adottato qualora l'Assemblea Generale non sia stata in grado di esaminare la relazione del Revisore Indipendente, che deve essere allegata al bilancio annuale, salvo che non venga specificata la motivazione giuridica di tale omissione.

Articolo 27. Approvazione del Bilancio Annuale e Manleva.

- 27.1. Il bilancio annuale sarà sottoposto all'Assemblea Generale per approvazione.
- 27.2. All'Assemblea Generale degli Azionisti in cui sia stata deliberata l'approvazione del bilancio annuale, sarà proposta separatamente la manleva degli Amministratori dalle responsabilità derivanti dalle loro funzioni, nella misura in cui l'esercizio di tali funzioni sia riflesso nel bilancio annuale o altrimenti comunicato all'Assemblea Generale prima dell'approvazione del bilancio annuale.

Articolo 28. Riserve, Utili e Distribuzioni.

- 28.1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli utili realizzati nel corso dell'esercizio finanziario siano integralmente o parzialmente destinati all'incremento e/o alla costituzione di riserve.
- 28.2. Dagli utili rimanenti a seguito dell'applicazione dell'Articolo 28.1, con riferimento all'esercizio finanziario di riferimento, in primo luogo e per quanto possibile, è previsto che sia corrisposto un dividendo pari all'uno per cento (1%) dell'ammontare effettivamente pagato per le Azioni a Voto Speciale ai sensi dell'Articolo 13:5. Il pagamento di tali dividendi sarà effettuato solo in relazione alle Azioni a Voto Speciale per le quali siano stati effettuati tali pagamenti effettivi. I pagamenti effettivi eseguiti durante l'esercizio finanziario cui i dividendi fanno riferimento, non saranno tenuti in considerazione. Non saranno eseguite ulteriori distribuzioni in relazione alle Azioni a Voto Speciale. Nel caso in cui, in un esercizio finanziario, non vengano realizzati utili o gli utili siano insufficienti a consentire le distribuzioni previste nelle precedenti frasi, il disavanzo non sarà corrisposto a valere sugli utili realizzati negli esercizi finanziari successivi.
- 28.3. Gli utili rimanenti a seguito dell'applicazione degli Articoli 28.1 e 28.2 saranno messi a disposizione dell'Assemblea Generale a beneficio dei titolari delle Azioni Ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione effettuerà una proposta a tal fine. La proposta di corrispondere dividendi ai titolari delle Azioni Ordinarie sarà trattata quale punto separato rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 28.4. Le distribuzioni dalle riserve distribuibili della Società saranno effettuate ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione e non richiederanno una delibera da parte dell'Assemblea Generale.
- 28.5. Il Consiglio di Amministrazione può effettuare una o più distribuzioni di acconti ai titolari delle Azioni, a condizione che un bilancio intermedio non oggetto di revisione sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione attesti la sussistenza del requisito previsto dall'Articolo 28.10 in merito alla situazione patrimoniale della Società.
- 28.6. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che la distribuzione in relazione alle Azioni Ordinarie non avvenga in denaro, bensì sotto forma di Azioni Ordinarie, o decidere che i titolari delle Azioni Ordinarie dispongano della facoltà scegliere di ricevere una distribuzione in denaro e/o sotto forma

di Azioni Ordinarie, derivante dagli utili e/o a valere sulle riserve, a condizione che al Consiglio di Amministrazione sia conferita delega in tal senso dall'Assemblea Generale ai sensi dell'Articolo 6.2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire le condizioni applicabili alle predette possibilità.

- 28.7. La politica della Società in relazione alle riserve e ai dividendi dovrà essere stabilita e può essere modificata dal Consiglio di Amministrazione. L'adozione e ogni successiva modifica alla politica sulle riserve e i dividendi sarà trattata e rendicontata in sede di Assemblea Generale con un separato punto all'ordine del giorno.
- 28.8. Non saranno effettuati pagamenti in relazione ad Azioni proprie e le stesse non verranno conteggiate nel calcolo delle assegnazioni e dei diritti alle distribuzioni.
- 28.9. Tutte le distribuzioni possono essere effettuate, su decisione del Board, o in Euro o in qualsivoglia altra valuta.
- 28.10. Le distribuzioni possono essere effettuate esclusivamente nella misura in cui il patrimonio netto della Società sia superiore all'ammontare del capitale sociale emesso, incrementato dalle riserve che devono essere mantenute ai sensi di legge e del presente Statuto.

Articolo 29. Pagamento e Diritto alle Distribuzioni.

I dividendi e le altre distribuzioni saranno corrisposti in base a una delibera del Consiglio di Amministrazione entro quattro settimane dall'approvazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione stabilisca una diversa data per tale pagamento o distribuzione (a seconda del caso). Quanto alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Speciale potranno essere stabilite date di pagamento diverse.

CAPITOLO 6. L'ASSEMBLEA GENERALE.

Articolo 30. Assemblea Generale degli Azionisti Annuale e Straordinaria.

- 30.1. Annualmente, purché entro la fine del mese di giugno, si terrà l'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 30.2. L'ordine del giorno di tale assemblea includerà le seguenti materie oggetto di discussione o approvazione:
 - (a) discussione in merito alla relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - (b) discussione e approvazione del bilancio annuale;
 - (c) proposta di distribuzione di dividendi (se del caso);
 - (d) nomina degli Amministratori (se del caso);
 - (e) nomina del Revisore Indipendente (se del caso);
 - (f) altre materie sottoposte a discussione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e comunicate con la debita osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto, quali ad esempio (i) la manleva dalle responsabilità degli Amministratori; (ii) la discussione della politica in merito alle riserve e ai dividendi; (iii) la designazione del Consiglio di Amministrazione quale organo autorizzato all'emissione delle Azioni; e/o (iv) l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto di Azioni proprie da parte della Società.
- 30.3. Ulteriori Assemblee Generali degli Azionisti si terranno ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2:108a, 2:110, 2:111 e 2:112 del Codice Civile olandese.

Articolo 31. Convocazione e Ordine del Giorno delle Assemblee.

- 31.1. L'Assemblea Generale degli Azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
- 31.2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fornito con il dovuto rispetto del preavviso previsto dalla legge pari a quarantadue (42) giorni.

- 31.3. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà indicare:
- (a) le materie oggetto di discussione;
 - (b) il luogo e l'orario dell'assemblea;
 - (c) i requisiti di partecipazione all'assemblea di cui agli Articoli 35.2 e 35.3, nonché le informazioni di cui all'Articolo 36.3 (ove applicabile); e
 - (d) l'indirizzo del sito internet della Società,
- e tutte le informazioni eventualmente richieste ai sensi di legge.
- 31.4. Ulteriori comunicazioni che debbano essere rivolte all'Assemblea Generale ai sensi del presente Statuto potranno essere effettuate includendole nell'avviso di convocazione, oppure in un documento depositato presso la sede della Società per la disamina, a condizione che se ne faccia menzione nell'avviso di convocazione stesso.
- 31.5. Gli Azionisti e/o gli altri soggetti legittimati a presenziare all'Assemblea Generale degli Azionisti, i quali, singolarmente o congiuntamente, soddisfano i requisiti di cui all'Articolo 2:114a, paragrafo 2 del Codice Civile olandese avranno il diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Azionisti, fermo che le motivazioni di tale richiesta devono essere indicate nella stessa e che la richiesta debba essere ricevuta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato in forma scritta almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 31.6. L'avviso di convocazione avverrà secondo la modalità prevista dall'Articolo 38.

Articolo 32. Luogo delle Assemblee.

Le Assemblee Generali degli Azionisti si terranno ad Amsterdam o Haarlemmermeer (incluso l'aeroporto Schiphol), a discrezione di coloro i quali convocano l'assemblea.

Articolo 33. Presidente dell'Assemblea.

- 33.1. Le Assemblee Generali degli Azionisti saranno presiedute dal Presidente o dal suo sostituto. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può nominare un soggetto diverso a presiedere l'assemblea. Il presidente dell'assemblea avrà tutti i necessari poteri che egli possa ritenere necessari per garantire il corretto e puntuale svolgimento dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 33.2. Qualora non venga stabilita la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'Articolo 33.1, l'assemblea stessa provvederà a eleggere un presidente, a condizione che, sino al momento in cui tale elezione non abbia avuto luogo, la presidenza sarà detenuta da un membro del Consiglio di Amministrazione designato a tal fine dagli Amministratori presenti all'assemblea.

Articolo 34. Verbali.

- 34.1. I verbali dell'Assemblea Generale degli Azionisti saranno conservati dal, o sotto la supervisione del, segretario generale, i quali saranno approvati dal presidente dell'assemblea e saranno sottoscritti a riprova dagli stessi.
- 34.2. Tuttavia, il presidente dell'assemblea può stabilire che venga redatto un verbale in forma notarile. In tal caso la firma congiunta del presidente sarà sufficiente.

Articolo 35. Diritti in sede di Assemblee e Ammissione.

- 35.1. Ciascun Azionista e ogni altro soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti è autorizzato a presenziare, intervenire e, nella misura consentita, esercitare il proprio diritto di voto in sede di Assemblea Generale degli Azionisti. Tali soggetti possono essere rappresentati da soggetti delegati per iscritto.

- 35.2. Per ciascuna Assemblea Generale degli Azionisti verrà fissata una data di riferimento ai sensi di legge (la *record date*), al fine di stabilire quali siano i soggetti legittimati a esprimere il proprio voto e quali i soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti. La *record date* è fissata al ventottesimo giorno antecedente la relativa Assemblea Generale. La modalità con cui i soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti possono registrarsi ed esercitare i propri diritti sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- 35.3. Un soggetto legittimato a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti o un suo delegato sarà ammesso all'assemblea soltanto se abbia informato la Società della propria intenzione di partecipare in forma scritta all'indirizzo e entro la data indicati nell'avviso di convocazione. Il delegato è tenuto altresì a fornire prova scritta del proprio mandato.
- 35.4. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stabilire che i diritti di voto e il diritto a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti possano essere esercitati mediante mezzi di comunicazione elettronici. In tal caso, sarà necessario che ciascun soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti, o suo delegato, possa essere identificato mediante mezzi di comunicazione elettronica, possa seguire la discussione e, ove applicabile, possa esercitare il proprio diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire che il mezzo di comunicazione elettronica utilizzato debba consentire a ciascun soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti o suo delegato di prendere parte alla discussione.
- 35.5. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori condizioni per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'Articolo 35.4, purché tali condizioni siano ragionevoli e necessarie per l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti e per l'affidabilità e sicurezza della comunicazione. Tali condizioni aggiuntive saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Quanto precede, tuttavia, non limita il potere del presidente dell'assemblea di adottare le misure ritenute più opportune al fine del regolare svolgimento dell'assemblea. I soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti si assumono ogni responsabilità in relazione a qualsiasi mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica utilizzati dagli stessi.
- 35.6. Il segretario generale preparerà un elenco delle presenze in relazione a ciascuna Assemblea Generale degli Azionisti. Con riferimento a ciascun soggetto partecipante o rappresentato avente diritto di voto, l'elenco delle presenze conterrà: il nominativo, il numero di voti esercitabili e, se del caso, il nominativo del proprio rappresentante. Inoltre, l'elenco delle presenze dovrà contenere le informazioni che precedono in relazione ai soggetti aventi diritti di voto che parteciperanno all'assemblea in conformità all'Articolo 35.4 o che abbiano espresso il proprio voto nella modalità prevista all'Articolo 36.3. Il presidente dell'assemblea può decidere che vengano inclusi nell'elenco delle presenze anche i nominativi e altre informazioni inerenti agli altri soggetti presenti. La Società è autorizzata ad applicare talune procedure di verifica ritenute ragionevolmente necessarie ad accertare l'identità dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti e, ove applicabile, l'identità e i poteri dei rappresentanti.
- 35.7. Gli Amministratori avranno il diritto di partecipare personalmente all'Assemblea Generale degli Azionisti e di intervenire. Essi avranno il diritto di esprimere il proprio parere nel corso dell'assemblea. Inoltre, il Revisore Indipendente della Società è autorizzato a partecipare e intervenire all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 35.8. Il presidente dell'assemblea deciderà in merito all'ammissione all'assemblea di soggetti diversi da quelli previsti al presente Articolo 35.
- 35.9. La lingua ufficiale delle Assemblee Generali degli Azionisti sarà la lingua inglese.

Articolo 36. Diritti di Voto e Adozione delle Delibere.

- 36.1. Ciascuna Azione Ordinaria dà diritto all'esercizio di un voto. Ciascuna Azione a Voto Speciale A dà diritto all'esercizio di un voto, ciascuna Azione a Voto Speciale B dà diritto all'esercizio di quattro voti e ciascuna Azione a Voto Speciale C dà diritto all'esercizio di nove voti.
- 36.2. All'Assemblea Generale degli Azionisti tutte le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo nei casi in cui ai sensi di legge o del presente Statuto sia necessaria una maggioranza più ampia. In caso di parità di voti, la delibera proposta verrà respinta.
- 36.3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che i voti espressi prima dell'Assemblea Generale degli Azionisti mediante mezzi di comunicazione elettronici o via posta, siano equiparati ai voti espressi durante l'Assemblea Generale. Tali voti non possono essere espressi prima della *record date* di cui all'Articolo 35.2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 35 l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti deve indicare la modalità con cui gli Azionisti possono esercitare i propri diritti prima dell'assemblea.
- 36.4. I voti in bianco e quelli non validi saranno ritenuti voti non espressi.
- 36.5. Il presidente dell'assemblea deciderà se e in quale misura i voti possano essere espressi oralmente, per iscritto, elettronicamente o per acclamazione.
- 36.6. Nel determinare quanti voti vengano espressi dagli Azionisti, quanti Azionisti siano presenti personalmente o rappresentati, ovvero in quale misura il capitale sociale emesso sia rappresentato, non verrà tenuto conto delle Azioni per le quali non può essere espresso alcun voto ai sensi di legge.

Articolo 37. Assemblee dei Titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Speciale.

- 37.1. Le assemblee dei titolari delle Azioni Ordinarie, delle Azioni a Voto Speciale A, delle Azioni a Voto Speciale B, o delle Azioni a Voto Speciale C (**Assemblee Speciali**) si terranno ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione le convochi. Le disposizioni degli Articoli da 31 a 36 si applicano in via analogica, salvo quanto diversamente previsto al presente Articolo 37.
- 37.2. Tutte le delibere delle Assemblee Speciali saranno adottate con la maggioranza assoluta dei voti espressi in relazione alle Azioni della relativa categoria, senza necessità di alcun *quorum* costitutivo. In caso di parità di voti, la delibera proposta verrà respinta.
- 37.3. Con riferimento a un'assemblea dei titolari di una categoria di Azioni non quotate, il termine per la convocazione di tale assemblea è di almeno quindici giorni e non si applica alcuna *record date*. Inoltre, qualora a tale Assemblea Speciale siano rappresentate tutte le Azioni in circolazione della relativa categoria, sarà possibile deliberare validamente anche nel mancato rispetto delle disposizioni dell'Articolo 37.1, purché tali deliberazioni vengano approvate all'unanimità.
- 37.4. Qualora l'Assemblea Generale adotti una delibera per la validità o l'attuazione della quale è richiesto il consenso dell'Assemblea Speciale, e qualora, nel momento dell'adozione di tale delibera in sede di Assemblea Generale, la maggioranza di cui all'Articolo 37.2 voti a favore della proposta interessata, il consenso della relativa Assemblea Speciale si intende accordato.

Articolo 38. Convocazioni e Avvisi.

- 38.1. La convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti sarà inviata in conformità ai requisiti di legge e ai requisiti regolamentari applicabili alla Società al fine della quotazione delle proprie Azioni sul relativo mercato azionario.
- 38.2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che gli Azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti vengano convocati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Società e/o mediante altri mezzi elettronici di pubblicazione, conformemente all'Articolo 38.1.

- 38.3. Le disposizioni del presente Articolo 38 si applicano in via analogica ad altre pubblicazioni, convocazioni e comunicazioni agli Azionisti e agli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.

CAPITOLO 7. MISCELLANEA.

Articolo 39. Legge Applicabile; Risoluzione delle Controversie.

- 39.1. L'organizzazione interna della Società e tutte le materie ad essa connesse sono disciplinate dal diritto olandese. Ciò include (i) la validità, nullità e le conseguenze giuridiche delle delibere degli organi societari; e (ii) i diritti e gli obblighi degli Azionisti e degli Amministratori in quanto tali.
- 39.2. Nella misura consentita dalla legge, le corti olandesi hanno la competenza in relazione alle materie di cui all'Articolo 39.1, incluse le controversie tra la Società e i suoi Azionisti e Amministratori.
- 39.3. Le disposizioni del presente Articolo 39, riferite agli Azionisti e Amministratori, si applicano anche ai soggetti che detengono o abbiano detenuto nei confronti della Società il diritto di acquistare Azioni, ai precedenti Azionisti, ai soggetti diversi dagli Azionisti che detengono o abbiano detenuto nei confronti della Società il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti, agli Amministratori cessati e agli altri soggetti che detengono o abbiano detenuto qualsiasi carica in virtù di una nomina o designazione in conformità al presente Statuto.

Articolo 40. Modifica dello Statuto.

- 40.1. L'Assemblea Generale può deliberare di modificare lo Statuto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 40.2. In caso di proposta all'Assemblea Generale degli Azionisti di modificare lo Statuto, una copia di tale proposta contenente il testo integrale della modifica proposta verrà depositata presso la sede della Società, affinché venga esaminata dagli Azionisti e dagli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti, sino alla conclusione dell'assemblea. Inoltre, una copia della proposta verrà messa a disposizione senza costi aggiuntivi per gli Azionisti e per gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti dal giorno in cui è stata depositata sino alla data dell'assemblea.

Articolo 41. Scioglimento e Liquidazione.

- 41.1. La Società può essere sciolta ai sensi di un'apposita delibera adottata dall'Assemblea Generale. Le disposizioni dell'Articolo 40.1 si applicano in via analogica. Nel caso in cui sia necessario presentare una proposta di scioglimento della Società all'Assemblea Generale, ciò deve essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.
- 41.2. Qualora lo scioglimento della Società mediante delibera dell'Assemblea Generale, gli Amministratori saranno incaricati della liquidazione delle attività della Società ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2:23, paragrafo 2 del Codice Civile olandese.
- 41.3. Durante la liquidazione, le disposizioni del presente Statuto rimarranno in vigore, per quanto possibile.
- 41.4. Dal saldo rimanente a seguito del pagamento dei debiti della Società oggetto di scioglimento:
- (c) in primo luogo, l'ammontare effettivamente corrisposto per le Azioni a Voto Speciale ai sensi dell'Articolo 13.5 è trasferito a quei titolari di Azioni a Voto Speciale, le cui Azioni Voti Speciali siano state effettivamente pagate; e
 - (d) in secondo luogo, il saldo rimanente verrà trasferito ai titolari di Azioni Ordinarie proporzionalmente al numero complessivo delle Azioni Ordinarie detenute da ciascuno di essi.

- 41.5. Successivamente alla liquidazione, i libri sociali e i documenti dovranno rimanere in possesso del soggetto designato a tal fine dai liquidatori della Società per il periodo previsto dalla legge.
- 41.6. La liquidazione è altresì soggetta alle disposizioni del Capitolo 1, Volume 2 del Codice Civile olandese.

[Lo Statuto della Società contiene le seguenti Disposizioni Transitorie:]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

T1. Capitale sociale emesso - Scenario I

42.1. Nella misura in cui il capitale sociale emesso sia inferiore a ottanta milioni (80.000.000) di euro e il Consiglio di Amministrazione non abbia depositato alcuna dichiarazione di cui agli Articoli 42.2, 42.3 o 42.4 presso il Registro delle Imprese olandese, gli Articoli 4.1 e 4.2 si applicano come tali.

T2. Capitale sociale emesso - Scenario II

42.2. In deroga alle disposizioni di cui agli Articoli 4.1 e 4.2, nel caso in cui il capitale sociale emesso sia pari a ottanta milioni (80.000.000) di euro o superiore e il Consiglio di Amministrazione abbia depositato una dichiarazione attestante tale nuovo ammontare minimo emesso presso il Registro delle Imprese olandese e non abbia depositato la dichiarazione di cui agli Articoli 42.3 o 42.4, gli Articoli 4.1 e 4.2 leggeranno come segue:

“4.1 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a trecentosettantadue milioni e cinquecentomila (372.500.000) euro.

4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:

- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo (1.000.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
- cinquanta milioni (50.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque centesimi (0,45) di euro cadauna.”

T3. Capitale sociale emesso - Scenario III

42.3. In deroga alle disposizioni di cui all'Articolo 4.1 e 4.2, nel caso in cui il capitale sociale sia pari a centocinquanta milioni (150.000.000) di euro o superiore e il Consiglio di Amministrazione abbia depositato una dichiarazione attestante tale nuovo ammontare minimo del capitale sociale emesso presso il Registro delle Imprese olandese e non abbia depositato alcuna dichiarazione di cui agli Articoli 42.4, gli Articoli 4.1 e 4.2 leggeranno come segue:

“4.1 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a settecentoventi milioni di euro (720.000.000).

4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:

- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
- seicento milioni (600.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque (0,45) centesimi di euro cadauna.”

T.4 Capitale sociale emesso - Scenario IV

42.4. Nel caso in cui il capitale sociale emesso sia pari a duecentocinquanta milioni (250.000.000) di euro o superiore e il Consiglio di Amministrazione abbia depositato una dichiarazione attestante tale nuovo ammontare minimo del capitale sociale emesso presso il Registro delle Imprese olandese, gli Articoli 4.1 e 4.2 leggeranno come segue:

“4.1 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a un miliardo centoventicinque milioni (1.125.000.000) di euro.

4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:

- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque (0,45) centesimi di euro cadauna.”

0 - 0 - 0

Il presente documento è una traduzione non vincolante di cortesia in italiano dello Statuto. La versione olandese dello Statuto è il solo documento ufficiale che produca effetti legali. In caso di discrepanze o differenze tra il documento ufficiale in olandese e la traduzione in italiano, nonché in caso di qualsivoglia controversia sul contenuto del documento, il documento in olandese prevarrà sempre.

STATUTEN
VAN
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

ALLEN & OVERY

ALLEN & Overy LLP

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Hoofdstuk 1. DEFINITIES.....	1
Artikel 1. Definities en interpretatie.....	1
Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.....	2
Artikel 2. Naam en zetel.....	2
Artikel 3. Doel.....	2
Hoofdstuk 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN.....	3
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.....	3
Artikel 5. Register van aandeelhouders.....	3
Artikel 6. Besluit tot uitgifte van aandelen; voorwaarden van uitgifte.....	4
Artikel 7. Voorkeursrechten.....	4
Artikel 8. Storting op aandelen.....	5
Artikel 9. Eigen aandelen.....	5
Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.....	6
Artikel 11. Levering van aandelen.....	6
Artikel 12. Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten van aandelen.....	6
Artikel 13. Enkele bepalingen met betrekking tot bijzondere stemrechaandelen.....	7
Hoofdstuk 4. HET BESTUUR.....	9
Artikel 14. Samenstelling van het bestuur.....	9
Artikel 15. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders.....	9
Artikel 16. Bezoldiging van bestuurders.....	10
Artikel 17. Algemene taken van het bestuur.....	10
Artikel 18. Taakverdeling binnen het bestuur; secretaris van de vennootschap.....	10
Artikel 19. Vertegenwoordiging.....	11
Artikel 20. Vergaderingen; besluitvormingsproces.....	11
Artikel 21. Tegenstrijdige belangen.....	12
Artikel 22. Ontstentenis en belet.....	12
Artikel 23. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.....	13
Artikel 24. Vrijwaring en verzekering.....	13
Hoofdstuk 5. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.....	14
Artikel 25. Boekjaar en jaarrekening.....	14
Artikel 26. Externe accountant.....	15
Artikel 27. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.....	15
Artikel 28. Reserves, winst en uitkeringen.....	15
Artikel 29. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.....	16
Hoofdstuk 6. DE ALGEMENE VERGADERING.....	16

Artikel 30. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders.....	16
Artikel 31. Oproeping en agenda van vergaderingen.	17
Artikel 32. Plaats van vergaderingen.....	17
Artikel 33. Voorzitter van de vergadering.....	17
Artikel 34. Notulen.....	18
Artikel 35. Vergaderrechten en toegang.....	18
Artikel 36. Stemmingen en besluitvorming.....	19
Artikel 37. Vergaderingen van houders van gewone aandelen en bijzondere stemrechaandelen.	19
Artikel 38. Oproepingen en kennisgevingen.....	20
Hoofdstuk 7. DIVERSEN	20
Artikel 39. Toepasselijk recht. Beslechting van geschillen.....	20
Artikel 40. Statutenwijziging.....	21
Artikel 41. Ontbinding en vereffening.	21
OVERGANGSBEPALINGEN	22
T1 Geplaatst Kapitaal Scenario I.....	22
T2 Geplaatst Kapitaal Scenario II	22
T3 Geplaatst Kapitaal Scenario III.....	22
T4 Geplaatst Kapitaal Scenario IV	23

STATUTEN.

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

Artikel 1. Definities en interpretatie.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- aandeel** betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen een aandeel ongeacht de soort.
- aandeelhouder** betekent een houder van één of meer aandelen.
- algemene vergadering** of **algemene vergadering van aandeelhouders** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
- bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap.
- bestuurder** betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan worden verstaan.
- bijzonder stemrechaandeel** betekent een bijzonder stemrechaandeel zoals bedoeld in artikel 4.2 Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen een bijzonder stemrechaandeel ongeacht de soort.
- bijzonder stemrechaandeel A** betekent een bijzonder stemrechaandeel A zoals bedoeld in artikel 4.2.
- bijzonder stemrechaandeel B** betekent een bijzonder stemrechaandeel B zoals bedoeld in artikel 4.2.
- bijzonder stemrechaandeel C** betekent een bijzonder stemrechaandeel C zoals bedoeld in artikel 4.2.
- externe accountant** heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 26.1.
- gewoon aandeel** betekent een gewoon aandeel zoals bedoeld in artikel 4.2.
- giraal systeem** betekent elk giraal systeem in het land waar de aandelen van tijd tot tijd ter beurse worden verhandeld.
- niet-uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur die is benoemd als niet-uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 15.1.
- uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur, benoemd als uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 15.1.
- vennootschap** betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.
- 1.2 Voorts worden bepaalde termen die alleen worden gebruikt in een bepaald artikel, gedefinieerd in het betreffende artikel.
- 1.3 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.4 Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
- 1.5 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

- 1.6 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet verwijzen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is:
Davide Campari-Milano N.V.
- 2.2 De vennootschap kan de afgekorte namen D.C.M. N.V., DCM N.V., of Campari N.V. als handelsnaam gebruiken in het handelsverkeer.
- 2.3 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
- 2.4 Het bestuur kan vestigingen, agentschappen, vertegenwoordigingen en administratiekantoren in en buiten Italië oprichten en sluiten.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel de uitvoering - direct en / of indirect - van de volgende activiteiten:

- a) productie van alle soorten voedsel en dranken, zowel alcoholisch als niet-alcoholisch, en productie van goederen en materialen die betrokken zijn bij of verband houden met deze industrie;
- b) aankoop, verkoop, distributie en promotie van de onder a) genoemde levensmiddelen, dranken, goederen en materialen;
- c) het nemen van aandeleninvesteringen in andere bedrijven of organisaties in Italië of in het buitenland die (direct of indirect) actief zijn in de drankensector, de voedingssector en andere aanverwante sectoren;
- d) financiering en technische en financiële coördinatie van de in punt c) hierboven genoemde bedrijven of organisaties die lid zijn van de Groep onder leiding van de Vennootschap, inclusief het verstrekken van garanties (persoonlijk en / of reëel) en diensten op het gebied van administratie, managementcontrole, informatietechnologie en gegevensverwerking, algemene, juridische, financiële en vastgoeddiensten, human resources, logistiek, inkoop, marketing en commerciële diensten;
- e) eten en drinken serveren;
- f) lenen en uitlenen in welke vorm dan ook voor de uitvoering van de in de bovengenoemde genoemde activiteiten;
- g) bouw, aankoop en verkoop, beheer, exploitatie en administratie van stedelijk en landelijk onroerend goed.

De vennootschap kan ook, in haar eigen belang of in het belang van de in sub c) genoemde bedrijven of organisaties of andere leden van de groep geleid door de vennootschap, handelen in alle roerende, onroerend goed-, financiële en commerciële transacties, zelfs in andere sectoren dan voedsel en dranken, met uitzondering van het verlenen van professionele diensten aan het publiek die de wet reserveert voor banken en / of financiële makelaars, mits dat dit niet gaat prevaleren boven de in het eerste punt hierboven genoemde activiteiten.

HOOFDSTUK 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenveertig miljoen euro (EUR 248.000.000).

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in de volgende soorten aandelen:

- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) bijzondere stemrechaandelen A, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- vierhonderd miljoen (400.000.000) bijzondere stemrechaandelen B, met een nominaal bedrag van twintig eurocent (EUR 0,20) elk; en
- veertig miljoen (40.000.000) bijzondere stemrechaandelen C, met een nominaal bedrag van vijfenveertig eurocent (EUR 0,45) elk.

4.2 De vennootschap kan van tijd tot tijd besluiten tot de uitgifte van andere soorten aandelen, waaronder *senior* of *junior* preferente aandelen die een preferent recht geven op uitkering van dividend alvorens gewone aandelen in aanmerking komen op een dividendrecht, mits een nieuw soort aandelen en de voorwaarden daarvan eerst worden opgenomen in de statuten. Voor de wijziging van deze statuten met betrekking tot het introduceren van een nieuw soort aandelen, en de uitgifte van aandelen van een bestaande of toekomstige soort, is geen goedkeuring vereist van een vergadering van groep of van individuele houders van aandelen van een bepaalde soort.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Het bestuur kan met betrekking tot het verhandelen en het leveren van aandelen op een buitenlandse effectenbeurs bepalen dat de aandelen worden opgenomen in het giraal systeem, een en ander overeenkomstig de vereisten van de relevante buitenlandse effectenbeurs.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door het bestuur.

5.2 Houders van aandelen dienen hun naam en adres schriftelijk te melden aan de vennootschap indien en wanneer ze daartoe verplicht zijn op grond van op de vennootschap toepasselijke wettelijke voorschriften en regelgeving. De namen en adressen, en, voor zover van toepassing, de andere bijzonderheden als bedoeld in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek, worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Houders van gewone aandelen die hebben geopteerd om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van bijzondere stemrechaandelen, een en ander overeenkomstig de SVS-voorwaarden (zoals gedefinieerd in artikel 13.2), worden opgenomen in een afzonderlijk deel van het register van aandeelhouders (het **loyaliteitsregister**) met hun naam, adres, de inschrijvingsdatum, het totaal aantal gewone aandelen waarvoor zij opteren en, na uitgifte, het totaal door hen gehouden aantal en de soort bijzondere stemrechaandelen. Het bestuur stelt eenieder die in het register is opgenomen op verzoek en kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op aandelen ter beschikking.

5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Het bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.

- 5.4 Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.

Artikel 6. Besluit tot uitgifte van aandelen; voorwaarden van uitgifte.

- 6.1 Het bestuur is het bevoegde orgaan om aandelen uit te geven voor een periode van vijf (5) jaren vanaf het moment dat deze statuten inwerking treden. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal, zoals dit van tijd tot tijd luidt, van de vennootschap.
- 6.2 Na afloop van de vijf (5) jaren periode zoals bedoeld in artikel 6.1 geschiedt uitgifte van aandelen krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal, zoals dit van tijd tot tijd luidt, van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3 aan het bestuur toekomt.
- 6.3 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen van elke betrokken soort krachtens besluit van het bestuur mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van het bestuur.
- 6.4 Een besluit van de algemene vergadering (i) tot uitgifte van aandelen of (ii) tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
- 6.5 Het hiervoor in dit Artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan een persoon die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.6 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt.

Artikel 7. Voorkeursrechten.

- 7.1 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.
- 7.2 Het bestuur is het bevoegde orgaan om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten voor een periode van vijf (5) jaren vanaf het moment dat deze statuten van kracht worden. Na afloop van deze vijf (5) jaren periode kan het voorkeursrecht, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van gewone aandelen waartoe het bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 6.2 en 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

- 7.3 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
- 7.4 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 7.5 Voor een besluit van de algemene vergadering (i) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of, (ii) tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.
- 7.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit Artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van gewone aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen.

- 8.1 Bij het nemen van elk gewoon aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen de twee bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 Indien het Bestuur daartoe besluit, kunnen gewone aandelen worden uitgegeven ten laste van elke reserve, behoudens de bijzondere kapitaalreserve als bedoeld in artikel 13.4.
- 8.4 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 8.5 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 9. Eigen aandelen.

- 9.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 9.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 9.5 Artikel 9.3 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

- 9.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats.
- 9.7 De vennootschap is bevoegd, maar alleen na een besluit van het bestuur, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 9.8 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 10.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van het bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door intrekking van aandelen; of
 - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
- (a) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - (b) alle aandelen van een bepaalde soort.
- Voor de intrekking van alle aandelen van een bepaalde soort is de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort vereist.
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen, met of zonder terugbetaling, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van dit vereiste kan worden afgeweken op zodanige wijze dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen soorten aandelen. In dat geval is voor een vermindering van het nominale bedrag van de aandelen van een bepaalde soort de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort vereist.
- 10.4 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. Levering van aandelen.

- 11.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot gewone aandelen die zijn opgenomen in het giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de regelgeving die van toepassing is op het relevante giraal systeem.
- 11.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het giraal systeem zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 11.3 Voor een levering waarbij in het giraal systeem opgenomen gewone aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de regelgeving die van toepassing op het relevante giraal systeem en is tevens de toestemming van het bestuur vereist.

Artikel 12. Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten van aandelen.

- 12.1 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Het stemrecht verbonden aan gewone aandelen

waarop een vruchtgebruik rust, kan worden toegekend aan de vruchtgebruiker. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht. Een vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrechten.

- 12.2 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een pandrecht rust, kan worden toegekend aan de pandhouder. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de pandhouder met stemrecht. Een pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrechten.
- 12.3 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe.

Artikel 13. Enkele bepalingen met betrekking tot bijzondere stemrechaandelen.

- 13.1 Indien en voor zover het bepaalde met betrekking tot bijzondere stemrechaandelen in dit Artikel 13 strijdig is met andere bepalingen in dit hoofdstuk 3, prevaleert heeft het bepaalde in dit Artikel 13. De in deze statuten aan de vergadering van houders van bijzondere stemrechaandelen toegekende rechten zijn alleen van kracht indien en zo lang één of meer bijzondere stemrechaandelen van een soort zijn uitgegeven en niet worden gehouden door de vennootschap of een *special purpose entity* als bedoeld in artikel 13.6 en waarvoor geen leveringsverplichting als bedoeld in artikel 13.7 geldt.
- 13.2 Het bestuur stelt inzake de bijzondere stemrechaandelen algemene voorwaarden vast. Deze voorwaarden zoals ze van tijd tot tijd zullen luiden worden hierna de **SVS-voorwaarden** genoemd. Deze SVS-voorwaarden kunnen op grond van een besluit van het bestuur worden gewijzigd, met dien verstande dat voor elke materiele, niet uitsluitend technische wijziging de goedkeuring van de algemene vergadering is vereist, tenzij de wijziging noodzakelijk is in verband met de naleving van de toepasselijke wetgeving of beursvoorschriften.
- 13.3 Bijzondere stemrechaandelen geven geen voorkeursrechten inzake de uitgifte van aandelen van een soort toe en met betrekking tot de uitgifte van bijzondere stemrechaandelen zijn er geen voorkeursrechten.
- 13.4 De vennootschap houdt een afzonderlijke reserve (de **bijzondere kapitaalreserve**) aan voor het volstorten van bijzondere stemrechaandelen. Het bestuur is bevoegd de bijzondere kapitaalreserve ten goede of ten laste te laten komen van de reserves van de vennootschap. Indien het bestuur zulks besluit, kunnen bijzondere stemrechaandelen worden uitgegeven ten laste van de overige reserves in plaats van een storting op de desbetreffende aandelen.
- 13.5 Echter, de houder van een bijzonder stemrechaandeel dat is uitgegeven ten laste van de bijzondere kapitaalreserve mag te allen tijde de volstorting ten laste van de bijzondere kapitaalreserve vervangen door een daadwerkelijke storting in contanten met betrekking tot het desbetreffende aandeel (conform de door het Bestuur verschaft betalingsinstructies) ter hoogte van het nominale bedrag van het aandeel. Per de datum waarop een dergelijke storting door de vennootschap is ontvangen wordt het bedrag dat in verband met de uitgifte van het aandeel aanvankelijk ten laste van de bijzondere kapitaalreserve was gebracht teruggeboekt naar de bijzondere kapitaalreserve. Bestaande bijzondere stemrechaandelen die na te zijn verkregen door de vennootschap, door de vennootschap om niet worden geleverd aan een *special purpose entity* als bedoeld in artikel 13.6, zullen worden aangemerkt als bijzondere stemrechaandelen die niet in overeenstemming met dit artikel 13.5 zijn volgestort.

- 13.6 Bijzondere stemrechaandelen kunnen worden uitgegeven en geleverd aan personen die de vennootschap schriftelijk hebben medegedeeld dat ze instemmen met de SVS-voorwaarden en die voldoen aan het daarin bepaalde. Bijzondere stemrechaandelen kunnen ook worden geleverd aan de vennootschap en aan een *special purpose entity* die als zodanig is aangewezen door het bestuur en die schriftelijk met de vennootschap is overeengekomen dat zij optreedt als bewaarder voor bijzondere stemrechaandelen en dat zij geen stemrechten zal uitoefenen met betrekking tot de bijzondere stemrechaandelen die zij mogelijk houdt. Bijzondere stemrechaandelen kunnen niet worden uitgegeven of worden geleverd aan een andere persoon.
- 13.7 Behoudens indien en voor zover anders is bepaald in de SVS-voorwaarden, dient een houder van gewone aandelen die (i) verzoekt om uitschrijving van gewone aandelen op zijn naam uit het loyaliteitsregister, (ii) gewone aandelen overdraagt aan een andere persoon, (iii) is betrokken bij een gebeurtenis waarbij de zeggenschap over die persoon is verkregen door een andere persoon, zijn bijzondere stemrechaandelen te leveren aan de vennootschap of een *special purpose entity* als bedoeld in artikel 13.6. Indien en zo lang een aandeelhouder een dergelijke verplichting niet nakomt, zullen de stemrechten, het vergaderrecht en eventuele dividendrechten met betrekking tot de bijzondere stemrechaandelen die als zodanig moeten worden geleverd worden opgeschort. De vennootschap is onherroepelijk bevoegd om de levering namens de desbetreffende aandeelhouder te voltooien.
- 13.8 Bijzondere stemrechaandelen kunnen ook vrijwillig worden geleverd aan de vennootschap of een *special purpose entity* als bedoeld in artikel 13.6. Een aandeelhouder die een dergelijke vrijwillige levering wenst te doen, dient een schriftelijk leveringsverzoek, via zijn intermediair, in te dienen bij de vennootschap, ter attentie van het bestuur. Hierin dient de verzoeker het aantal en de soort bijzondere stemrechaandelen die hij wenst te leveren te vermelden. Het bestuur dient de verzoeker binnen drie maanden te informeren aan wie de verzoeker de betreffende bijzondere stemrechaandelen kan leveren.
- 13.9 Op bijzondere stemrechaandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. Voor bijzondere stemrechaandelen kunnen geen certificaten van aandelen worden uitgegeven.
- 13.10 Elk bijzonder stemrechaandeel A kan worden geconverteerd in één bijzonder stemrechaandeel B en elk bijzonder stemrechaandeel B kan worden geconverteerd in één bijzonder stemrechaandeel C. Elk bijzonder stemrechaandeel A of bijzonder stemrechaandeel B zal automatisch worden geconverteerd in een bijzonder stemrechaandeel B dan wel een bijzonder stemrechaandeel C na afgifte van een verklaring door de Vennootschap inhoudende conversie van bijzondere stemrechaandelen. De vennootschap geeft een dergelijke verklaring af indien en wanneer een aandeelhouder gerechtigd is tot bijzondere stemrechaandelen B of bijzondere stemrechaandelen C, een en ander zoals nader bepaald in de SVS-voorwaarden. Het verschil tussen het nominale bedrag van de geconverteerde bijzondere stemrechaandelen A of bijzondere stemrechaandelen B en de nieuwe bijzondere stemrechaandelen B en de nieuwe bijzondere stemrechaandelen C zal ten laste worden gebracht van de bijzondere kapitaalreserve.
- 13.11 Om de lange termijn aandeelhouderschap verder aan te moedigen op een wijze die de stabiliteit van de vennootschap en de optimale afstemming van de oriëntatie van de langetermijnvisie van zowel aandeelhouders als het *management* van de vennootschap versterkt, kan het bestuur besluiten om alle houders van bijzondere stemrechaandelen C het recht te geven om al hun bijzondere stemrechaandelen C tezamen met de corresponderende gewone aandelen om te ruilen voor één bijzonder gewoon aandeel dat recht geeft op twintig (20) stemmen per bijzonder gewoon aandeel; met dien verstande dat, ingevolge de discretionaire besluiten van de relevante vennootschapsorganen, bepaald zal worden binnen welke vooraf bepaalde periode aandelen

omgeruild kunnen worden en dat de bijzondere gewone aandelen ook niet-beursgenoteerd kunnen zijn en aan bepaalde overdrachtsbeperkingen onderworpen kunnen zijn.

Het bestuur kan voornoemd besluit alleen nemen na goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders om (i) het bestuur toe te staan een dergelijk besluit te nemen, en (ii) de statuten van de vennootschap te wijzigen die voorzien in de introductie van een nieuwe klasse van bijzondere gewone aandelen en het omruilingsmechanisme. De goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders vereist enkel een goedkeurende stem van de meerderheid van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap; overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 is voor de goedkeuring van het omruilingsmechanisme en de goedkeuring van een dergelijke nieuwe soort aandelen geen goedkeuring vereist van een bepaalde groep of klasse van aandeelhouders.

HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR.

Artikel 14. Samenstelling van het bestuur.

- 14.1 De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit tenminste drie (3) en maximaal vijftien (15) bestuurders, waarvan zowel bestuurders deel uit maken die zijn belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap (uitvoerende bestuurders) als bestuurders die daarmee niet zijn belast (niet uitvoerende bestuurders). Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de strategie van de vennootschap.
- 14.2 Het totaal aantal bestuurders, alsmede het aantal uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders, wordt bepaald door het bestuur.
- 14.3 Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn.

Artikel 15. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders.

- 15.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Bestuurders worden benoemd als uitvoerend bestuurder of als niet-uitvoerend bestuurder.
- 15.2 Het bestuur draagt voor elke vacature een kandidaat voor. Een voordracht door het bestuur heeft een bindend karakter. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan een zodanige voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien het karakter van de voordracht bindend blijft, dan is de voorgedragen persoon benoemd als bestuurder. Als het bindende karakter aan de voordracht is ontnomen, kan het Bestuur een nieuwe bindende voordracht doen, en het bepaalde in dit artikel 15.2 zal dan ook weer van toepassing zijn.
- 15.3 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld.
- 15.4 Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van bestuurder. De voordracht wordt met redenen omkleed.
- 15.5 Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder wordt ook de zittingstermijn meegedeeld. De zittingstermijn mag maximaal een periode van vier jaar zijn. Een bestuurder die als gevolg van het aflopen van zijn termijn aftreedt, is terstond herbenoembaar.
- 15.6 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van het bestuur kan de algemene

vergadering alleen besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een bestuurder kan ook door het bestuur worden geschorst. Een schorsing door het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

- 15.7 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 16. Bezoldiging van bestuurders.

- 16.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van bestuurders. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelenkapitaal; het bestuur doet hiertoe een voorstel. De uitvoerend bestuurders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur hieromtrent.
- 16.2 De bevoegdheid tot het vaststellen van de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van bestuurders komt toe aan het bestuur, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 16.1 en de wettelijke bepalingen ter zake. De uitvoerend bestuurders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming inzake de beloning van uitvoerend bestuurders.
- 16.3 Het bestuur legt aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voor regelingen voor het uitgeven van gewone aandelen of het toekennen van rechten voor het nemen van gewone aandelen aan bestuurders. Deze regelingen vermelden ten minste het aantal gewone aandelen en de rechten tot het nemen van gewone aandelen die kunnen worden toegewezen aan bestuurders en de criteria die gelden met betrekking tot de toewijzing en eventuele wijzigingen hierin.
- 16.4 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 16.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of zijn leden niet aan.
- 16.5 Bestuurders zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 24.

Artikel 17. Algemene taken van het bestuur.

- 17.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 17.2 Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

Artikel 18. Taakverdeling binnen het bestuur; secretaris van de vennootschap.

- 18.1 De voorzitter van het bestuur als bedoeld in de wet is een door het bestuur aangewezen niet-uitvoerend bestuurder; hij draagt de titel "*Chairman*". Het bestuur kan één of meer andere bestuurders benoemen als vicevoorzitter(s) van het bestuur.
- 18.2 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij vervullen voorts de taken die in deze statuten en door de wet aan hen worden opgedragen.
- 18.3 Het bestuur zal een van de uitvoerend bestuurders aanwijzen als *Chief Executive Officer*. Het bestuur mag andere titels toekennen aan bestuurders.

- 18.4 De eventuele specifieke taken van de *Chief Executive Officer* en de andere bestuurders worden door het bestuur schriftelijk vastgelegd.
- 18.5 Voor zover toegestaan op grond van het Nederlands recht kan het bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan commissies, waaronder een *Control and Risks Committee* en een *Compensation and Nominating Committee*. Dit kan mede inhouden het delegeren van de bevoegdheid van het bestuur tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een bestuurder of commissie waaraan taken en/of bevoegdheden van het bestuur zijn toegeedeeld, is gebonden aan de ter zake door het bestuur te stellen regels.
- 18.6 Het bestuur kan een secretaris van de vennootschap benoemen en is te allen tijde bevoegd deze te vervangen. De secretaris van de vennootschap heeft de taken en bevoegdheden die bij deze statuten en bij besluit van het bestuur aan hem zijn opgedragen. Bij afwezigheid van de secretaris van de vennootschap worden zijn taken en bevoegdheden waargenomen door een plaatsvervanger, indien daartoe aangewezen door de *Chairman* of de *Chief Executive Officer*.

Artikel 19. Vertegenwoordiging.

- 19.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 19.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen, handelend zelfstandig of gezamenlijk met een of meerdere functionarissen of leden van het bestuur, kan de vennootschap vertegenwoordigen. Ieder van deze functionarissen zal de vennootschap vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzing aan hun bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 20. Vergaderingen; besluitvormingsproces.

- 20.1 Het bestuur vergadert zo vaak als door de *Chairman* of de *Chief Executive Officer* wenselijk wordt geoordeeld. De *Chairman*, of bij diens afwezigheid de *Chief Executive Officer*, zit de vergadering voor. Van het verhandelde worden notulen gehouden.
- 20.2 Besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. Het bestuur is bevoegd typen besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende regeling geldt. Deze typen besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld.
- 20.3 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Echter, het bestuur is bevoegd typen besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende regeling geldt. Deze typen besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld.
- 20.4 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 20.5 Voor besluitvorming buiten vergadering is vereist dat het voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd, geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en een overeenkomstig artikel 20.2 bepaalde meerderheid van de bestuurders uitdrukkelijk heeft verklaard in te stemmen met de aldus schriftelijk aanvaarde besluiten.
- 20.6 Derden mogen afgaan op een schriftelijke verklaring van de *Chairman*, de *Chief Executive Officer* of van de secretaris van de vennootschap omtrent besluiten die door het bestuur of een

commissie zijn genomen. Betreft het een door een commissie genomen besluit, dan mogen derden tevens afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van de desbetreffende commissie.

- 20.7 Tijdens bestuursvergaderingen en met betrekking tot het nemen van besluiten mag een bestuurder worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht.
- 20.8 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de werkwijze en besluitvorming in het bestuur.

Artikel 21. Tegenstrijdige belangen.

- 21.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders hiervan in kennis.
- 21.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders, mits de algemene vergadering van aandeelhouders dit heeft goedgekeurd.
- 21.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2.
- 21.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 21.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 19.1 niet aan.

Artikel 22. Ontstentenis of belet.

- 22.1 Het bestuur kan voor elke vacante zetel in het bestuur bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door het bestuur. Als zodanig kunnen onder meer voormalige leden van het bestuur (ongeacht de reden waarom zij geen lid van het bestuur meer zijn) worden aangewezen.
- 22.2 Indien en voor zolang een of meer zetels in het bestuur vacant zijn, is degene of zijn degenen die (al dan niet als tijdelijk waarnemer) wel een zetel in het bestuur bezetten tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 22.3 Indien de zetel in het bestuur van één of meer uitvoerend bestuurders vacant is, dan kan het bestuur een niet-uitvoerend bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taken en bevoegdheden van de uitvoerend bestuurder zal waarnemen.
- 22.4 Indien als gevolg van het aftreden of vanwege andere redenen de meerderheid van de bestuurders benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders niet meer in functie is, wordt door de bestuurders die nog in functie zijn met spoed een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om een nieuw bestuur te benoemen. In dat geval wordt de

zittingstermijn van alle nog in functie zijnde bestuurders die niet zijn herbenoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders geacht te zijn verstreken na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders. In dat geval heeft het bestuur geen recht tot het doen van een bindende voordracht als bedoeld in artikel 15.2.

- 22.5 Bij de vaststelling in hoeverre leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijk waarnemers meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waarnemer is benoemd.
- 22.6 Voor de toepassing van dit Artikel 22 wordt de zetel van een lid van het bestuur dat belet heeft, gelijk gesteld met een vacante zetel.

Artikel 23. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

- 23.1 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 23.2 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 23.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.

Artikel 24. Vrijwaring en verzekering.

- 24.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap iedere zittende en voormalige bestuurder (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit Artikel 24, een **Gevrijwaarde Persoon**), en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (**Claims**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een **Juridische Actie**), van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid.
- 24.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
- 24.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige bestuurders (**bca-verzekering**) en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden kan worden verkregen.

- 24.4 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen **Kosten**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
- 24.5 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.
- 24.6 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging ter zake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit Artikel 24, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.
- 24.7 De vrijwaring als bedoeld in dit Artikel 24 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
- 24.8 Dit Artikel 24 kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

HOOFDSTUK 5. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.

Artikel 25. Boekjaar en jaarrekening.

- 25.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 25.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn dient het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten te leggen.
- 25.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 25.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de datum van oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

- 25.5 Op de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
- 25.6 De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag is Engels.

Artikel 26. Externe accountant.

- 26.1 De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**) opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Als de algemene vergadering van aandeelhouders de opdracht niet aan de externe accountant verleent, wordt de opdracht verleend door het bestuur.
- 26.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het is hem verboden hetgeen hem over de zaken van de vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 26.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
- 26.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 26.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 27. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

- 27.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 27.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Artikel 28. Reserves, winst en uitkeringen.

- 28.1 Het bestuur kan besluiten de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele te bestemmen voor versterking of vorming van reserves.
- 28.2 Van de winst die overblijft na toepassing van artikel 28.1, met betrekking tot het desbetreffende boekjaar, wordt eerst en voor zover mogelijk een dividend uitgekeerd ter hoogte van één procent (1%) van het bedrag dat daadwerkelijk is gestort op de bijzondere stemrechaandelen overeenkomstig artikel 13.5. Deze dividenduitkeringen worden alleen gedaan met betrekking tot bijzondere stemrechaandelen waarop daadwerkelijk als zodanig is gestort. Hierbij worden stortingen die zijn gedaan in het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft niet meegeteld. Op de bijzondere stemrechaandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan. Indien er in een boekjaar geen winst wordt gemaakt of indien de winst onvoldoende is voor de uitkering zoals bedoeld in de vorige zinnen, wordt het tekort niet uitgekeerd ten laste van de winsten die worden gerealiseerd in volgende boekjaren.

- 28.3 De winst die overblijft na toepassing van de artikelen 28.1 en 28.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering ten behoeve van de houders van gewone aandelen. Het bestuur doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend aan houders van gewone aandelen wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.
- 28.4 Uitkeringen ten laste van de vrij uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van het bestuur, zonder dat hiertoe een besluit van de algemene vergadering vereist is.
- 28.5 Mits uit een door het bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 28.10 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap is voldaan, kan het bestuur aan de houders van aandelen één of meer tussentijdse (dividend)uitkeringen doen. De tussentijdse vermogensopstelling behoeft niet te worden onderzocht door de externe accountant.
- 28.6 Het bestuur is bevoegd om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 door de algemene vergadering is aangewezen. Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.
- 28.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord.
- 28.8 Er worden geen uitkeringen gedaan op aandelen die de vennootschap zelf houdt en bij de berekening van iedere uitkering op aandelen tellen de aandelen die de vennootschap zelf houdt niet mee.
- 28.9 Alle uitkeringen kunnen, ter keuze van het bestuur, in euro of een andere munteenheid worden gedaan.
- 28.10 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 29. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.

Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van het bestuur binnen vier weken na vaststelling, tenzij het bestuur een andere datum bepaalt. Voor de gewone aandelen en voor de bijzondere stemrecht aandelen kunnen verschillende tijdstippen van betaalbaarstelling worden aangewezen.

HOOFDSTUK 6. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 30. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders.

- 30.1 Jaarlijks wordt uiterlijk aan het eind van de maand juni een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden.
- 30.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen ter bespreking of stemming:
- (a) bespreking van het bestuursverslag;
 - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;

- (c) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
 - (d) benoeming van bestuurders (indien van toepassing);
 - (e) benoeming van een externe accountant (indien van toepassing);
 - (f) andere onderwerpen, door het bestuur ter bespreking of stemming gebracht en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de bestuurders; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van het bestuur als orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iv) inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap.
- 30.3 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 31. Oproeping en agenda van vergaderingen.

- 31.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het bestuur.
- 31.2 De oproeping van de algemene vergadering geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn van tweeënveertig (42) dagen.
- 31.3 Bij de oproeping worden vermeld:
- (a) de te behandelen onderwerpen;
 - (b) de plaats en het tijdstip van de vergadering;
 - (c) de vereisten voor toegang tot de vergadering, zoals beschreven in de artikelen 35.2 en 35.3, alsmede de informatie zoals vermeld in artikel 36.3 (indien van toepassing); en
 - (d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 31.4 Mededelingen welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 31.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan het bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig (60) dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de *Chairman* of de *Chief Executive Officer* schriftelijk is ingediend.
- 31.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in Artikel 38.

Artikel 32. Plaats van vergaderingen.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (daaronder begrepen luchthaven Schiphol), ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.

Artikel 33. Voorzitter van de vergadering.

- 33.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de *Chairman* of zijn vervanger. Het bestuur mag evenwel een andere bestuurder aanwijzen als voorzitter van de vergadering. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de algemene vergadering van aandeelhouders goed en ordelijk te laten functioneren.

- 33.2 Indien niet volgens artikel 33.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een bestuurder, daartoe door de aanwezige bestuurders aangewezen.

Artikel 34. Notulen.

- 34.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door of onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de vennootschap worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 34.2 De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

Artikel 35. Vergaderrechten en toegang.

- 35.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 35.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. De registratiedatum is de achtentwintigste dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping van de vergadering wordt vermeld de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 35.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 35.4 Het bestuur kan bepalen dat de stemrechten en het vergaderrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 35.5 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 35.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruikmaken.

- 35.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen: diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 35.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 36.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 35.7 De bestuurders zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 35.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit Artikel 35 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 35.9 De officiële taal van de algemene vergaderingen van aandeelhouders is Engels.

Artikel 36. Stemmingen en besluitvorming.

- 36.1 Elk gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Elk bijzonder stemrechaandeel A geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem en elk bijzonder stemrechaandeel B geeft recht op het uitbrengen van vier (4) stemmen en elk bijzonder stemrechaandeel C geeft recht op het uitbrengen van negen (9) stemmen.
- 36.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 36.3 Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 35.2. Onverminderd het overigens in Artikel 35 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 36.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 36.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 36.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan op grond van de wet is bepaald dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.

Artikel 37. Vergaderingen van houders van gewone aandelen en bijzondere stemrechaandelen.

- 37.1 Vergaderingen van houders van gewone aandelen, bijzondere stemrechaandelen A, bijzondere stemrechaandelen B of bijzondere stemrechaandelen C (**soortvergaderingen**) worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze bijeenroept. Het bepaalde in de artikelen 31 tot en met 36 is van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover anders bepaald in dit artikel 37.
- 37.2 Alle besluiten van een soortvergadering worden genomen met een volstreekte meerderheid van de op de aandelen van de betreffende soort uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelenkapitaal. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 37.3 Voor een vergadering van houders van aandelen van een soort die niet ter beurse worden verhandeld geldt een oproepingstermijn van ten minste vijftien (15) dagen en wordt er geen registratiedatum vastgesteld. Indien op een dergelijke soortvergadering alle uitstaande aandelen van de betreffende soort zijn vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen zonder inachtneming van het in artikel 37.1 bepaalde, mits deze unaniem worden genomen.
- 37.4 Indien de algemene vergadering een besluit neemt waarbij voor de geldigheid of de tenuitvoerlegging van dit besluit de toestemming van een soortvergadering vereist is, en indien het besluit wordt genomen in de algemene vergadering, en de meerderheid van de soortvergadering zoals bedoeld in artikel 37.2 voor het betreffende voorstel stemt, is de toestemming van de betreffende soortvergadering aldus verleend.

Artikel 38. Oproepingen en kennisgevingen.

- 38.1 De oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de desbetreffende effectenbeurs in een land.
- 38.2 Het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de Vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 38.1.
- 38.3 Het hiervoor in dit Artikel 38 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere kennisgevingen, oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

HOOFDSTUK 7. DIVERSEN

Artikel 39. Toepasselijk recht. Beslechting van geschillen.

- 39.1 Met betrekking tot de interne organisatie van de vennootschap en al hetgeen daarmee verband houdt, geldt Nederlands recht. Dit omvat (i) de geldigheid, nietigheid en de juridische gevolgen van de besluiten van de organen van de vennootschap; en (ii) de rechten en plichten van de aandeelhouders en bestuurders als zodanig.
- 39.2 Voor zover de wet dat toestaat, is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 39.1, waaronder geschillen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders en bestuurders als zodanig.
- 39.3 Het bepaalde in dit Artikel 39 ten aanzien van aandeelhouders en bestuurders geldt ook ten aanzien van personen die rechten hebben of hadden ten aanzien van de vennootschap voor het verkrijgen van aandelen, voormalige aandeelhouders, personen die vergaderrechten hebben of hadden anders dan als aandeelhouder, voormalige bestuurders en andere personen die een

functie bekleden of bekleedden ingevolge een benoeming of aanwijzing in overeenstemming met deze statuten.

Artikel 40. Statutenwijziging.

- 40.1 De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen op voorstel van het bestuur. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.
- 40.2 Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd. Tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

Artikel 41. Ontbinding en vereffening.

- 41.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Artikel 40.1 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 41.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 41.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 41.4 Van hetgeen resteert na betaling van alle schulden van de ontbonden vennootschap wordt, zoveel mogelijk:
- (a) ten eerste de bedragen die daadwerkelijk op bijzondere stemrechten aandelen zijn gestort overeenkomstig artikel 13.5 worden uitgekeerd aan die houders van bijzondere stemrechten aandelen op wier bijzondere stemrechten aandelen als zodanig is gestort; en
 - (b) ten tweede hetgeen resteert uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen naar rato van het bezit aan gewone aandelen dat door elk van hen wordt gehouden.
- 41.5 Na vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars van de vennootschap is aangewezen.
- 41.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

[De statuten van de vennootschap bevatten de volgende overgangsbepalingen:]

OVERGANGSBEPALINGEN

T1 Geplaatst Kapitaal Scenario I

42.1 Zo lang het geplaatste kapitaal minder dan tachtig miljoen euro (EUR 80.000.000) bedraagt en het bestuur een verklaring als bedoeld in de artikelliden 42.2, 42.3 of 42.4 niet bij het handelsregister heeft gedeponereerd, zullen artikelliden 4.1 en 4.2 als zodanig van toepassing zijn.

T2 Geplaatst Kapitaal Scenario II

42.2 In afwijking van het bepaalde in de artikelliden 4.1 en 4.2 en zodra het geplaatste kapitaal tachtig miljoen euro (EUR 80.000.000) of meer bedraagt en het bestuur een verklaring inhoudende bevestiging van het nieuwe geplaatst kapitaal bij het handelsregister heeft gedeponereerd en geen verklaring als bedoeld in de artikelliden 42.3 of 42.4 is gedeponereerd, zullen artikelliden 4.1 en 4.2 als volgt luiden:

"4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd tweeënzeventig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 372.500.000).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in de volgende soorten aandelen:

- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) bijzondere stemrechaandelen A, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- één miljard (1.000.000.000) bijzondere stemrechaandelen B, met een nominaal bedrag van twintig eurocent (EUR 0,20) elk; en
- vijftig miljoen (50.000.000) bijzondere stemrechaandelen C, met een nominaal bedrag van vijfenveertig eurocent (EUR 0,45) elk."

T3 Geplaatst Kapitaal Scenario III

42.3 In afwijking van het bepaalde in de artikelliden 4.1 en 4.2 en zodra het geplaatste kapitaal eenhonderd vijftig miljoen euro (EUR 150.000.000) of meer bedraagt en het bestuur een verklaring inhoudende bevestiging van het nieuwe geplaatste kapitaal bij het handelsregister heeft gedeponereerd en geen verklaring als bedoeld in het artikellid 42.4 is gedeponereerd, zullen artikelliden 4.1 en 4.2 als volgt luiden:

"4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd en twintig miljoen euro (EUR 720.000.000).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in de volgende soorten aandelen:

- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) bijzondere stemrechaandelen A, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;

- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) bijzondere stemrechten aandelen B, met een nominaal bedrag van twintig eurocent (EUR 0,20) elk; en
- zeshonderd miljoen (600.000.000) bijzondere stemrechten aandelen C met een nominaal bedrag van vijfenveertig eurocent (EUR 0,45) elk."

T4 Geplaatst Kapitaal Scenario IV

42.4 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.1 en 4.2 en zodra het geplaatste kapitaal tweehonderd vijftig miljoen euro (EUR 250.000.000) of meer bedraagt en het bestuur een verklaring inhoudende bevestiging van het nieuwe geplaatst kapitaal bij het handelsregister heeft gedeponerd, zullen artikelen 4.1 en 4.2 als volgt luiden:

"4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljard éénhonderd vijftig miljoen euro (EUR 1.125.000.000).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in de volgende soorten aandelen:

- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) bijzondere stemrechten aandelen A, met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) bijzondere stemrechten aandelen B, met een nominaal bedrag van twintig eurocent (EUR 0,20) elk; en
- één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) bijzondere stemrechten aandelen C met een nominaal bedrag van vijfenveertig eurocent (EUR 0,45) elk."

**CAMPARI
GROUP**

ALLEGATO B

DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

TERMINI E CONDIZIONI PER LE AZIONI A VOTO SPECIALE

I presenti termini e condizioni (i **Termini delle SVS**) si applicano all'assegnazione, acquisto, conversione, detenzione, vendita, riacquisto e trasferimento di azioni a voto speciale nel capitale sociale di Davide Campari-Milano N.V., una società per azioni (*naamloze vennootschap*) costituita ai sensi della legge olandese, con sede legale ad Amsterdam, Olanda (la **Società**).

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

In aggiunta ai termini definiti altrove nei presenti Termini delle SVS, si applicano le definizioni e le altre disposizioni dell'Allegato 1.

2. FINALITÀ DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

La finalità specifica delle Azioni a Voto Speciale è quella di incoraggiare la partecipazione dell'azionariato a lungo termine in modo da rafforzare la stabilità della Società, nonché fornire alla Società una maggiore flessibilità nel perseguire future opportunità di investimento strategiche, in relazione alle quali utilizzare le Azioni Ordinarie come valuta.

3. GESTIONE

- 3.1 La Società effettuerà l'emissione, l'assegnazione, l'acquisto, la conversione, la vendita, il riacquisto e il trasferimento delle Azioni a Voto Speciale.
- 3.2 Ai sensi della Procura, la Società accetterà le istruzioni degli Azionisti di agire per loro conto in relazione all'assegnazione, acquisto, vendita, riacquisto e trasferimento delle Azioni a Voto Speciale.
- 3.3 La Società delegherà i propri poteri e funzioni di cui al presente documento, in tutto o in parte, ad un agente (l'**Agente**). L'Agente potrà rappresentare la Società ed eseguire e firmare per conto della Società tutta la documentazione relativa alle Azioni a Voto Speciale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti, conferme, accettazioni, moduli di trasferimento e iscrizioni nel Registro Loyalty. La Società dovrà far sì che i dettagli di contatto aggiornati dell'Agente siano pubblicati sul sito *web* della Società.
- 3.4 Tutti i costi di amministrazione relativi ai presenti Termini delle SVS, a ogni Procura, Atto di Assegnazione, Atto di Trasferimento e Dichiarazione di Conversione, saranno a carico della Società.

4. RICHIESTA DI AZIONI A VOTO SPECIALE - REGISTRO LOYALTY

- 4.1 Un Azionista potrà in qualsiasi momento legittimarsi a ricevere le Azioni a Voto Speciale chiedendo all'Agente, che agisce per conto della Società, di iscrivere una o più Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty. Tale richiesta (la **Richiesta**) dovrà essere presentata dall'Azionista interessato tramite il proprio Intermediario, presentando (i) il Modulo di Richiesta debitamente compilato e (ii) una conferma da parte dell'Intermediario che tale Azionista ha la proprietà (ivi inclusi i relativi diritti di voto) delle Azioni Ordinarie oggetto della Richiesta.
- 4.2 Insieme al Modulo di Richiesta, l'Azionista interessato dovrà presentare una Procura debitamente firmata, con la quale darà istruzioni e autorizzerà irrevocabilmente la Società o l'Agente ad agire per suo conto e rappresentarlo in relazione all'emissione, assegnazione, acquisto, conversione, vendita, riacquisto e trasferimento delle Azioni a Voto Speciale in conformità con i, e ai sensi dei, presenti Termini delle SVS.

- 4.3 La Società e l'Agente potranno istituire un sistema di registrazione elettronico al fine di consentire l'invio di Richieste via *e-mail* o tramite altri mezzi di comunicazione elettronici. La Società pubblicherà sul proprio sito *web* la procedura e i dettagli relativi a tali strumenti elettronici, comprese le istruzioni di registrazione.
- 4.4 A seguito della ricezione del Modulo di Richiesta, della conferma dell'Intermediario di cui all'Articolo 4.1, ove applicabile, e della Procura, l'Agente esaminerà gli stessi e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l'Azionista interessato, tramite il relativo Intermediario, sull'accoglimento o sul rigetto della richiesta (e, in caso di rigetto, sui relativi motivi) entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento dei documenti sopra menzionati. L'Agente potrà respingere una Richiesta per motivi di incompletezza o inesattezza del Modulo di Richiesta, della Procura o della conferma dell'Intermediario di cui all'Articolo 4.1, ove applicabile, o in caso di fondati dubbi in merito alla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l'Agente richieda ulteriori informazioni all'Azionista interessato al fine di elaborare la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessarie che siano richieste dall'Agente a tal fine.
- 4.5 Qualora la Richiesta sia accettata, le relative Azioni Ordinarie saranno rimosse dal Sistema di Gestione Accentrata Ordinario e saranno iscritte nel Registro Loyalty a nome dell'Azionista richiedente.
- 4.6 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.7, la registrazione delle Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty non avrà effetti sulla natura o sul valore di tali azioni, né sui diritti ad esse collegati. Continueranno ad essere Azioni Ordinarie come originariamente emesse e continueranno ad essere quotate presso il Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana o presso qualsiasi altro eventuale mercato. Tutte le Azioni Ordinarie resteranno identiche sotto ogni profilo.
- 4.7 La Società e l'Agente stabiliranno una procedura presso Monte Titoli per facilitare il trasferimento delle Azioni Ordinarie dal Sistema di Gestione Accentrata Ordinario al Registro Loyalty e *viceversa*.

5. ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE A

- 5.1 A partire dalla data in cui un'Azione Ordinaria Designata sia stata registrata nel Registro Loyalty a nome dello stesso Azionista o del suo Loyalty Transferee per un periodo ininterrotto di due anni (la **Data di Legittimazione SVS A**), tale Azione Ordinaria Designata diventerà un'Azione Ordinaria Legittimata A e il relativo detentore avrà il diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale A in relazione a ciascuna di tali Azioni Ordinarie Legittimate A. Il trasferimento di Azioni Ordinarie Designate a un Loyalty Transferee non sarà considerato come causa di interruzione del periodo di detenzione di due anni di cui al presente Articolo 5.1.
- 5.2 Con riferimento a una azione detenuta nel capitale sociale di Campari che, prima del perfezionamento della Trasformazione fosse iscritta nel registro speciale ai fini della maturazione del diritto al beneficio del voto maggiorato (il **Registro Loyalty Italiano**), conformemente alle relative disposizioni di diritto italiano, il periodo ininterrotto di due anni di cui all'Articolo 5.1 dovrà iniziare a decorrere dalla data di registrazione iniziale di tale azione nel Registro Loyalty Italiano. A tal fine, alla Data di Efficacia della Trasformazione, le azioni registrate nel Registro Loyalty Italiano saranno automaticamente registrate nel Registro Loyalty. Per confermare tale registrazione e tener conto del pregresso periodo di iscrizione nel Registro Loyalty Italiano, gli Azionisti dovranno inviare un Modulo di Conferma di Registrazione debitamente compilato e la Procura di cui all'Articolo 4.2 non oltre 20 giorni di calendario dalla Data di Efficacia della Trasformazione. A condizione della completezza e correttezza del Modulo di Conferma di Registrazione e della Procura (a cui l'Articolo 4.4 si applicherà *mutatis mutandis*), le Azioni Ordinarie detenute da tale Azionista a seguito della Trasformazione diventeranno Azioni Ordinarie Designate alla data di ricezione del Modulo di Conferma di Registrazione e saranno considerate come tali a partire dalla Data di Efficacia della Trasformazione.

5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, sottoscriverà un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A.

5.4 Qualsiasi assegnazione di Azioni a Voto Speciale A ad un Azionista Legittimato sarà effettuata senza alcun corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A di nuova emissione sarà imputato alla Riserva Speciale di Capitale.

6. ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE B

6.1 A partire dalla data in cui un'Azione Ordinaria Legittimata A sia stata registrata nel Registro Loyalty a nome dello stesso azionista o del suo Loyalty Transferee per un periodo ininterrotto di tre anni (la **Data di Legittimazione SVS B**), tale Azione Ordinaria Legittimata A diventerà un'Azione Ordinaria Legittimata B e il detentore della stessa avrà diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale B secondo le modalità di cui all'Articolo 6.2 in relazione a tale Azione Ordinaria Legittimata B. Il trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate A ad un Loyalty Transferee non sarà considerato come causa di interruzione del periodo di detenzione di tre anni di cui al presente Articolo 6.1.

6.2 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente, per conto della Società, rilascerà una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un numero equivalente di Azioni a Voto Speciale B.

6.3 La conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B sarà effettuata senza alcun corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. La differenza tra il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A convertite e le Azioni a Voto Speciale B sarà imputata alla Riserva di Capitale Speciale.

7. ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE C

7.1 A partire dalla data in cui un'Azione Ordinaria Legittimata B sia stata registrata nel Registro Loyalty a nome dello stesso azionista o del suo Loyalty Transferee per un periodo ininterrotto di cinque anni (la **Data di Legittimazione SVS C**), tale Azione Ordinaria Legittimata B diventerà un'Azione Ordinaria Legittimata C e il detentore della stessa avrà diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale C secondo le modalità di cui all'Articolo 7.2 in relazione a tale Azione Ordinaria Legittimata C. Il trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate B a un Loyalty Transferee non sarà considerato come causa di interruzione del periodo di detenzione di cinque anni di cui al presente Articolo 7.1.

7.2 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente, per conto della Società, rilascerà una Dichiarazione di Conversione in base alla quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un numero equivalente di Azioni a Voto Speciale C.

7.3 La conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C sarà effettuata senza alcun corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. La differenza tra il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale B convertite e le Azioni a Voto Speciale C sarà imputata alla Riserva di Capitale Speciale.

8. ASSEGNAZIONE INIZIALE

8.1 Oltre all'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A prevista dall'Articolo 5.1, ciascuna azione detenuta nel capitale sociale di Campari che – prima della Data di Efficacia della Trasformazione – conferisse al titolare il beneficio del voto maggiorato decorso un periodo di due anni di registrazione di tale azione nel Registro Loyalty Italiano, , ai sensi delle relative norme di diritto italiano, darà

diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale A con efficacia della Data di Efficacia della Trasformazione (**Assegnazione Iniziale**). A tal fine, le azioni registrate nel Registro Loyalty Italiano saranno automaticamente registrate nel Registro Loyalty a partire dalla Data di Efficacia della Trasformazione.

- 8.2 Per ottenere Azioni a Voto Speciale A nel contesto dell'Assegnazione Iniziale, gli Azionisti dovranno (i) presentare un Modulo di Assegnazione Iniziale debitamente compilato e la Procura non oltre 20 giorni di calendario dalla Data di Efficacia della Trasformazione e (ii) continuare a detenere le azioni della Società indicate nel Modulo di Richiesta Iniziale dalla Data di Efficacia della Trasformazione fino alla data di Assegnazione Iniziale. Gli Azionisti che si avvalgono dell'Assegnazione Iniziale, di seguito gli **Azionisti Designati Iniziali**.
- 8.3 L'Articolo 4.4 si applicherà anche al Modulo di Assegnazione Iniziale, *mutatis mutandis*.
- 8.4 Le Azioni Ordinarie detenute a seguito della Trasformazione e per cui sia stata richiesta l'Assegnazione Iniziale (**Azioni Ordinarie Designate Iniziali**) saranno considerate Azioni Ordinarie Legittimate A a partire dalla Data di Efficacia della Trasformazione.
- 8.5 L'Agente, per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, effettuerà l'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale.
- 8.6 Qualsiasi assegnazione di Azioni a Voto Speciale A a un Azionista Designato Iniziale sarà attuata senza corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A di nuova emissione sarà imputato alla Riserva di Capitale Speciale.

9. CANCELLAZIONE VOLONTARIA

- 9.1 Ogni Azionista iscritto nel Registro Loyalty potrà in qualsiasi momento richiedere alla Società di riportare tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie registrate nel Registro Loyalty sul Sistema di Gestione Accentrata Ordinario. Tale richiesta (una **Richiesta di Revoca**) dovrà essere presentata dall'Azionista interessato tramite il suo Intermediario, presentando un Modulo di Revoca debitamente compilato.
- 9.2 L'Azionista potrà anche presentare una Richiesta di Revoca direttamente alla Società (ovvero senza avvalersi dei servizi di intermediazione di un Intermediario), fermo restando che in tal caso la Società potrà stabilire regole e procedure ulteriori per convalidare tale Richiesta di Revoca, ivi inclusa - a titolo esemplificativo - la verifica dell'identità del relativo Azionista e l'autenticità della sua richiesta.
- 9.3 Tramite il Modulo di Revoca e a partire dal momento in cui il medesimo è trasmesso dall'Azionista, quest'ultimo rinuncerà ad esercitare tutti i diritti di voto connessi alle Azioni a Voto Speciale cui il Modulo di Revoca si riferisce.
- 9.4 Al ricevimento del Modulo di Revoca debitamente compilato, la Società lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile affinché le Azioni Ordinarie indicate nel Modulo di Revoca siano ritrasferite al Sistema di Gestione Accentrata Ordinario entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla ricezione del Modulo di Revoca.
- 9.5 A seguito della rimozione dal Registro Loyalty, le Azioni Ordinarie non potranno più essere qualificate come Azioni Ordinarie Designate Iniziali o Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate.

10. LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

Nessun Azionista potrà, direttamente o indirettamente:

- (a) vendere, disporre o trasferire delle Azioni a Voto Speciale o concedere in altro modo qualsiasi diritto o interesse sulle stesse, a meno che l'Azionista non sia obbligato a trasferire le Azioni a Voto Speciale ai sensi dell'Articolo 12.2; o
- (b) costituire o consentire la costituzione di pegni, privilegi, garanzie specifiche o generiche o altri gravami su alcuna delle Azioni a Voto Speciale o qualsiasi interesse su alcuna delle stesse.

11. TRASFERIMENTI OBBLIGATORI DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

11.1 Un Azionista non avrà più il diritto di detenere Azioni a Voto Speciale e dovrà trasferirle senza alcun corrispettivo (*om nict*) alla Società o a una società veicolo di cui all'articolo 13.6 dello Statuto al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna un **Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio**):

- (a) a seguito della rimozione dal Registro Loyalty delle Azioni Ordinarie registrate in nome di tale Azionista ai sensi dell'Articolo 9;
- (b) a seguito del trasferimento da parte di tale Azionista di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate o in caso di costituzione di un diritto di pegno o di usufrutto sulle stesse, salvo che tale trasferimento o costituzione di diritto siano un trasferimento consentito ai sensi dell'Articolo 12;
- (c) a seguito della violazione di un limite al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale previsto dall'Articolo 10; e
- (d) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista.

11.2 L'obbligo di trasferimento di cui all'Articolo 11.1 si applica alle Azioni a Voto Speciale associate alle Azioni Ordinarie Legittimate a cui si riferisce l'Evento di Determinante il Trasferimento Obbligatorio.

11.3 Al verificarsi di un trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate ad un altro soggetto che non si qualifichi come Loyalty Transferee, l'Azionista interessato ne deve dare tempestiva comunicazione alla Società e presentare una Richiesta di Revoca ai sensi dell'Articolo 9.1.

11.4 Al verificarsi di un Cambio di Controllo, l'Azionista interessato ne deve dare tempestiva comunicazione alla Società inviando una Comunicazione di Cambio di Controllo e deve presentare una Richiesta di Revoca ai sensi dell'Articolo 9.1.

11.5 Al verificarsi di una delle circostanze di cui all'Articolo 11.1, il trasferimento di Azioni a Voto Speciale da parte dell'Azionista alla Società o ad una società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto saranno effettuati mediante la sottoscrizione di un Atto di Trasferimento.

11.6 In caso di inadempimento da parte dell'Azionista al proprio obbligo di comunicazione di cui all'Articolo 11.4 e/o all'obbligo di trasferimento di cui all'Articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, e fintanto che perduri l'inadempimento, i diritti di voto, il diritto di partecipare in assemblea e qualsiasi diritto al dividendo associati alle Azioni a Voto Speciale da offrirsi e oggetto del trasferimento obbligatorio saranno sospesi. In tal caso, la Società sarà irrevocabilmente autorizzata ad effettuare l'offerta ed il trasferimento per conto dell'Azionista obbligato.

11.7 Qualora la Società ritenga (a propria discrezione) che un Azionista abbia adottato una condotta la cui finalità sia eludere l'applicazione dell'Articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o dell'Articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, la Società potrà decidere di applicare in via analogica quanto previsto agli Articoli **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

12. TRASFERIMENTI CONSENTITI DI AZIONI ORDINARIE - PEGNO E USUFRUTTO SU AZIONI ORDINARIE - REGISTRO LOYALTY

12.1 Un Azionista potrà trasferire le Azioni Ordinarie Designate Iniziali, le Azioni Ordinarie Designate e le Azioni Ordinarie Legittimate ad un Loyalty Transferee, senza la necessità di trasferire tali azioni sul Sistema di Gestione Accentrata Ordinario. Il Loyalty Transferee e l'Azionista trasferente sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante il trasferimento, qualora richiesto dalla Società.

12.2 In caso di trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate a un Loyalty Transferee, anche le Azioni a Voto Speciale ad esse associate dovranno essere trasferite a tale Loyalty Transferee.

12.3 Fermo quanto previsto all'Articolo 10(b), un Azionista potrà costituire o consentire la costituzione o l'esistenza, a favore di un terzo, di un pegno o di un diritto di usufrutto rispettivamente sulle Azioni Ordinarie Designate Iniziali, sulle Azioni Ordinarie Designate o sulle Azioni Ordinarie Legittimate, senza la necessità di trasferire tali azioni sul Sistema di Gestione Accentrata Ordinario, a condizione che i diritti di voto relativi a tali azioni ordinarie non siano assegnati al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Qualora per qualsiasi motivo, volontariamente o automaticamente a seguito del verificarsi di un inadempimento, tali diritti di voto fossero successivamente trasferiti al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, tale circostanza costituirà un Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio. L'Azionista e il terzo a favore del quale sia costituito il pegno o l'usufrutto, a seconda dei casi, dovranno trasmettere alla Società la documentazione comprovante l'esistenza del pegno o del diritto di usufrutto, qualora richiesto dalla Società.

13. INADEMPIMENTO, PENALE

13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla Società un importo, moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l'inadempimento, pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell'inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la **Penale**).

13.2 L'obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (*boetebeding*) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (*schadevergoedingsplicht*) dell'Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (*schadevergoedingsbeding*) e non una clausola di “danni punitivi” (*strafbeding*).

13.3 Per quanto possibile le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione.

14. MODIFICA DEI PRESENTI TERMINI DELLE SVS

14.1 I presenti Termini delle SVS sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione il 18 febbraio 2020 e approvati dall'assemblea generale degli azionisti della Società il 27 marzo 2020.

- 14.2 I presenti Termini delle SVS potranno essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque che eventuali modifiche sostanziali, non meramente tecniche, saranno subordinate all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti della Società, salvo che si tratti di modifiche richieste per garantire la conformità con le leggi applicabili o con i regolamenti di quotazione (restando inteso che in questo caso nessuna approvazione degli azionisti sarà necessaria).
- 14.3 Qualsiasi modifica dei presenti Termini delle SVS dovrà essere effettuata in forma scritta.
- 14.4 La Società pubblicherà qualsiasi modifica dei presenti Termini delle SVS sul proprio sito internet e comunicherà agli Azionisti Legittimati tali modifiche tramite i rispettivi Intermediari.

15. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE

- 15.1 I presenti Termini della SVS sono disciplinati dalla, e devono essere interpretati in conformità alla, legge olandese.
- 15.2 Per ogni controversia relativa ai presenti Termini delle SVS e/o alle Azioni a Voto Speciale sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

1.1

Nei presenti Termini delle SVS, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, a meno che il contesto non richieda diversamente:

Affiliato con riferimento ad una specifica persona, indica ogni persona che, direttamente o indirettamente attraverso uno o più persone interposte controlli, o sia controllata da, o sia soggetta a comune controllo con tale persona. Il termine **controllo** indica il potere, direttamente o indirettamente, di indirizzare o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali o in qualsiasi altro modo; i termini **controllante** e **controllata** saranno interpretati in conformità a quanto sopra.

Statuto indica lo Statuto della Società di volta in volta in vigore a seguito del perfezionamento della Trasformazione.

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società.

Sistema di Gestione Accentrata Ordinario indica il sistema di gestione accentrata applicato nel paese in cui le Azioni sono di volta in volta quotate.

Giorno Lavorativo indica un giorno di calendario che non sia un sabato o una domenica o un giorno festivo in Olanda.

Campari indica Davide Campari-Milano S.p.A., una società per azioni (*Società per azioni*), con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, Sesto San Giovanni, Milano 20099, Italia, e iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero 06672120158.

Cambio di Controllo indica, con riferimento a qualsiasi Azionista che non sia una persona fisica (*natuurlijk persoon*): qualsiasi trasferimento diretto o indiretto compiuto mediante un solo atto o una serie di atti (1) della proprietà o il controllo del cinquanta per cento (50%) o più dei diritti di voto riferiti a tale Azionista, (2) del potere di fatto di indirizzare l'espressione del cinquanta per cento (50%) o più dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di tale Azionista; e/o (3) della capacità di nominare o rimuovere la metà o più degli amministratori, degli amministratori esecutivi o dei membri del consiglio di amministrazione o dei dirigenti di tale Azionista o di indirizzare l'espressione del cinquanta per cento (50%) o più dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, degli organi di gestione o del comitato esecutivo di tale Azionista; resta inteso che nessun Cambio di Controllo potrà considerarsi avvenuto ove:

- (i) il trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga all'esito di una successione *mortis causa* o di una divisione di beni tra coniugi, o per successione ereditaria, donazione *inter vivos* o altro trasferimento (anche ai sensi di un accordo che disciplini la successione nel *family business*) a un coniuge o un parente fino a, ed ivi incluso, il quarto grado,
- (ii) il trasferimento - mediante successione *mortis causa* o donazione *inter vivos* - della proprietà e/o del controllo sia a favore di una Fondazione, oppure
- (iii) il *Fair Market Value* delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali, Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate (a seconda dei casi) detenute dal suddetto Azionista rappresenti, al momento del trasferimento, meno del 20% del valore del totale dei beni del Gruppo Trasferito (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile), e le Azioni Ordinarie Designate Iniziali, Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate (a seconda dei

casi) non siano altrimenti rilevanti, a insindacabile giudizio della Società, per il Gruppo Trasferito o per l'operazione di Cambio di Controllo.

Comunicazione di Cambio di Controllo indica la comunicazione che deve essere inviata da un Azionista Legittimato per il quale si sia verificato un Cambio di Controllo, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato G.

Dichiarazione di Conversione indica la dichiarazione di conversione della Società di cui all'Articolo 13.11 dello Statuto, in base alla quale una o più Azioni a Voto Speciale A sono convertite in una o più Azioni a Voto Speciale B o una o più Azioni a Voto Speciale B sono convertite in una o più Azioni a Voto Speciale C, sostanzialmente conforme ai modelli qui allegati quali Allegato E1 e Allegato E2, come modificati di volta in volta.

Atto di Assegnazione indica la scrittura privata per l'assegnazione (*onderhandse akte van uitgifte of levering*) delle Azioni a Voto Speciale A sottoscritta tra (i) la Società o la società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto (a seconda dei casi) e (ii) l'Azionista Legittimato, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato D.

Atto di Trasferimento indica una scrittura privata di riacquisto e trasferimento (*onderhandse akte van inkoop c.q. terugkoop en levering*) di Azioni a Voto Speciale, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato H.

Modulo di Revoca indica il modulo da compilarsi a cura dell'Azionista che richieda che tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie Designate Iniziali, Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate siano rimosse dal Registro Loyalty e siano trasferite sul Sistema di Gestione Accentrata Ordinario, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato F.

Azioni Ordinarie Designate indica le Azioni Ordinarie, che non siano Azioni Ordinarie Legittimate, per le quali un Azionista abbia presentato una richiesta di iscrizione nel Registro Loyalty.

Modulo di Richiesta indica il modulo da compilarsi a cura dell'Azionista che richieda che una o più delle proprie Azioni Ordinarie siano iscritte nel Registro Loyalty, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato C.

Fair Market Value indica il valore medio di chiusura registrato dalle Azioni Ordinarie nei 5 Giorni Lavorativi precedenti quello dell'operazione di trasferimento.

Fondazione indica una fondazione (o un soggetto giuridico equivalente) di beneficenza o di famiglia (a seconda dei casi) o un *trustee* che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- i. la fondazione o il *trust* siano stati costituiti o stipulati da (1) l'Azionista rilevante o (2) il Titolare Effettivo (alla data del trasferimento delle Azioni Ordinarie Legittimate) del relativo Azionista;
- ii. il beneficiario (o i beneficiari, a seconda dei casi) della fondazione o del *trust*, qualora esistenti, sia/siano il/i cedente/i stesso/i o un parente del cedente (o i parenti, a seconda dei casi) fino a, ed ivi incluso, il quarto grado;
- iii. lo statuto o l'atto costitutivo della fondazione o le disposizioni del *trust* vietino categoricamente il trasferimento a terzi dei relativi interessi detenuti (direttamente o indirettamente) nella Società a terzi, ad eccezione che tale trasferimento sia previsto per legge a seguito di liquidazione o scioglimento della fondazione o del *trust*.

Intermediario indica l'istituto finanziario o l'Intermediario presso il quale l'Azionista interessato detiene il proprio conto titoli.

Atto di Assegnazione Iniziale indica la scrittura privata per l'assegnazione (*onderhandse akte van toekening*) di Azioni a Voto Speciale A, sostanzialmente conforme al modello qui accluso quale Allegato B.

Modulo di Assegnazione Iniziale indica il modulo da compilarsi a cura di un azionista di Campari che richieda di confermare la registrazione nel Registro Loyalty di una o più Azioni Ordinarie che tale azionista deterrà nel contesto della Trasformazione e per cui richieda l'assegnazione di un numero corrispondente di Azioni a Voto Speciale A, sostanzialmente conforme al modello qui accluso quale Allegato A1, come di volta in volta modificato.

Azionisti Designati Iniziali ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 8.1.

Azioni Ordinarie Designate Iniziali ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 8.4.

Registro Loyalty indica la sezione del libro soci della Società riservata all'iscrizione delle Azioni a Voto Speciale, delle Azioni Ordinarie Legittimate, delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali e delle Azioni Ordinarie Designate.

Loyalty Transferee indica

- (i) con riferimento a qualsiasi Azionista che non sia una persona fisica,
 - (A) qualsiasi Affiliato di tale Azionista,
 - (B) in caso di fusione di tale Azionista, nella misura in cui la persona giuridica risultante dalla fusione sia controllata direttamente o indirettamente dal Titolare Effettivo di tale Azionista alla data di efficacia della fusione, la persona giuridica risultante dalla fusione;
 - (C) in caso di scissione di tale Azionista, nella misura in cui la persona giuridica che risulti detenere le Azioni Ordinarie Legittimate sia controllata direttamente o indirettamente dal Titolare Effettivo di tale Azionista alla data di efficacia della scissione, la persona giuridica che risulti detenere le Azioni Ordinarie Legittimate;
 - (D) la persona giuridica risultante da una fusione, o la persona giuridica che risulti detenere le Azioni Ordinarie Legittimate all'esito di una scissione, nella misura in cui siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a partire dal giorno di efficacia della fusione o scissione l'Azionista che si fonde o si scinde, non sia controllato, e
 - il *Fair Market Value* delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali, Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate (a seconda dei casi) detenute dal suddetto Azionista rappresenti meno del venti per cento (20%) del valore del totale dell'attivo della persona giuridica risultante dalla fusione, o della persona giuridica che risulti detenere le Azioni Ordinarie Designate Iniziali, Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate all'esito di una scissione (in entrambi i casi come risultante dall'ultimo bilancio disponibile), o
 - (E) una Fondazione,
 - (F) un *trustee* nella misura in cui il beneficiario del *trust* sia (1) o l'Azionista rilevante, (2) o il Titolare Effettivo (alla data del trasferimento delle Azioni Ordinarie Legittimate) (3) o un parente del Titolare Effettivo (o parenti, a seconda dei casi) fino a, ed ivi incluso, il quarto grado,

- (ii) nei confronti di qualsiasi Azionista che sia una persona fisica,
 - (A) in caso di trasferimenti *inter vivos*, qualsiasi cessionario delle Azioni Ordinarie a seguito di successione o divisione dei beni in comunione tra coniugi o donazione *inter vivos* a un coniuge o a un parente fino a, e ivi incluso, il quarto grado,
 - (B) in caso di trasferimenti *mortis causa*, la successione di un coniuge o parente fino a, e ivi incluso, il quarto grado,
 - (C) in caso di trasferimenti *inter vivos* o *mortis causa*, una Fondazione, o
 - (D) un *trustee* nella misura in cui il beneficiario del *trust* sia l’Azionista o un parente dell’Azionista (o parenti, a seconda dei casi), fino a, ed ivi incluso, il quarto grado.

A scanso di equivoci, qualsiasi trasferimento a un Loyalty Tranferee non potrà essere qualificato come Cambio di Controllo.

Azioni Ordinarie indica le azioni ordinarie nel capitale sociale della Società.

Procura indica la procura in forza della quale un Azionista autorizza e dà istruzioni irrevocabili alla Società di rappresentarlo e agire per suo conto in relazione a qualsiasi assegnazione, acquisto, vendita, riacquisto e trasferimento di Azione a Voto Speciale ai sensi dei, e in conformità ai, presenti Termini delle SVS.

Azioni Ordinarie Legittimate indica Azioni Ordinarie Legittimate A e/o Azioni Ordinarie Legittimate B e/o Azioni Ordinarie Legittimate C.

Azioni Ordinarie Legittimate A indica (i) le Azioni Ordinarie Designate Iniziali che siano state iscritte nel Registro Loyalty in nome dello stesso Azionista o del Loyalty Tranferee dalla Data di Efficacia della Trasformazione e, come tali, diano diritto alle Azioni a Voto Speciale A e (ii) Azioni Ordinarie che siano state iscritte nel Registro Loyalty per un periodo ininterrotto di almeno due anni a nome dello stesso Azionista o del suo Loyalty Tranferee e che pertanto diano diritto alle Azioni a Voto Speciale A.

Azioni Ordinarie Legittimate B indica le Azioni Ordinarie Legittimate A che siano state iscritte nel Registro Loyalty per un periodo ininterrotto di almeno tre anni a nome di uno stesso Azionista o del suo Loyalty Tranferee e che pertanto diano diritto alle Azioni a Voto Speciale B.

Azioni Ordinarie Legittimate C indica le Azioni Ordinarie Legittimate B che siano state iscritte nel Registro Loyalty per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni a nome di uno stesso Azionista o del suo Loyalty Tranferee e che pertanto diano diritto alle Azioni a Voto Speciale C.

Azionista Legittimato indica il titolare di una o più Azioni Ordinarie Legittimate.

Modulo di Conferma di Registrazione indica il modulo da compilarsi a cura di un azionista di Campari che richieda la conferma della registrazione nel Registro Loyalty di una o più Azioni Ordinarie che tale azionista deterrà nel contesto della Trasformazione, l’assegnazione di un numero corrispondente di Azioni a Voto Speciale A nonché il computo, a tal fine, del previo periodo di iscrizione nel Registro Loyalty Italiano, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato A1, come di volta in volta modificato.

Titolare Effettivo indica la persona fisica che in ultima istanza possieda o controlli una persona giuridica per mezzo della titolarità diretta o indiretta del 50% più uno dei diritti di voto in tale entità, ivi incluso tramite la titolarità delle partecipazioni, o tramite il controllo esercitato attraverso altri mezzi.

Azionista indica il titolare di una o più Azioni Ordinarie.

Riserva di Capitale Speciale indica una riserva separata tenuta nei libri contabili della Società per la

liberazione delle Azioni a Voto Speciale.

Azioni a Voto Speciale indica le azioni a voto speciale rappresentative del capitale della Società. Sono incluse, salvo che il contesto richieda di attribuire un diverso significato, le Azioni a Voto Speciale A, le Azioni a Voto Speciale B e le Azioni a Voto Speciale C.

Azioni a Voto Speciale A indica le azioni a voto speciale A rappresentative del capitale sociale della Società.

Azioni a Voto Speciale B indica le azioni a voto speciale B rappresentative del capitale sociale della Società.

Azioni a Voto Speciale C le azioni a voto speciale C rappresentative del capitale sociale della Società.

Gruppo Trasferito indica l'Azionista rilevante unitamente ai propri eventuali soggetti Affiliati, ove esistenti, il cui controllo sia stato trasferito come parte della medesima operazione che implica un cambio di controllo ai sensi della definizione di Cambio di Controllo.

Trasformazione indica l'operazione di trasformazione transfrontaliera di Campari da una S.p.A. italiana a una N.V. olandese.

Data di Efficacia della Trasformazione indica la data di perfezionamento della Trasformazione.

1.2

Nei presenti Termini delle SVS, a meno che il contesto non richieda diversamente:

- (a) i riferimenti a una **persona** devono essere interpretati in modo da includere qualsiasi persona fisica, società, persona giuridica (ovunque costituita o registrata), ente governativo, joint venture, associazione o società di persone;
- (b) i riferimenti a un **trasferimento** indicano qualsiasi tipo di operazione in virtù della quale venga trasferita la proprietà di un'Azione Ordinaria Designata Iniziale, e/o di un'Azione Ordinaria Designata, e/o di una Azione Ordinaria Legittimata, ivi incluso (a titolo esemplificativo) il trasferimento della proprietà tramite una vendita, una permuta, una donazione, un conferimento, una fusione o una scissione o pignoramento;
- (c) le rubriche degli articoli sono inserite esclusivamente a scopo illustrativo e non potranno incidere sull'interpretazione del presente accordo;
- (d) il singolare comprende il plurale e viceversa;
- (e) i riferimenti a un genere includono tutti i generi; e
- (f) i riferimenti alle ore del giorno si riferiscono all'ora locale olandese.

ALLEGATO A1

MODULO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE

MODULO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE
PER L'ASSEGNAZIONE INIZIALE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A

A: **Davide Campari-Milano N.V. c/o Computershare S.p.A.**, per il tramite **dell'intermediario depositario**, a mezzo pec a ●.

Avvertenze

In seguito al perfezionamento del trasferimento della sede legale di Davide Campari-Milano S.p.A. (**Società o Campari**) ad Amsterdam (Olanda) e contestuale trasformazione della Società in una N.V. di diritto olandese (**l'Operazione**), gli azionisti di Campari che, alla data di perfezionamento dell'Operazione, abbiano titolo al beneficio del voto maggiorato previsto dall'articolo 127-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il **TUF**) e che desiderino ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione Iniziale – come *infra* definita – (gli **Azionisti Designati Iniziali**) dovranno compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Assegnazione Iniziale (il **Modulo**) in conformità con le istruzioni sotto riportate.

Al perfezionamento dell'Operazione, le azioni ordinarie Campari attribuenti due di diritti di voto ai sensi dell'istituto di maggiorazione del voto previsto dall'articolo 127-*quinquies* del TUF sono state automaticamente registrate nel Registro Loyalty, essendo tali azioni **Azioni Ordinarie Designate Iniziali**. Il titolare di un'Azione Ordinaria Designata Iniziale può validamente acquisire solo 1 Azione a Voto Speciale A per ogni Azione Ordinaria Designata Iniziale detenuta.

Questo Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dall'Azionista Designato Iniziale, deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato e deve essere ricevuto da Campari **non oltre 20 giorni di calendario dal perfezionamento dell'Operazione (il Termine Finale)** per il tramite dell'intermediario depositario e con la sua conferma che l'Azionista Designato Iniziale è titolare delle azioni Campari indicate nel presente Modulo. I Moduli ricevuti dopo il Termine Finale non saranno validi ai fini dell'emissione e dell'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A. Le Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate a partire dal trentesimo giorno di calendario successivo al perfezionamento dell'Operazione (la **Data di Assegnazione Iniziale**).

Questo modulo deve essere letto congiuntamente ai "**Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale**" e ai "**Termini e Condizioni per l'Assegnazione Iniziale di Azioni a Voto Speciale A**". I detentori delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali potranno validamente ottenere Azioni a Voto Speciale A solo in conformità alle, e subordinatamente al soddisfacimento delle, condizioni stabilite nei suddetti documenti, disponibili sul sito internet di Campari.

In questo Modulo, i termini definiti hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definiti.

1. Generalità dell'Azionista Designato Iniziale

Nome e Cognome o Denominazione sociale C.F.: Data di nascita/...../..... Luogo di nascita..... Indirizzo o sede legale Numero di telefono. Indirizzo e-mail..... (nel caso in cui il soggetto firmatario agisca per conto dell'Azionista Designato Iniziale, si prega di compilare la seguente tabella con i dati relativi al firmatario) Nome e cognome in qualità di C.F.: Data di nascita/...../..... Luogo di nascita Numero di telefono. Indirizzo e-mail.....
--

2. Numero di Azioni Ordinarie Designate Iniziali detenute in relazione alle quali si richiede l'Assegnazione Iniziale di Azioni a Voto Speciale A

Numero di azioni..... N. Conto titoli..... Intermediario depositario..... Conto MT.....
--

3. Presa d'atto, impegni e autorizzazioni

L'**Azionista Designato Iniziale**, con la trasmissione di questo Modulo, debitamente compilato, irrevocabilmente e incondizionatamente;

- a) **dichiara** di essere legittimato al beneficio del voto maggiorato previsto dall'articolo 127-*quinquies* del TUF con riferimento a tutte le Azioni Ordinarie Designate Iniziali;
- b) **prende atto** e conviene che le Azioni Ordinarie Designate Iniziali sono state automaticamente registrate nel Registro Loyalty al perfezionamento dell'Operazione;
- c) **prende atto** di dover detenere senza interruzioni le Azioni Ordinarie Designate Iniziali per le quali abbia chiesto di ricevere le Azioni a Voto Speciale A a partire da questa data fino alla Data di Assegnazione Iniziale e che quindi – fermi restando i trasferimenti consentiti stabiliti nei “Termini e Condizioni per l’Assegnazione Iniziale di Azioni a Voto Speciale A” – perderà il diritto a ricevere le Azioni a Voto Speciale A nel caso di trasferimento di tali Azioni Ordinarie Designate Iniziali prima della Data di Assegnazione Iniziale;
- d) **prende atto** che decadrà dal diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione Iniziale nel caso in cui Campari non riceva questo Modulo debitamente compilato e sottoscritto entro il Termine Finale, senza che ciò pregiudichi il diritto di richiedere Azioni a Voto Speciale A dopo l'efficacia dell'Operazione ai sensi dei “Termini e condizioni per le Azioni a Voto Speciale”;
- e) **accetta** e conviene di essere vincolato da quanto previsto nei “Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale” e nei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A”, disponibili sul sito internet di Campari;
- f) **autorizza** e dà irrevocabili istruzioni a **Computershare S.p.A.**, in qualità di Agente – il quale agisce anche per conto della Società – di rappresentare l'Azionista Designato Iniziale e di agire per suo conto in relazione a: (i) ogni emissione, assegnazione, acquisto, trasferimento, conversione e/o riacquisto di qualsiasi Azione a Voto Speciale A in conformità con i, e ai sensi dei, “Termini e condizioni per le Azioni a Voto Speciale”; (ii) qualsiasi trasferimento alla Società e/o riacquisto di qualsiasi Azione a Voto Speciale A, in conformità con i, e ai sensi dei, “Termini e condizioni per le Azioni a Voto Speciale”.

4. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda) come previsto nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”.

L'**Azionista Designato Iniziale** (firma) _____

(se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza dell'Azionista Designato Iniziale, occorre fare riferimento a quanto riportato al punto 1. di cui sopra).

5. L'intermediario depositario

- a) **conferma** il numero delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali detenute dall'Azionista Designato Iniziale alla data di questo Modulo;
- b) **si impegna** a far pervenire questo Modulo a Campari per conto dell'Azionista Designato Iniziale entro e non oltre il Termine Finale, a mezzo PEC a Computershare;
- c) **provvede** a cambiare l'ISIN delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali nell'ISIN delle Azioni Ordinarie Legittimate A (●) comunicando a Computershare ogni successivo trasferimento di tali azioni.

Data

Intermediario depositario (Timbro e firma) _____

ALLEGATO A2

MODULO DI CONFERMA DI REGISTRAZIONE

**MODULO DI CONFERMA DI REGISTRAZIONE
PER LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO LOYALTY**

A: **Computershare S.p.A.**, in qualità di Agente di **DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.** per il tramite dell'**intermediario depositario**, a mezzo PEC a ●.

Avvertenze

Nel contesto del trasferimento della sede legale di Davide Campari-Milano S.p.A. (**Società o Campari**) ad Amsterdam (Olanda) e della contestuale trasformazione della Società in una N.V. di diritto olandese (la **Trasformazione**), gli azionisti di Campari che, alla data di perfezionamento della Trasformazione, siano registrati nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il **TUF**) e non ancora legittimati al beneficio del voto maggiorato (gli **Azionisti Legittimati Registrati**) dovranno compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Conferma di Registrazione (il **Modulo**) secondo le istruzioni di seguito riportate al fine di (i) confermare l'iscrizione delle loro Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty tenuto da Campari ai sensi dei "Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale", (ii) chiedere di ricevere le azioni a voto speciale A (le **Azioni a Voto Speciale A**), e (iii) computare il precedente periodo di registrazione nell'elenco speciale al fine di calcolare il periodo di due anni di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie.

Ciascun Azionista Legittimato Registrato dovrà compilare e sottoscrivere il presente Modulo secondo le istruzioni riportate di seguito e dovrà inviarlo a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato, per il tramite dell'intermediario depositario, con conferma dello stesso che l'Azionista Legittimato Registrato è titolare delle Azioni Ordinarie incluse nel Modulo.

Questo modulo deve essere letto congiuntamente ai "**Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale**" e ai "**Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A**", disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com). Gli Azionisti Legittimati Registrati potranno validamente ottenere Azioni a Voto Speciale A solo in conformità a, e subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni stabilite nei suddetti documenti.

I termini definiti in questo Modulo hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definiti.

1. Generalità dell'Azionista Legittimato Registrato

Nome e Cognome o Denominazione sociale

C.F.:Data di nascita / ... / Luogo di nascita.....

Indirizzo o sede legale

Numero di telefono. Indirizzo e-mail.....

(nel caso in cui il soggetto firmatario agisca per conto dell'Azionista Legittimato Registrato, si prega di compilare la seguente tabella con i dati relativi al firmatario)

Nome e cognome in qualità di

C.F.:Data di nascita / ... / Luogo di nascita

Numero di telefono. Indirizzo e-mail.....

2. Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali è richiesta la conferma di registrazione nel Registro Loyalty al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale A

Numero di Azioni N. Conto Titoli

Intermediario depositario..... Conto MT.....

3. Dichiarazioni e procura

L'**Azionista Legittimato Registrato**, con la trasmissione di questo Modulo, debitamente compilato, irrevocabilmente e incondizionatamente:

a) certifica che alla data di perfezionamento della Trasformazione le sue Azioni Ordinarie erano iscritte nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF;

- b) **prende atto** e conviene che le sue Azioni Ordinarie registrate nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF sono state automaticamente registrate nel Registro Loyalty al perfezionamento dell'Operazione;
- c) **accetta** e conviene di essere vincolato da quanto previsto nei "Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale", disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com);
- d) **autorizza** e dà irrevocabili istruzioni a **Computershare S.p.A.**, in qualità di Agente – il quale agisce anche per conto della Società – di rappresentarlo e di agire per suo conto in relazione ad ogni emissione, assegnazione, acquisto, trasferimento, conversione e/o riacquisto di qualsiasi Azione a Voto Speciale A, in conformità e ai sensi dei "Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale";
- e) **accetta** che le Azioni a Voto Speciale A non siano rappresentate da certificati e siano registrate nel Registro Loyalty della Società.

6. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda) come previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

L'Azionista Legittimato Registrato

(firma) _____

(se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza dell'Azionista Legittimato Registrato, occorre fare riferimento a quanto riportato al punto 1. di cui sopra)

7. L'intermediario depositario

- a) **conferma** il numero delle Azioni Ordinarie detenute dall'Azionista Legittimato Registrato alla data di questo Modulo;
- b) **provvede** a cambiare l'ISIN regolare delle Azioni Ordinarie nell'ISIN delle Azioni Ordinarie Designate (●) comunicando a Computershare ogni successivo trasferimento di tali azioni.

Data

L'intermediario (Timbro e firma) _____

ALLEGATO B

ATTO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE

DATA: _____

ATTO PRIVATTO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE

relativo all'assegnazione di azioni a voto speciale A del capitale
di Davide Campari-Milano N.V.

DATA: _____

PARTI

- (1) **Davide Campari-Milano N.V.**, una società per azioni (*naamloze vennootschap*) di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam (Olanda), iscritta al Registro delle Imprese olandese con il numero ● (la **Società**); e
- (2) [*denominazione della persona giuridica*], una società di diritto [*giurisdizione della società*], con sede legale a [●], iscritta al [*nome del registro delle imprese*] con il numero [●] (l'**Azionista**).

OPPURE

[*nome della persona fisica*], nato/a a [●] il [●], residente a [●] (l'**Azionista**).

Le parti del presente Contratto sono di seguito indicate collettivamente come le **Parti** e singolarmente una **Parte**.

PREMESSE:

- (A) La Società possiede un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con più diritti di voto per la titolarità per un lungo periodo di tempo di Azioni Ordinarie. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente atto avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.
- (B) L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni Ordinarie Designate Iniziali iscritte nel Registro Loyalty in conformità alla procedura prevista all'articolo 8 dei Termini SVS. Conformemente all'articolo 8.2 dei Termini SVS, tali Azioni Ordinarie Designate Iniziali sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate A e il relativo titolare ha il diritto di ottenere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A.
- (C) In considerazione di quanto precede, la Società intende emettere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●) numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●], a favore dell'Azionista (le **Nuove SVS A**), in conformità all'articolo 8.4 dei Termini SVS.
- (D) L'emissione delle Nuove SVS A è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●] (la **Delibera del Consiglio**).
- (E) La Società e l'Azionista procederanno all'emissione e all'accettazione delle Nuove SVS A ai sensi dei termini e delle condizioni che seguono.

LE PARTI CONVENGONO quanto segue:

1. EMISSIONE

- 1.1 La Società emette le Nuove SVS A a favore dell’Azionista e l’Azionista accetta le stesse dalla Società, nel rispetto di quanto stabilito nei Termini SVS e nella Delibera del Consiglio e nel presente atto.
- 1.2 Le Nuove SVS A saranno nominative e nessun certificato azionario sarà emesso in relazione alle stesse.
- 1.3 L'emissione delle Nuove SVS A sarà annotata dalla Società nel proprio libro soci.

2. PREZZO DI EMISSIONE

Le Nuove SVS A sono emesse alla pari e quindi a un prezzo di emissione di [●] centesimi (EUR ●) per azione, pari a [●] euro (EUR [●]) complessivi e risultano interamente liberate attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

3. RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico tra la Società e l’Azionista sarà disciplinato dai Termini SVS, dallo Statuto e dalla legge olandese.

L’Azionista accetta i Termini SVS e lo Statuto nella loro attuale formulazione ovvero nella formulazione che essi avranno in qualsiasi momento in futuro.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1 Risoluzione (*ontbinding*). Le Parti rinunciano al diritto di risolvere o di richiedere la risoluzione del presente Contratto.
- 4.2 Copie. Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in qualsiasi numero di copie che congiuntamente costituiranno l’unico ed esclusivo accordo e qualsiasi Parte potrà stipulare il presente Contratto tramite la sottoscrizione di una copia.
- 4.3 Legge applicabile. Il presente Contratto è retto e dovrà essere interpretato in conformità alla legge olandese.

FIRMATARI

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
Davide Campari-Milano N.V.)

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
[●])

ALLEGATO C
MODULO DI RICHIESTA

MODULO DI RICHIESTA

PER L'ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. NEL REGISTRO LOYALTY

A: **Computershare S.p.A.**, in qualità di Agente di **DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.** per il tramite dell'**intermediario depositario** a mezzo PEC a ●.

Avvertenze

Il presente Modulo di Richiesta (il **Modulo**) deve essere compilato e firmato dall'Azionista Designato, in conformità alle istruzioni qui riportate, al fine di eleggere di ricevere azioni a voto speciale A (le **Azioni a Voto Speciale A**) nel capitale sociale di Davide Campari-Milano N.V. (la **Società**) e deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, per il tramite dell'intermediario depositario e con la conferma che l'Azionista Designato è titolare delle Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo.

Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai "**Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**", disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com). I termini definiti nel presente Modulo hanno lo stesso significato loro ascrivito nei "**Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**", a meno che non siano qui diversamente definiti.

Inviando questo Modulo all'Agente, debitamente compilato e sottoscritto, si richiede – in qualità di Azionista Designato – di ricevere Azioni a Voto Speciale A; le Azioni Ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione (le **Azioni Ordinarie Designate**) saranno iscritte nel Registro Loyalty della Società.

4. Generalità dell'Azionista Designato

Nome e Cognome o Denominazione

C.F.:Data di nascita / / Luogo di nascita

Indirizzo o sede legale

Numero di telefono..... Indirizzo e-mail.....

(nel caso in cui il soggetto firmatario agisca per conto dell'Azionista Legittimato, si prega di compilare la seguente tabella con i dati relativi al firmatario)

Nome e cognome in qualità di

C.F.:Data di nascita / / Luogo di nascita

Numero di telefono..... Indirizzo e-mail.....

5. Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione nel Registro Loyalty al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale

Numero di Azioni N. Conto titoli

Intermediario depositario..... Conto MT.....

6. Dichiarazioni e procura

L'**Azionista Designato**, con la trasmissione di questo Modulo, debitamente compilato, irrevocabilmente e incondizionatamente:

- accetta** e conviene di essere vincolato da quanto previsto nei "**Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale**", disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com);
- autorizza** e dà irrevocabili istruzioni a **Computershare S.p.A.**, in qualità di Agente – il quale agisce anche per conto della Società – di rappresentare l'Azionista Designato e di agire per suo conto in relazione all'iscrizione, in nome dell'Azionista Designato, delle Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty, nonché ad ogni emissione, assegnazione, acquisto, trasferimento, conversione e/o riacquisto di qualsiasi Azione a Voto Speciale A, in conformità e ai sensi dei "**Termini e condizioni per le Azioni a Voto Speciale**";
- accetta** che le Azioni a Voto Speciale A non siano rappresentate da certificati e siano registrate nel Registro Loyalty della Società.

7. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda) come previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

L'Azionista Designato

(firma) _____

(se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza dell'Azionista Legittimato, occorre fare riferimento a quanto riportato al punto 1. di cui sopra)

8. L'intermediario depositario

- a) **Conferma** il numero delle Azioni Ordinarie detenute dall'Azionista Legittimato alla data del presente Modulo;
- b) **Provvede** a cambiare l'ISIN regolare delle Azioni Ordinarie nell'ISIN delle Azioni Ordinarie Designate (●), comunicando a Computershare S.p.A. ogni successivo trasferimento di tali azioni;

Data

L'Intermediario

(Timbro e firma) _____

ALLEGATO D
ATTO DI ASSEGNAZIONE

DATA: _____

ATTO PRIVATO DI ASSEGNAZIONE

relativo all'assegnazione di azioni a voto speciale A del capitale
di Davide Campari-Milano N.V.

DATA: _____

PARTI

- (1) **Davide Campari-Milano N.V.**, una società per azioni di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam (Olanda), iscritta al Registro delle Imprese olandese con il numero ● (la **Società**); e
- (2) [*denominazione della persona giuridica*], una società di diritto [*giurisdizione della società*], con sede legale a [●], iscritta al [*nome del registro delle imprese*] con il numero [●] (l'**Azionista**).

OPPURE

[*nome della persona fisica*], nato/a a [●] il [●], residente a [●] (l'**Azionista**).

Le parti del presente Contratto sono di seguito indicate collettivamente come le **Parti** e singolarmente una **Parte**.

PREMESSE:

- (A) La Società possiede un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con più diritti di voto per la titolarità per un lungo periodo di tempo di Azioni Ordinarie. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.
- (B) L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni Ordinarie Designate che sono state iscritte nel Registro Speciale per un periodo ininterrotto di due (2) anni. Conformemente all'articolo 5 dei Termini SVS, tali Azioni Ordinarie Designate sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate A e il relativo titolare ha il diritto di ottenere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A.
- (C) In considerazione di quanto precede, la Società intende emettere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●], a favore dell'Azionista (le **Nuove SVS A**), in conformità all'articolo 5.3 dei Termini SVS.
- (D) L'emissione delle Nuove SVS A è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●] (la **Delibera del Consiglio**).
- (E) La Società e l'Azionista procederanno all'emissione e all'accettazione delle Nuove SVS A ai sensi dei termini e delle condizioni che seguono.

LE PARTI CONVENGONO quanto segue:

1. EMISSIONE

- 1.1 La Società emette le Nuove SVS A a favore dell’Azionista e l’Azionista accetta le stesse dalla Società, nel rispetto di quanto stabilito nei Termini SVS e nella Delibera del Consiglio e nel presente atto.
- 1.2 Le Nuove SVS A saranno nominative e nessun certificato azionario sarà emesso in relazione alle stesse.
- 1.3 L'emissione delle Nuove SVS A sarà annotata dalla Società nel proprio libro soci.

2. PREZZO DI EMISSIONE

Le Nuove SVS A sono emesse alla pari e quindi a un prezzo di emissione di ● centesimi di euro (EUR ●) per azione, pari a [●] euro (EUR [●]) complessivi e risultano interamente liberate attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

3. RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico tra la Società e l’Azionista sarà disciplinato dai Termini SVS, dallo Statuto e dalla legge olandese.

L’Azionista accetta i Termini SVS e lo Statuto nella loro attuale formulazione ovvero nella formulazione che essi avranno in qualsiasi momento in futuro.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1 Risoluzione (*ontbinding*). Le Parti rinunciano al diritto di risolvere o di richiedere la risoluzione del presente Contratto.
- 4.2 Copie. Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in qualsiasi numero di copie che congiuntamente costituiranno l’unico ed esclusivo accordo e qualsiasi Parte potrà stipulare il presente Contratto tramite la sottoscrizione di una copia.
- 4.3 Legge applicabile. Il presente Contratto è retto e dovrà essere interpretato in conformità alla legge olandese.

FIRMATARI

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
Davide Campari-Milano N.V.)

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
[●])

ALLEGATO E1

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

**(CONVERSIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A IN AZIONI A VOTO
SPECIALE B)**

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

relativa alla conversione di azioni a voto speciale A nel capitale
di Davide Campari-Milano N.V.

Data: [●]

Introduzione

Davide Campari-Milano N.V. (la **Società**) ha istituito un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con diritti di voto multipli in considerazione della detenzione prolungata delle Azioni Ordinarie. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nella presente dichiarazione di conversione avranno il medesimo significato ad essi attribuito nei Termini SVS.

[●] detiene [●] Azioni a Voto Speciale A, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●) (le **SVS A Esistenti**), e far data da [●] le Azioni Ordinarie corrispondenti alle SVS A Esistenti sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate B, pertanto attribuendo diritto a ricevere Azioni a Voto Speciale B, in conformità all'articolo 6 dei Termini SVS.

Conversione

In considerazione di quanto precede, la Società rilascia la presente dichiarazione di conversione ai sensi della quale le SVS A Esistenti sono convertite in un numero identico di Azioni a Voto Speciale B, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●) (le **Nuove SVS B**), in conformità all'articolo 13.10 dello Statuto della Società e all'articolo 6.2 dei Termini SVS.

Tale conversione avrà efficacia immediata. Le Nuove SVS B saranno nominative e nessun certificato azionario sarà emesso in relazione alle Nuove SVS B. La Società iscriverà l'emissione delle Nuove SVS B nel libro soci.

La differenza tra il valore nominale delle SVS A Esistenti e delle Nuove SVS B, corrispondente complessivamente a [●] euro (EUR [●]), risulta interamente liberata attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

L'emissione delle Nuove SVS B è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●].

Sottoscritto a _____ in data _____ [●].

Davide Campari-Milano N.V.:

Firma : _____
Qualifica: [Agente]

ALLEGATO E2

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

**(CONVERSIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE B IN AZIONI A VOTO
SPECIALE C)**

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

relativa alla conversione di azioni a voto speciale B nel capitale
di Davide Campari-Milano N.V.

Data: [●]

Introduzione

Davide Campari-Milano N.V. (la **Società**) ha istituito un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con diritti di voto multipli in considerazione della detenzione prolungata delle Azioni Ordinarie. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nella presente dichiarazione di conversione avranno il medesimo significato ad essi attribuito nei Termini SVS.

[●] detiene [●] Azioni a Voto Speciale B, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●) (le **SVS B Esistenti**), e far data da [●] le Azioni Ordinarie corrispondenti alle SVS B Esistenti sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate C, pertanto attribuendo diritto a ricevere Azioni a Voto Speciale C, in conformità all'articolo 7 dei Termini SVS.

Conversione

In considerazione di quanto precede, la Società rilascia la presente dichiarazione di conversione ai sensi della quale le SVS B Esistenti sono convertite in un numero identico di Azioni a Voto Speciale C, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●) (le **Nuove SVS C**), in conformità all'articolo 13.10 dello Statuto della Società e al paragrafo 7.2 dei Termini SVS.

Tale conversione avrà efficacia immediata. Le Nuove SVS C saranno nominative e nessun certificato azionario sarà emesso in relazione alle Nuove SVS C. La Società iscriverà l'emissione delle Nuove SVS C nel libro soci.

La differenza tra il valore nominale delle SVS B Esistenti e delle Nuove SVS C, corrispondente complessivamente a [●] euro (EUR [●]), risulta interamente liberata attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

L'emissione delle Nuove SVS C è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●].

Sottoscritto a _____ in data _____ [●].

Davide Campari-Milano N.V.:

Firma : _____
Qualifica: [Agente]

ALLEGATO F
MODULO DI REVOCA

MODULO DI REVOCA (SISTEMA MONTE TITOLI)
PER LA RIMOZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
DAL REGISTRO LOYALTY

A: Computershare S.p.A., in qualità di **Agente di Davide Campari-Milano N.V.**, da trasmettere a mezzo PEC a ●.

Avvertenze

Il presente Modulo di Revoca (**Modulo**) deve essere compilato e sottoscritto in conformità alle istruzioni di seguito riportate al fine di richiedere la rimozione delle Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Loyalty di Davide Campari-Milano N.V. (la **Società**). Il presente Modulo di Revoca deve essere letto congiuntamente ai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", disponibili sul sito internet della Società (www.camaprigroup.com). I termini definiti nel presente Modulo hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definiti. L'azionista deve inviare il presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto all'Agente sopra indicato tramite l'intermediario e/o un partecipante Monte Titoli al fine di ricevere le Azioni Ordinarie sul proprio conto titoli aperto presso tale intermediario.

1. Generalità dell'Azionista iscritto nel Registro Loyalty

Nome e Cognome o Denominazione

Data di nascita .../.../..... Luogo di nascita C.F.

Indirizzo o sede legale

Numero di telefono. Indirizzo e-mail.....

(nel caso in cui il soggetto firmatario agisca per conto dell'Azionista Registrato, si prega di compilare la seguente tabella con i dati relativi al firmatario)

Nome e cognome in qualità di

Data di nascita .../.../..... Luogo di nascitaC.F.:

Numero di telefono. Indirizzo e-mail.....

2. Numero di Azioni Ordinarie, a valere dall'ultima iscritta, in relazione alle quali è richiesta la rimozione dal Registro Loyalty

N. Azioni Ordinarie.....

Intermediario depositario

N. conto titoliConto MT

3. Presa d'atto, dichiarazioni e impegni

L'**Azionista**, inviando il presente Modulo di cancellazione debitamente compilato, irrevocabilmente e incondizionatamente dà istruzioni e autorizza l'Agente, il quale agisce anche per conto della Società, a rimuovere dal Registro Loyalty le Azioni Ordinarie di cui sopra e, ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", prende atto:

- a) che, dalla data del presente Modulo, le Azioni Ordinarie ivi incluse non saranno più iscritte nel Registro Loyalty;
- b) di non essere più legittimato a detenere o ricevere Azioni a Voto Speciale in relazione alle Azioni Ordinarie di cui al presente Modulo;
- c) che l'Agente, il quale agisce anche per conto della Società, trasferirà alla Società, o a un soggetto appositamente incaricato, tali Azioni a Voto Speciale in misura pari al numero di Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Revoca, senza corrispettivo; e
- d) che, dalla data ivi indicata, l'Azionista si riterrà aver rinunciato ai diritti di voto inerenti alle Azioni a Voto Speciale oggetto del presente Modulo di Revoca.

Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda) come previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

L'Azionista (firma) _____

4. Intermediario

L'Intermediario Depositario e/o il partecipante Monte Titoli, se diverso dal depositario, si impegna a cambiare l'ISIN Speciale, attribuito alle Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Loyalty, in ISIN regolare.

Data

L'Intermediario (Timbro e firma) _____

Tel. e-mail

Il partecipante Monte Titolo (Timbro e firma) _____

ALLEGATO G

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

AL FINE DI COMUNICARE A DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. IL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI CAMBIO DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL TITOLARE DELLE AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO LOYALTY

Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere la presente Comunicazione di Cambio di Controllo in conformità alle istruzioni ivi contenute.

La presente Comunicazione di Cambio di Controllo deve essere letta unitamente ai termini e condizioni delle azioni a voto speciale (i **Termini SVS**), messi a disposizione sul sito internet (www.camparigroup.com) di Davide Campari-Milano N.V. (la **Società**). I termini con iniziale maiuscola non definiti nella presente comunicazione hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.

Si prega di inviare la Comunicazione di Cambio di Controllo debitamente compilata, unitamente al Modulo di Revoca a disposizione sul sito internet (www.camparigroup.com) della Società, a Computershare S.p.A.

1. DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

Il sottoscritto con la presente comunica il verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione al medesimo, quale titolare di Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Loyalty della Società. La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è accompagnata dal Modulo di Revoca debitamente compilato in relazione a tutte le Azioni Ordinarie, come previsto dal Paragrafo 4 della presente Comunicazione di Cambio di Controllo.

2. DATA ED EVENTO CHE HA DETERMINATO IL CAMBIO DI CONTROLLO

Data in cui si è verificato il Cambio di Controllo:

Evento che ha determinato il Cambio di Controllo:

3. DATI PERSONALI DEL TITOLARE

Nome(i) del(dei) Titolare(i): _____

Indirizzo: _____

Città: _____ Codice Postale: _____

Paese: _____

Qualifica, ove applicabile (per esteso): _____

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

(La presente Comunicazione di Cambio di Controllo deve essere sottoscritta dal/dagli azionista/i registrati esattamente come tale/i nome/i appare/appaiono nel Registro Loyalty della Società).

Qualora il firmatario sia un fiduciario, un esecutore, un amministratore, un custode, un procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto che agisca quale fiduciario o rappresentante, si prega di fornire le informazioni necessarie di cui sopra, ivi inclusa la qualifica per esteso.

4. NUMERO DI AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO LOYALTY

Numero complessivo di Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Loyalty della Società a Suo nome:

Numero: _____

5. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE

La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è retta e deve essere interpretata in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa alla presente Comunicazione di Cambio di Controllo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda).

FIRMA

Firma dell'azionista

Nome dell'azionista

Data _____

ALLEGATO H
ATTO DI TRASFERIMENTO

DATA: _____

ATTO PRIVATO DI TRASFERIMENTO

Di azioni a voto speciale nel capitale di
Davide Campari-Milano N.V.

DATA: _____

PARTI

- (1) [denominazione della persona giuridica], una società di diritto [giurisdizione della società], con sede legale a [●], iscritta al [nome del registro delle imprese] con il numero [●] (l'**Azionista**); e

OPPURE

[nome della persona fisica], nato/a a [●] il [●], residente a [●] (l'**Azionista**); e

- (2) **Davide Campari-Milano N.V.** una società per azioni (*naamloze vennootschap*) di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam (Olanda), iscritta nel Registro delle Imprese olandese con il numero [●] (la **Società**).¹

Le parti del presente Contratto sono di seguito indicate collettivamente come le **Parti** e singolarmente una **Parte**.

PREMESSE:

- (A) La Società ha adottato un meccanismo di voto speciale ai sensi del quale possono essere assegnati più diritti di voto agli azionisti che detengano per un lungo periodo di tempo azioni nel capitale della Società. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.

- (B) [L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B interamente liberate, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C interamente liberate, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] e (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B, interamente liberate,

¹ La Società può inoltre designare una società veicolo ai sensi dell'Articolo 13.6 dello statuto della Società per ottenere le Azioni a Voto Speciale. In questo case, la definizione di "Società" dovrà essere cambiata in "Società Veicolo" e, ove richiesto, l'atto sarà modificato di conseguenza.

ciascuna con valore nominale di [●] centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (insieme, le **SVS Offerte**.)

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] e (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C, interamente liberate, ciascuna con valore nominale di [●] centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (insieme, le **SVS Offerte**.)

OPPURE

[[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B interamente liberate, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] e (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C, interamente liberate, ciascuna con valore nominale di [●] centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (insieme, le **SVS Offerte**.)

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di ● centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●]; (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B, interamente liberate, ciascuna con valore nominale di [●] centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] e (iii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C, interamente liberate, ciascuna con valore nominale di [●] centesimi di euro (EUR ●), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (insieme, le **SVS Offerte**.)

- (C) Computershare S.p.A., che agisce per conto della Società, ha ricevuto un Modulo di Revoca debitamente compilato relativo a [●] Azioni Ordinarie Legittimate dell'Azionista, iscritte nel Registro Loyalty.
- (D) In considerazione di quanto precede, l'Azionista intende offrire e trasferire alla Società, a titolo non oneroso (*om niet*), le relative Azioni a Voto Speciale, ossia le SVS Offerte, ai sensi dell'articolo 11.5 dei Termini SVS.
- (E) La Società e l'Azionista procederanno al riacquisto e trasferimento delle SVS Offerte ai sensi della Sezione 2:98 e della Sezione 2:86c del Codice Civile Olandese e ai termini e condizioni di seguito esposti.

LE PARTI CONVENGONO quanto segue:

1. RIACQUISTO

1.1 Con il presente atto l’Azionista offre e trasferisce a titolo non oneroso (*om niet*) le SVS Offerte alla Società che, con il presente atto, le accetta.

1.2 Le SVS Offerte sono nominative e nessun certificato è stato emesso in relazione alle stesse.

2. GARANZIE

L’Azionista garantisce alla Società di avere pieno titolo sulle SVS Offerte e che le stesse non sono gravate da oneri o altri gravami.

3. PRESA D’ATTO

La Società provvederà a registrare nel proprio libro soci il trasferimento delle SVS Offerte effettuato ai sensi del presente atto.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

4.1 Risoluzione (*ontbinding*). Le Parti rinunciano al diritto di risolvere o di richiedere la risoluzione del presente Contratto.

4.2 Copie. Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in qualsiasi numero di copie che congiuntamente costituiranno l’unico ed esclusivo accordo e qualsiasi Parte potrà stipulare il presente Contratto tramite la sottoscrizione di una copia.

4.3 Legge applicabile. Il presente Contratto è retto e dovrà essere interpretato in conformità alla legge olandese

FIRMATARI

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
[●])

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto:)
Davide Campari-Milano N.V.)

(come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data _____)

Il presente documento è una traduzione non vincolante di cortesia in italiano del documento 'Termini e Condizioni per le azioni a voto speciale' e dei relativi allegati. Le versioni inglesi dei 'Termini e Condizioni per le azioni a voto speciale' e dei relativi allegati sono i soli documenti ufficiali che producano effetti legali. In caso di discrepanze o differenze tra i documenti ufficiali in inglese e le traduzioni in italiano, nonché in caso di qualsivoglia controversia sul contenuto dei documenti, i documenti in inglese prevarranno sempre.

DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

TERMS AND CONDITIONS FOR SPECIAL VOTING SHARES

These terms and conditions (the **SVS Terms**) will apply to the allocation, acquisition, conversion, holding, sale, repurchase and transfer of special voting shares in the share capital of Davide Campari-Milano N.V., a public company (*naamloze vennootschap*) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands (the **Company**).

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In addition to terms defined elsewhere in these SVS Terms, the definitions and other provisions in Schedule 1 apply.

2. PURPOSE OF SPECIAL VOTING SHARES

The sole purpose of Special Voting Shares is to encourage long-term shareholder participation in a manner that reinforces the Company's stability, as well as to provide the Company with enhanced flexibility in pursuing strategic investment opportunities in the future and, in connection therewith the use of Ordinary Shares as currency.

3. ADMINISTRATION

- 3.1 The Company will effectuate the issuance, allocation, acquisition, conversion, sale, repurchase and transfer of Special Voting Shares.
- 3.2 In accordance with the Power of Attorney the Company shall accept instructions from Shareholders to act on their behalf in connection with the allocation, acquisition, sale, repurchase and transfer of Special Voting Shares.
- 3.3 The Company will delegate its powers and duties hereunder in whole or in part to an agent (the **Agent**). The Agent may represent the Company and effectuate and sign on behalf of the Company all relevant documentation in respect of the Special Voting Shares, including - without limitation - deeds, confirmations, acknowledgements, transfer forms and entries in the Loyalty Register. The Company shall ensure that up-to-date contact details of the Agent will be published on the Company's corporate website.
- 3.4 All costs of administration in connection with these SVS Terms, any Power of Attorney, any Deed of Allocation, any Deed of Retransfer and any Conversion Statement, shall be for the account of the Company.

4. APPLICATION FOR SPECIAL VOTING SHARES – LOYALTY REGISTER

- 4.1 A Shareholder may at any time opt to become eligible for Special Voting Shares by requesting the Agent, acting on behalf of the Company, to register one or more Ordinary Shares in the Loyalty Register. Such a request (a **Request**) will need to be made by the relevant Shareholder via its Intermediary, by submitting (i) a duly completed Election Form and (ii) a confirmation from the relevant Intermediary that such Shareholder holds ownership (including voting rights attached thereto) to the Ordinary Shares included in the Request.
- 4.2 Together with the Election Form, the relevant Shareholder must submit a duly signed Power of Attorney, irrevocably instructing and authorizing the Company or the Agent to act on his behalf and to represent him in connection with the issuance, allocation, acquisition, conversion, sale, repurchase and transfer of Special Voting Shares in accordance with and pursuant to these SVS Terms.

- 4.3 The Company and the Agent may establish an electronic registration system in order to allow for the submission of Requests by email or other electronic means of communication. The Company will publish the procedure and details of any such electronic facility, including registration instructions, on its corporate website.
- 4.4 Upon receipt of the Election Form, the Intermediary's confirmation, if applicable, as referred to in clause 4.1 and the Power of Attorney, the Agent will examine the same and use its reasonable efforts to inform the relevant Shareholder, through his Intermediary, as to whether the Request is accepted or rejected (and, if rejected, the reasons why) within ten Business Days of receipt of the above-mentioned documents. The Agent may reject a Request for reasons of incompleteness or incorrectness of the Election Form, the Power of Attorney or the Intermediary confirmation, if applicable, as referred to in clause 4.1 or in case of serious doubts with respect to the validity or authenticity of such documents. If the Agent requires further information from the relevant Shareholder in order to process the Request, then such Shareholder shall provide all necessary information and assistance required by the Agent in connection therewith.
- 4.5 If the Request is accepted, then the relevant Ordinary Shares will be taken out of the relevant Book Entry System and will be registered in the Loyalty Register in the name of the requesting Shareholder.
- 4.6 Without prejudice to clause 4.7 the registration of Ordinary Shares in the Loyalty Register will not affect the nature or value of such shares, nor any of the rights attached thereto. They will continue to be part of the class of Ordinary Shares in which they were issued, and a listing with Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana Stock Exchange or any other stock exchange shall continue to apply to such shares. All Ordinary Shares shall be identical in all respects.
- 4.7 The Company and the Agent will establish a procedure with Monte Titoli to facilitate the movement of Ordinary Shares from the relevant Book Entry System to the Loyalty Register, and *vice versa*.

5. ALLOCATION OF SPECIAL VOTING SHARES A

- 5.1 As per the date on which an Electing Ordinary Share has been registered in the Loyalty Register in the name of one and the same Shareholder or its Loyalty Transferee for an uninterrupted period of two years (the **SVS A Qualification Date**), such Electing Ordinary Share will become a Qualifying Ordinary Share A and the holder thereof will be entitled to acquire one Special Voting Share A in respect of each of such Qualifying Ordinary Share A. A transfer of Electing Ordinary Shares to a Loyalty Transferee shall not be deemed to interrupt the two years holding period referred to in this clause 5.1.
- 5.2 The uninterrupted period of two years as referred to in clause 5.1 shall, in respect of a share held in the capital of Campari which prior to completion of the Transformation was registered in the special list for entitlement to the benefit of double voting rights (the **Italian Special Register**), all in accordance with applicable Italian rules governing the special list for entitlement to the benefit of double voting rights, start on the date of initial registration of such share in the Italian Special Register. For this purpose, the shares registered in the Italian Special Register will be automatically registered in the Loyalty Register on the Transformation Effective Date. In order to confirm such registration and carry over the holding period from the Italian Special Register, Shareholders must submit a duly completed Registration Confirmation Form and Power of Attorney as referred to in clause 4.2 no later than 20 calendar days from the Transformation Effective Date. Subject to the completeness and correctness of the Registration Confirmation Form and the Power of Attorney (to which Clause 4.4 shall apply *mutatis mutandis*) the Ordinary Shares held by such Shareholders on the Transformation Effective Date will become Electing Ordinary Shares upon receipt of the Registration Confirmation Form and shall be deemed as such as from the Transformation Effective Date.

5.3 On the SVS A Qualification Date, the Agent will, on behalf of both the Company and the relevant Qualifying Shareholder, effectuate the execution of a Deed of Allocation pursuant to which such number of Special Voting Shares A will be issued and allocated to the Qualifying Shareholder as will correspond to the number of newly Qualifying Ordinary Shares A.

5.4 Any allocation of Special Voting Shares A to a Qualifying Shareholder will be effectuated for no consideration (*om niet*) and be subject to these SVS Terms. The par value of newly issued Special Voting Shares A will be charged to the Special Capital Reserve.

6. ALLOCATION OF SPECIAL VOTING SHARES B

6.1 As per the date on which a Qualifying Ordinary Share A has been registered in the Loyalty Register in the name of one and the same Shareholder or its Loyalty Transferee for an uninterrupted period of three years (the **SVS B Qualification Date**), such Qualifying Ordinary Share A will become a Qualifying Ordinary Share B and the holder thereof will be entitled to acquire one Special Voting Share B in the manner set out in clause 6.2 in respect of such Qualifying Ordinary Share B. A transfer of Qualifying Ordinary Shares A to a Loyalty Transferee shall not be deemed to interrupt the three years holding period referred to in this clause 6.1.

6.2 On the SVS B Qualification Date, the Agent will, on behalf of the Company, issue a Conversion Statement pursuant to which the Special Voting Shares A corresponding to the number of Qualifying Ordinary Shares B will automatically convert into an equal number of Special Voting Shares B.

6.3 The conversion of Special Voting Shares A to Special Voting Shares B will be effectuated for no consideration (*om niet*) and be subject to these SVS Terms. The difference between the par value of the converted Special Voting Shares A and the Special Voting Shares B will be charged to the Special Capital Reserve.

7. ALLOCATION OF SPECIAL VOTING SHARES C

7.1 As per the date on which a Qualifying Ordinary Share B has been registered in the Loyalty Register in the name of one and the same Shareholder or its Loyalty Transferee for an uninterrupted period of five years (the **SVS C Qualification Date**), such Qualifying Ordinary Share B will become a Qualifying Ordinary Share C and the holder thereof will be entitled to acquire one Special Voting Share C in the manner set out in clause 7.2 in respect of such Qualifying Ordinary Share C. A transfer of Qualifying Ordinary Shares B to a Loyalty Transferee shall not be deemed to interrupt the five years holding period referred to in this clause 7.1.

7.2 On the SVS C Qualification Date, the Agent will, on behalf of the Company, issue a Conversion Statement pursuant to which the Special Voting Shares B corresponding to the number of Qualifying Ordinary Shares C will automatically convert into an equal number of Special Voting Shares C.

7.3 The conversion of Special Voting Shares B to Special Voting Shares C will be effectuated for no consideration (*om niet*) and be subject to these SVS Terms. The difference between the par value of the converted Special Voting Shares B and the Special Voting Shares C will be charged to the Special Capital Reserve.

8. INITIAL ALLOCATION

8.1 In addition to the allocation of Special Voting Shares A pursuant to clause 5.1, each share held in the capital of Campari that – before the Transformation Effective Date –entitles the holder thereof to a double voting right following the registration period of such share in the Italian Special Register for a period of two years, all in accordance with the applicable Italian rules governing the entitlement to the benefit of double voting rights, gives a right to the obtain of a Special Voting Share A with effect as from the Transformation Effective Date (the **Initial Allocation**). For this purpose, the shares

registered in the Italian Special Register will be automatically registered in the Loyalty Register on the Transformation Effective Date.

- 8.2 For the obtainment of Special Voting Shares A at the Initial Allocation, Shareholders must (i) submit a duly completed Initial Election Form and Power of Attorney no later than 20 calendar days from the Transformation Effective Date, and (ii) continue to hold the relevant Company shares included in the Initial Election Form from the Transformation Effective Date until the date of Initial Allocation. The Shareholders who make use of the Initial Allocation hereinafter referred to as the “**Initial Electing Shareholders**”.
- 8.3 Clause 4.4 shall apply to the Initial Election Form *mutatis mutandis*.
- 8.4 The Ordinary Shares held following the Transformation and elected for the Initial Allocation after completion of the Transformation (**Initial Electing Ordinary Shares**) will be considered Qualifying Ordinary Shares A as from the Transformation Effective Date.
- 8.5 The Agent will, on behalf of both the Company and the Initial Electing Shareholders, effectuate the allocation of the Special Voting Shares A by way of execution of an Initial Deed of Allocation.
- 8.6 Any allocation of Special Voting Shares A to an Initial Electing Shareholder will be effectuated for no consideration (*om nict*) and be subject to these SVS Terms. The par value of newly issued Special Voting Shares A will be charged to the Special Capital Reserve.

9. VOLUNTARY DE-REGISTRATION

- 9.1 A Shareholder who is registered in the Loyalty Register may at any time request the Company to move back some or all of his Ordinary Shares registered in the Loyalty Register to the relevant Book Entry System. Such a request (a **De-Registration Request**) will need to be made by the relevant Shareholder through his Intermediary, by submitting a duly completed De-Registration Form.
- 9.2 A De-Registration Request may also be made by a Shareholder directly to the Company (i.e. not through the intermediary services of an Intermediary), provided, however, that the Company may in such case set additional rules and procedures to validate any such De-Registration Request, including - without limitation - the verification of the identity of the relevant Shareholder and the authenticity of such Shareholder’s submission.
- 9.3 By means of and as per the moment of a Shareholder submitting the De-Registration Form, such Shareholder will have waived his rights to cast any votes that accrue to the Special Voting Shares concerned in the De-Registration Form.
- 9.4 Upon receipt of the duly completed De-Registration Form, the Company will examine the same and use its reasonable efforts to ensure that the Ordinary Shares as specified in the De-Registration Form will be moved back to the relevant Book Entry System within three (3) Business Days of receipt of the De-Registration Form.
- 9.5 Upon de-registration from the Loyalty Register, such Ordinary Shares will no longer qualify as Initial Electing Ordinary Shares, or Electing Ordinary Shares or Qualifying Ordinary Shares.

10. TRANSFER RESTRICTIONS APPLICABLE ON SPECIAL VOTING SHARES

No Shareholder shall, directly or indirectly:

- (a) sell, dispose of or transfer any Special Voting Share or otherwise grant any right or interest therein, unless the Shareholder is obliged to transfer Special Voting Shares in accordance with clause 12.2.; or
- (b) create or permit to exist any pledge, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any Special Voting Share or any interest in any Special Voting Share.

11. MANDATORY RETRANSFERS OF SPECIAL VOTING SHARES

11.1 A Shareholder will no longer be entitled to hold Special Voting Shares and must transfer his Special Voting Shares for no consideration (*om niet*) to either the Company or to a special purpose vehicle as referred to in Article 13.6 of the Articles in any of the following circumstances (each a **Mandatory Retransfer Event**):

- (a) upon the de-registration from the Loyalty Register of Ordinary Shares in the name of that Shareholder in accordance with clause 9;
- (b) upon any transfer by that Shareholder of Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares and Qualifying Ordinary Shares or otherwise the creation of a right of pledge or usufruct over such shares, except if such transfer or creation of right is a permitted transfer under clause 12;
- (c) upon breach of the transfer restrictions for the Special Voting Shares under clause 10; and
- (d) upon the occurrence of a Change of Control in respect of that Shareholder.

11.2 The retransfer obligation set forth in clause 11.1 applies to the Special Voting Shares connected to the Qualifying Ordinary Shares to which a Mandatory Retransfer Event relates.

11.3 Upon the occurrence of a transfer of Qualifying Ordinary Shares to another party which does not qualify as a Loyalty Transferee the relevant Shareholder must promptly notify the Company thereof, and must make a De-Registration Request as referred to in clause 9.1.

11.4 Upon the occurrence of a Change of Control the relevant Shareholder must promptly notify the Company thereof, by submitting a Change of Control Notification, and must make a De-Registration Request as referred to in clause 9.1.

11.5 The retransfer of Special Voting Shares in the circumstances pursuant to clause 11.1 by the relevant Shareholder to the Company or to a special purpose vehicle as referred to in Article 13.6 of the Articles will be effectuated by execution of a Deed of Retransfer.

11.6 If and for as long as a Shareholder is in breach with the notification obligation set forth in clause 11.4 and/or the retransfer obligation set forth in clause 11.1, the voting rights, the right to participate in general meeting of shares and any rights to distributions relating to the Special Voting Shares to be so offered and transferred will be suspended. The Company will be irrevocably authorised to effectuate the offer and transfer on behalf of the Shareholder concerned.

11.7 If the Company determines (in its discretion) that a Shareholder has taken any action to avoid the application of clause 10 or clause 11, the Company may determine that clauses 11.1 and 11.2 will be applied by analogy.

12. PERMITTED TRANSFERS OF ORDINARY SHARES – PLEDGE AND USUFRUCT ON ORDINARY SHARES - LOYALTY REGISTER

- 12.1 A Shareholder may transfer Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares and Qualifying Ordinary Shares to a Loyalty Transferee, without moving these shares to the Book Entry System. The Loyalty Transferee and the transferring Shareholder are obliged to deliver the documentation evidencing the transfer if so requested by the Company.
- 12.2 Upon a transfer of Qualifying Ordinary Shares to a Loyalty Transferee, the Special Voting Shares connected therewith must be transferred to such Loyalty Transferee as well.
- 12.3 Without prejudice to clause 10(b), a Shareholder may create or permit the creation or existence of any right of pledge or usufruct over Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares or Qualifying Ordinary Shares in favour of a third party, without moving these shares to the Book Entry System, subject to and provided that no voting rights pertaining to such ordinary shares are actually transferred or assigned to the pledgee or usufructuary. If such voting rights are for whatever reason, either voluntary or automatically as a consequence of an event of default, subsequently transferred or assigned to the pledgee or usufructuary, a Mandatory Retransfer Event shall be deemed to have occurred. The Shareholder and the third party acquiring the right of pledge or usufruct, as the case may be, are obliged to deliver the documentation evidencing the existence of such right of pledge or usufruct if so requested by the Company.

13. BREACH, COMPENSATION PAYMENT

- 13.1 In the event of a breach of any of the obligations of a Shareholder, that Shareholder must pay to the Company an amount for each Special Voting Share affected by the relevant breach (the **Compensation Amount**), which amount is the average closing price of an Ordinary Share on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana Stock Exchange calculated on the basis of the period of twenty (20) trading days prior to the day of the breach or, if such day is not a Business Day, the preceding Business Day, such without prejudice to the Company's right to request specific performance.
- 13.2 Clause 13.1 constitutes a penalty clause (*boetebeding*) as referred to in section 6:91 of the Dutch Civil Code. The Compensation Amount payment shall be deemed to be in lieu of, and not in addition to, any liability (*schadevergoedingsplicht*) of the relevant Shareholder towards the Company in respect of the relevant breach - so that the provisions of this clause 13 shall be deemed to be a "liquidated damages" clause (*schadevergoedingsbeding*) and not a "punitive damages" clause (*strafbeding*).
- 13.3 To the extent possible, the provisions of section 6:92, subsections 1 and 3 of the Dutch Civil Code shall not apply.

14. AMENDMENT OF THESE SVS TERMS

- 14.1 These SVS Terms have been established by the Board on 18 February 2020 and have been approved by the general meeting of shareholders of the Company on 27 March 2020.
- 14.2 These SVS Terms may be amended pursuant to a resolution by the Board, provided, however, that any material, not merely technical, amendment will be subject to the approval of the general meeting of shareholders of the Company, unless such amendment is required to ensure compliance with applicable laws or listing regulations (it being understood that in this case no shareholders' approval shall be required).
- 14.3 Any amendment of the SVS Terms shall require a private deed to that effect.

14.4 The Company shall publish any amendment of these SVS Terms on the Company's corporate website and notify the Qualifying Shareholders of any such amendment through their Intermediaries.

15. GOVERNING LAW, DISPUTES

15.1 These SVS Terms are governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.

15.2 Any dispute in connection with these SVS Terms and/or the Special Voting Shares will be brought before the courts of Amsterdam, the Netherlands.

SCHEDULE 1

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1

In these SVS Terms the following words and expressions shall have the following meanings, except if the context requires otherwise:

Affiliate means with respect to any specified person, any other person who directly or indirectly through one or more intermediaries controls, or is controlled by, or is under common control with, such specified person. The term **control** means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; and the terms **controlling** and **controlled** have meanings correlative of the foregoing.

Articles mean the Articles of Association of the Company as in effect from time to time following completion of the Transformation.

Board means the board of directors of the Company.

Book Entry System means any book entry system in the country where the Shares are listed from time to time.

Business Day means a calendar day which is not a Saturday or a Sunday or a public holiday in the Netherlands.

Campari means Davide Campari - Milano S.p.A., a public joint stock company (*Società per azioni*), having its registered office address at Via Franco Sacchetti 20, Sesto San Giovanni, Milan 20099, Italy, and registered with the Company Register of Milan (*Registro delle Imprese Milano*) under number 06672120158.

Change of Control means in respect of any Shareholder that is not an individual (*natuurlijk persoon*): any direct or indirect transfer in one or a series of transactions of (1) the ownership or control in respect of fifty per cent (50%) or more of the voting rights of such Shareholder, (2) the de facto ability to direct the casting of fifty per cent (50%) or more of the votes exercisable at general meetings of such Shareholder; and/or (3) the ability to appoint or remove half or more of the directors, executive directors or board members or executive officers of such Shareholder or to direct the casting of fifty per cent (50%) or more of the voting rights at meetings of the board, governing body or executive committee of such Shareholder; provided that no Change of Control shall be deemed to have occurred if:

- (i) the transfer of ownership and/or control is the result of the succession *mortis causa* or the liquidation of assets between spouses, or inheritance, or *inter vivos* donation, or other transfer (including pursuant to family business inheritance agreement) to a spouse or a relative up to and including the fourth degree,
- (ii) the transfer – by means of succession *mortis causa* or *inter vivos* donation – of ownership and/or control is in favour of a Foundation, or
- (iii) the Fair Market Value of the Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares or Qualifying Ordinary Shares (as the case may be) held by such Shareholder represent less than twenty per cent (20%) of the total assets of the Transferred Group (as resulting from the latest available financial statements) and the Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares or Qualifying Ordinary Shares (as the case may be), in the sole judgment of the Company, are not otherwise material to the Transferred Group or the Change of Control

transaction.

Change of Control Notification means the notification to be made by a Qualifying Shareholder in respect of whom a Change of Control has occurred, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit G.

Conversion Statement means the conversion statement as referred to in Article 13.11 of the Articles from the Company pursuant to which one or more Special Voting Shares A are converted into one or more Special Voting Shares B or one or more Special Voting Shares B are converted into one or more Special Voting Shares C, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit E1 and Exhibit E2, as amended from time to time.

Deed of Allocation means the private deed of allocation (*onderhandse akte van uitgifte of levering*) of Special Voting Shares A between (i) the Company or a special purpose entity as referred to in Article 13.6 of the Articles (as the case may be) and (ii) a Qualifying Shareholder, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit D.

Deed of Retransfer means a private deed of repurchase and transfer (*onderhandse akte van inkoop c.q. terugkoop en levering*) of Special Voting Shares, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit H.

De-Registration Form means the form to be completed by a Shareholder requesting to de-register some or all of his Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares or Qualifying Ordinary Shares from the Loyalty Register and to move such shares back to the relevant Book Entry System, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit F.

Electing Ordinary Shares means Ordinary Shares, not being Qualifying Ordinary Shares, for which a Shareholder has issued a request for registration in the Loyalty Register.

Election Form means the form to be completed by a Shareholder requesting to register one or more Ordinary Shares in the Loyalty Register, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit C.

Fair Market Value means the average closing price registered by the Ordinary Shares in the 5 Business Days prior to that of the transfer.

Foundation means a foundation (or equivalent legal entity), charitable or family foundation (as the case may be) or trustee complying with each and all the following conditions:

- i. the foundation or trust agreement shall have been established or stipulated by (1) either the relevant Shareholder (2) or the Ultimate Controlling Person (as of the date of the transfer of the Qualifying Ordinary Shares) of the relevant Shareholder;
- ii. the beneficiary (or the beneficiaries, as the case may be) of the foundation or trust, if any, shall be the transferor(s) itself or transferor's relative (or relatives, as the case may be) up to and including the fourth degree;
- iii. the relevant foundation's bylaws or articles of association or the relevant provisions of the trust agreement shall strictly prohibit the transfer to any third parties of the relevant interest (directly or indirectly) held in the Company to third parties, unless such transfer is imposed by the applicable law upon liquidation or dissolution of the foundation or trust.

Intermediary means the financial institution or Intermediary at which the relevant Shareholder operates his securities account.

Initial Deed of Allocation means a private deed of allocation (*onderhandse akte van toekenning*) of Special Voting Shares A, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit B.

Initial Election Form means the form completed by a shareholder of Campari requesting to confirm the registration of one or more Ordinary Shares of the Company which such shareholder will hold in the context of the Transformation in the Loyalty Register and applying for allocation of a corresponding number of Special Voting Shares A, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit A1, as amended from time to time.

Initial Electing Shareholders has the meaning ascribed to that term in clause 8.1.

Initial Electing Ordinary Shares has the meaning ascribed to that term in clause 8.4.

Loyalty Register means that part of the Company's shareholder register reserved for the registration of Special Voting Shares, Qualifying Ordinary Shares, Initial Electing Ordinary Shares and Electing Ordinary Shares.

Loyalty Transferee means

- (i) with respect to any Shareholder that is not a natural person,
 - (A) any Affiliate of such Shareholder,
 - (B) in case of merger of such Shareholder, to the extent the legal entity resulting from the merger is directly or indirectly controlled by the Ultimate Controlling Person of the Shareholder as of the date of effectiveness of the merger, the legal entity resulting from the merger;
 - (C) in case of demerger of such Shareholder, to the extent the legal entity ending up with the Qualifying Ordinary Shares is directly or indirectly controlled by the Ultimate Controlling Person of the Shareholder as of the date of effectiveness of the demerger, the legal entity ending up with the Qualifying Ordinary Shares;
 - (D) the legal entity resulting from a merger, or the legal entity ending up with the Qualifying Ordinary Shares in the context of a demerger, to the extent both the following conditions are met:
 - as of the day of effectiveness of the relevant merger or demerger the merging, or demerging, Shareholder is not controlled, and
 - the Fair Market Value of the Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares or Qualifying Ordinary Shares (as the case may be) held by such Shareholder represent less than twenty per cent (20%) of the total assets of the legal entity resulting from the merger, or the legal entity ending up with the Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares or Qualifying Ordinary Shares in the context of a demerger (in both case as resulting from the latest available financial statements); or
 - (E) a Foundation,
 - (F) a trustee to the extent that the beneficiary of the trust is (1) either the relevant Shareholder, (2) or the Ultimate Controlling Person (as of the date of the transfer of the Qualifying Ordinary Shares), (3) or Ultimate Controlling Person's relative (or relatives, as the case may be) up to and including the fourth degree,
- (ii) with respect to any Shareholder that is a natural person,

- (A) in case of transfers *inter vivos*, any transferee of the Ordinary Shares following succession or the division of community property between spouses or *inter vivos* donation to a spouse or relative up to and including the fourth degree,
- (B) in case of transfers *mortis causa*, inheritance by a spouse or by a relative up to and including the fourth degree,
- (C) in case of transfers *inter vivos* or *mortis causa*, a Foundation, or
- (D) a trustee to the extent that the beneficiary of the trust is the Shareholder or Shareholder's relative (or relatives, as the case may be) up to and including the fourth degree.

For the avoidance of doubt any transfer to a Loyalty Transferee cannot qualify as a Change of Control.

Ordinary Shares means ordinary shares in the share capital of the Company.

Power of Attorney means a power of attorney pursuant to which a Shareholder irrevocably authorizes and instructs the Company to represent such Shareholder and act on his behalf in connection with any allocation, acquisition, sale, repurchase and transfer of any Special Voting Shares in accordance with and pursuant to these SVS Terms.

Qualifying Ordinary Shares means Qualifying Ordinary Shares A and/or Qualifying Ordinary Shares B and/or Qualifying Ordinary Shares C.

Qualifying Ordinary Shares A means (i) Initial Electing Ordinary Shares that have been registered in the Loyalty Register in the name of one and the same Shareholder or its Loyalty Transferee from the Transformation Effective Date and as such give entitlement to Special Voting Shares A and (ii) Ordinary Shares that have for an uninterrupted period of at least two years been registered in the Loyalty Register in the name of one and the same Shareholder or its Loyalty Transferee and as such give entitlement to Special Voting Shares A.

Qualifying Ordinary Shares B means Qualifying Ordinary Shares A that have for an uninterrupted period of at least three years been registered in the Loyalty Register in the name of one and the same Shareholder or its Loyalty Transferee and as such give entitlement to Special Voting Shares B.

Qualifying Ordinary Shares C means Qualifying Ordinary Shares B that have for an uninterrupted period of at least five years been registered in the Loyalty Register in the name of one and the same Shareholder or its Loyalty Transferee and as such give entitlement to Special Voting Shares C.

Qualifying Shareholder means the holder of one or more Qualifying Ordinary Shares.

Registration Confirmation Form means the form completed by a shareholder of Campari requesting to confirm the registration of one or more Ordinary Shares of the Company which such shareholder will hold in the context of the Transformation in the Loyalty Register, elect to receive a corresponding number of Special Voting Shares A and carry over the holding period from the Italian Special Register for the purpose thereof, substantially in the form as annexed hereto as Exhibit A2, as amended from time to time.

Ultimate Controlling Person means the natural person who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of 50% plus one of the voting rights in an entity, including through bearer shareholdings, or through control via other means.

Shareholder means a holder of one or more Ordinary Shares.

Special Capital Reserve means a separate reserve maintained in the books of the Company to pay-up Special Voting Shares.

Special Voting Shares means special voting shares in the capital of the Company. Unless the contrary is apparent, this includes Special Voting Shares A, Special Voting Shares B and Special Voting Shares C.

Special Voting Shares A means the special voting shares A in the share capital of the Company.

Special Voting Shares B means the special voting shares B in the share capital of the Company.

Special Voting Shares C means the special voting shares C in the share capital of the Company.

Transferred Group shall mean the relevant Shareholder together with its Affiliates, if any, over which control was transferred as part of the same change of control transaction within the meaning of this definition of Change of Control.

Transformation means the cross-border conversion of Campari from an Italian S.p.A. to a Dutch a N.V.

Transformation Effective Date means the date on which the Transformation is legally effected.

1.2

In these SVS Terms, unless the context requires otherwise:

- (a) references to a *person* shall be construed so as to include any individual, firm, legal entity (wherever formed or incorporated), governmental entity, joint venture, association or partnership;
- (b) references to *transfer* shall mean any kind of transaction whereby the ownership of an Initial Electing Ordinary Shares, Electing Ordinary Shares and Qualifying Ordinary Shares is changed, which will include (without limitation) a change of ownership by way of a sale, exchange, donation, contribution, merger, demerger or foreclosure.
- (c) the headings are inserted for convenience only and shall not affect the construction of this agreement;
- (d) the singular shall include the plural and vice versa;
- (e) references to one gender include all genders; and
- (f) references to times of the day are to local time in the Netherlands.

EXHIBIT A1

INITIAL ELECTION FORM

INITIAL ELECTION FORM
FOR THE INITIAL ALLOCATION OF SPECIAL VOTING SHARES A

To: **Davide Campari-Milano N.V. c/o Computershare S.p.A.**, through the **depository intermediary**, by certified e-mail to ●.

Disclaimer

Following completion of the transfer of the registered office of Davide Campari-Milano S.p.A. (**Company** or **Campari**) to Amsterdam (the Netherlands) with simultaneous transformation of the Company into a Dutch N.V. (the **Transformation**), shareholders of Campari who, as of the completion of the Transformation, are entitled to the increased voting rights benefit pursuant to article 127-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the **TUF**) and wish to receive Special Voting Shares A on the Initial Allocation Date – as defined below – (the **Initial Electing Shareholder**) must fill in and sign this Initial Election Form (the **Form**) pursuant to the instructions here below.

As of the completion of the Transformation, Campari ordinary shares giving right to two votes under the increased voting rights benefit pursuant to article 127-*quinquies* of the TUF have been automatically registered in the Loyalty Register, such ordinary share being an **Initial Electing Ordinary Share**. A holder of Initial Electing Ordinary Shares can only validly acquire 1 Special Voting Share A for each Initial Electing Ordinary Share held.

This Form, duly filled in and signed by the Initial Electing Shareholder, must be sent by certified e-mail to the address indicated above and must be received by Campari **not later than 20 calendar days from the completion of the Transformation** (the **Final Term**) through the relevant depository intermediary with its confirmation that such Initial Electing Shareholder holds title to the Campari shares included in this Form. Any Form received after the Final Term shall not be valid for the purpose of issuing and assigning Special Voting Shares A. The Special Voting Shares A will be allotted as from the thirtieth calendar day after the completion of the Transformation (the **Initial Allocation Date**).

This Form shall be read jointly with the “**Terms and Conditions for Special Voting Shares**” and the “**Terms and Conditions for the Initial Allocation of Special Voting Shares A**”. Holders of Initial Electing Ordinary Shares may validly obtain Special Voting Shares A only in accordance with, and subject to the satisfaction of, the conditions set out in the said documents, available on the corporate website of Campari.

In this Form, the defined words shall have the same meaning ascribed to them in the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”, unless otherwise defined herein.

1. Data of the Initial Electing Shareholder

Name and surname or Corporate name
.....

Tax Code: Date of birth / ... / Place of birth
.....

Address or registered seat
.....

Telephone number: E-mail
address:.....

(if the signing party acts on behalf of the Initial Electing Shareholder, please fill in the following table including data relating to the signing party)

Name and surname In the quality of
.....

Tax Code: Date of birth / ... / Place of birth
.....

Telephone number: E-mail address:.....

2. Number of Initial Electing Ordinary Shares held in relation to which Initial Allocation of Special Voting Shares A is requested

No. of Shares Security Account no.

Depository Intermediary MT account
.....

3. Acknowledgments, agreements and authorizations

The **Initial Electing Shareholder**, through the transmission of this Form, duly completed, irrevocably and unconditionally:

- a) **represents** that he/she/it is entitled to the increased voting rights benefit pursuant to article 127-*quinquies* of the TUF with respect to all Initial Electing Ordinary Shares;
- b) **acknowledges** and agrees that the Initial Electing Ordinary Shares have been automatically registered in the Loyalty Register as from the completion of the Transformation;
- c) **acknowledges** that he/she/it shall continuously own the Initial Electing Ordinary Shares in relation to which he/she/it elects to receive Special Voting Shares A starting from the date hereof up to the Initial Allocation Date and that therefore – without prejudice to the permitted transfers as set out in the “Terms and Conditions for the initial allocation of special voting shares A” – he/she/it shall lose the right to receive Special Voting Shares A in case of transfer of such Initial Electing Ordinary Shares before the Initial Allocation Date;
- d) **acknowledges** that he/she/it shall forfeit the right to receive the Special Voting Shares A upon the Initial Allocation Date A if Campari does not receive this Form duly filled in and signed by the Final Term, but without prejudice to the right to request the Special Voting Shares A after the effectiveness of the Transformation in accordance with the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”;
- e) **accepts** and agrees to be bound by the “Terms and Conditions for Special Voting Shares” and by the “Terms and Conditions for the Initial Allocation of Special Voting Shares A”, available on the corporate website of Campari;
- f) **authorizes** and irrevocably instructs **Computershare S.p.A.**, as Agent – who also acts on behalf of the Company – to represent the Initial Electing Shareholder and act on his/her/its behalf in connection with (i) any issuance, allocation, acquisition, transfer, conversion and/or repurchase of any Special Voting Share A in accordance with, and pursuant to, the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”; (ii) any retransfer to the Company and/or repurchase of any Special Voting Share A, in accordance with, and pursuant to, the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”.

4. Governing law and disputes

This Form is governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute in connection with this Form will be brought before the courts of Amsterdam (the Netherlands) as provided by the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”.

The Initial Electing Shareholder

(signature) _____

(if the signing party signs this Form on behalf of the Initial Electing Shareholder, reference shall be made to the table under point No. 1 above)

5. The depository intermediary

- a) **confirms** the number of Initial Electing Ordinary Shares owned by the Initial Electing Shareholder at the date of this Form;
- b) **undertakes** to cause this Form to be received by Campari on behalf of the Initial Electing Shareholder within and no later than the Final Term, advanced by certified e-mail to Computershare;
- c) **provides** to change the ISIN of the Initial Electing Ordinary Shares in the ISIN of Qualifying Ordinary Shares A (●) reporting to Computershare every subsequent transfer of such shares.

Date

The Intermediary

(Stamp and signature) _____

EXHIBIT A2

REGISTRATION CONFIRMATION FORM

REGISTRATION CONFIRMATION FORM

FOR THE CONFIRMATION OF THE REGISTRATION IN THE LOYALTY REGISTER

To: **Computershare S.p.A.**, as Agent for **DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.** through the **depository intermediary** by certified e-mail to ●.

Disclaimer

In the context of the transfer of the registered office of Davide Campari-Milano S.p.A. (**Company** or **Campari**) to Amsterdam (the Netherlands) with simultaneous transformation of the Company into a Dutch N.V. (the **Transformation**), shareholders of Campari who, as of the completion of the Transformation, are registered in the special register established pursuant to article 127-*quinquies*, paragraph 2, of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the **TUF**) and not yet entitled to the increased voting rights (the **Registered Electing Shareholders**) must fill in and sign this Confirmation Registration Form (the **Form**) pursuant to the instructions here below in order to (i) confirm the registration of their Ordinary Shares in the Loyalty Register kept by Campari in accordance with the 'Terms and Conditions of the Special Voting Shares', (ii) elect to receive special voting shares A (the **Special Voting Shares A**), and (iii) carry over the previous period of registration in the special register for the purpose of calculating the two years period of uninterrupted holding of the Ordinary Shares.

This Form shall be completed and signed by the Registered Electing Shareholder, in accordance with the instructions contained herein and shall be sent by certified e-mail to the address indicated above, through the relevant depository intermediary, with its confirmation that the Registered Electing Shareholder holds title to the Ordinary Shares included in this Form.

This Form shall be read jointly with the "**Terms and Conditions for Special Voting Shares**" and the "**Terms and Conditions for the initial allocation of special voting shares A**", available on the corporate website of the Company (www.camparigroup.com). Registered Electing Shareholders may validly obtain Special Voting Shares A only in accordance with, and subject to the satisfaction of the conditions set out in the said documents.

Defined terms in this Form will have the meaning ascribed to them in the "Terms and Conditions for Special Voting Shares", unless otherwise defined herein.

1. Data of the Registered Electing Shareholder

Name and surname or Corporate name

Tax Code:Date of birth .../.../..... Place of birth

Address or registered seat

Telephone number..... E-mail address.....

(if the signing party acts on behalf of the Electing Shareholder, please fill in the following table including data relating to the signing party)

Name and surname In the quality of

Tax Code:Date of birth .../.../..... Place of birth

Telephone number..... E-mail address.....

2. Number of Ordinary Shares in relation to which the confirmation of the registration in the Loyalty Register is requested in order to receive Special Voting Shares A

No. of Shares Security Account no.

Depository IntermediaryMT Account

3. Declarations and power of attorney

The **Registered Electing Shareholder**, through the transmission of this Form, duly completed, irrevocably and unconditionally:

- a) **represents** that its Ordinary Shares were registered in the special register established pursuant to article 127-*quinquies*, paragraph 2, of the TUF as of the effective date of the Transformation;
- b) **acknowledges** and agrees that its Ordinary Shares registered in the special register established pursuant to article 127-*quinquies*, paragraph 2, of the TUF have been automatically registered in the Loyalty Register as from the completion of the Transformation;
- c) **accepts** and agrees to be bound by the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”, available on the corporate website of the Company (www.camparigroup.com);
- d) **authorizes** and irrevocably instructs **Computershare S.p.A.**, as Agent – who also acts on behalf of the Company – to represent the Registered Electing Shareholder and act on his/her/its behalf in connection with any issuance, allocation, acquisition, transfer, conversion and/or repurchase of any Special Voting Share A, in accordance with and pursuant to the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”;
- e) **accepts** that the Special Voting Shares A will not be represented by certificates and will be registered in the Loyalty Register of the Company.

4. Governing law and disputes

This Form is governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute in connection with this Form will be brought before the courts of Amsterdam (the Netherlands) as provided by the “Terms and Conditions for Special Voting Shares”.

The Registered Electing Shareholder

(signature) _____

(if the signing party signs this Form on behalf of the Electing Shareholder, reference shall be made to the table under point No. 1 above)

5. The depositary intermediary

- a) **confirms** the number of Ordinary Shares owned by the Electing Shareholder at the date of this Form;
- b) **provides** to change the regular ISIN of Ordinary Shares in the ISIN of Electing Ordinary Shares (●) reporting to Computershare S.p.A. every subsequent transfer of such shares.

Date

The Intermediary

(Stamp and signature) _____

EXHIBIT B

INITIAL DEED OF ALLOCATION

DATE: _____

INITIAL PRIVATE DEED OF ALLOCATION

relating to the allocation of special voting shares A in the capital
of Davide Campari-Milano N.V.

DATE: _____

PARTIES

- (1) **Davide Campari-Milano N.V.**, a public company (*naamloze vennootschap*) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam (the Netherlands), registered with the Dutch Commercial Register under number ● (the **Company**); and
- (2) [*name entity*], a company under the laws of [*corporate jurisdiction*], having its registered office at [●], registered in the [*name of commercial register*] under number [●] (the **Shareholder**).

OR

[*name individual*], born in [●] on [●], residing at [●] (the **Shareholder**).

The parties to this Agreement are collectively referred to as the **Parties** and individually as a **Party**.

RECITALS:

- (A) The Company has a special voting scheme pursuant to which shareholders can be rewarded with multiple voting rights for long-term ownership of Ordinary Shares. The terms and conditions with respect to special voting shares are accessible via the Company's website (www.camparigroup.com) (the **SVS Terms**). Capitalized terms used in this deed but not defined in this deed will have the meaning as set out in the SVS Terms.
- (B) The Shareholder is the holder of [●] [(●)] Initial Electing Ordinary Shares that have been registered in the Loyalty Register in accordance with the procedure as set out in clause 8 of the SVS Terms. Pursuant to clause 8.2 of the SVS Terms aforesaid Initial Electing Ordinary Shares have become Qualifying Ordinary Shares A and the holder thereof is entitled to acquire [●] [(●)] Special Voting Shares A.
- (C) In view of the foregoing, the Company wishes to issue [●] [(●)] Special Voting Shares A, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSA-[●] through SVSA-[●], to the Shareholder (the **New SVS A**), such in accordance with clause 8.4 of the SVS Terms.
- (D) The issuance of the New SVS A has been approved by the Board on [●] (the **Board Resolution**).
- (E) The Company and the Shareholder shall hereby effect the issuance and the acceptance of the New SVS A on the terms stated below.

THE PARTIES AGREE as follows:

1. ISSUANCE

- 1.1 The Company hereby issues the New SVS A to the Shareholder and the Shareholder hereby accepts the same from the Company, all on the terms set out in the SVS Terms, the Board Resolution and in this deed.
- 1.2 The New SVS A shall be registered and no share certificates shall be issued for the New SVS A.
- 1.3 The Company shall register the issuance of the New SVS A in its register of shareholders.

2. ISSUE PRICE

The New SVS A are issued at par, and therefore at an issue price of [●] eurocent (EUR ●) per share, amounting to [●] euro (EUR [●]) in the aggregate and are paid up in full at the expense of the Special Capital Reserve.

3. LEGAL RELATIONSHIP

The legal relationship between the Company and the Shareholder will be governed by the SVS Terms, the Articles of Association and Dutch law.

The Shareholder accepts the SVS Terms and the Articles of Association as they now read or as they shall read at any time in the future.

4. GENERAL

- 4.1 Dissolution (ontbinding). The Parties waive the right to dissolve or to demand dissolution of this Agreement.
- 4.2 Counterparts. This Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same agreement and any Party may enter into this Agreement by executing a counterpart.
- 4.3 Governing Law. This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with Dutch law.

SIGNATORIES

SIGNED by _____)
for and on behalf of:)
Davide Campari-Milano N.V.)

SIGNED by _____)
for and on behalf of:)
[●])

EXHIBIT C
ELECTION FORM

ELECTION FORM

FOR THE REGISTRATION OF ORDINARY SHARES OF DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. IN THE LOYALTY REGISTER

To: **Computershare S.p.A.**, as Agent for **DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.** through the **depository intermediary** by certified e-mail to ●.

Disclaimer

This Election Form (the **Form**) shall be completed and signed by the **Electing Shareholder**, in accordance with the instructions contained herein, to elect to receive special voting shares A (the **Special Voting Shares A**) in the share capital of Davide Campari-Milano N.V. (the **Company**) and shall be sent by certified e-mail to the address indicated above, through the relevant depository intermediary, with its confirmation that the Electing Shareholder holds title to the Ordinary Shares included in this Form. This Form should be read in conjunction with the “**Terms and Conditions for Special Voting Shares**”, available on the corporate website of the Company (www.camparigroup.com). Defined terms in this Form will have the meaning ascribed to them in the “**Terms and Conditions for Special Voting Shares**”, unless otherwise defined herein. By submitting this Form, duly completed and signed, to the Agent, you – as Electing Shareholder – are hereby electing to obtain Special Voting Shares A and in this respect the Ordinary Shares for which you elect registration (the **Electing Ordinary Shares**) will be registered in the Loyalty Register of the Company.

1. Data of the Electing Shareholder

Name and surname or Corporate name

Tax Code: Date of birth .../.../..... Place of birth

Address or registered seat

Telephone number..... E-mail address.....

(if the signing party acts on behalf of the Electing Shareholder, please fill in the following table including data relating to the signing party)

Name and surname In the quality of

Tax Code: Date of birth .../.../..... Place of birth

Telephone number..... E-mail address.....

2. Number of Ordinary Shares in relation to which the registration in the Loyalty Register is requested in order to receive Special Voting Shares A

No. of Shares Security Account no.

Depository Intermediary MT Account

3. Declarations and power of attorney

The **Electing Shareholder**, through the transmission of this Form, duly completed, irrevocably and unconditionally:

f) accepts and agrees to be bound by the “**Terms and Conditions for Special Voting Shares**”, available on the corporate website of the Company (www.camparigroup.com);

g) authorizes and irrevocably instructs **Computershare S.p.A.**, as Agent – who also acts on behalf of the Company – to represent the Electing Shareholder and act on his/her/its behalf in connection with the registration, in the name of the Electing Shareholder, of the Ordinary Shares in the Loyalty Register, as well as with any issuance, allocation, acquisition, transfer, conversion and/or repurchase of any Special Voting Share A, in accordance with and pursuant to the “**Terms and Conditions for Special Voting Shares**”;

h) accepts that the Special Voting Shares A will not be represented by certificates and will be registered in the Loyalty Register of the Company.

4. Governing law and disputes

This Form is governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute in connection with this Form will be brought before the courts of Amsterdam (the Netherlands) as provided by the "Terms and Conditions for Special Voting Shares".

The Electing Shareholder

(signature) _____

(if the signing party signs this Form on behalf of the Electing Shareholder, reference shall be made to the table under point No. 1 above)

5. The depositary intermediary

- c) **confirms** the number of Ordinary Shares owned by the Electing Shareholder at the date of this Form;
- d) **provides** to change the regular ISIN of Ordinary Shares in the ISIN of Electing Ordinary Shares (●) reporting to Computershare S.p.A. every subsequent transfer of such shares.

Date

The Intermediary

(Stamp and signature) _____

EXHIBIT D
DEED OF ALLOCATION

DATE: _____

PRIVATE DEED OF ALLOCATION

relating to the allocation of special voting shares A in the capital
of Davide Campari-Milano N.V.

DATE: _____

PARTIES

- (1) **Davide Campari-Milano N.V.**, a public company (*naamloze vennootschap*) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam (the Netherlands), registered with the Dutch Commercial Register under number ● (the **Company**); and
- (2) [*name entity*], a company under the laws of [*corporate jurisdiction*], having its registered office at [●], registered in the [*name of commercial register*] under number [●] (the **Shareholder**).

OR

[*name individual*], born in [●] on [●], residing at [●] (the **Shareholder**).

The parties to this Agreement are collectively referred to as the **Parties** and individually as a **Party**.

RECITALS:

- (A) The Company has a special voting scheme pursuant to which shareholders can be rewarded with multiple voting rights for long-term ownership of Ordinary Shares. The terms and conditions with respect to special voting shares are accessible via the Company's website (www.camparigroup.com) (the **SVS Terms**). Capitalized terms used in this deed but not defined in this deed will have the meaning as set out in the SVS Terms.
- (B) The Shareholder is the holder of [●] [(●)] Electing Ordinary Shares that have been registered in the Loyalty Register for an uninterrupted period of two (2) years. Pursuant to clause 5 of the SVS Terms aforesaid Electing Ordinary Shares have become Qualifying Ordinary Shares A and the holder thereof is entitled to acquire [●] [(●)] Special Voting Shares A.
- (C) In view of the foregoing, the Company wishes to issue [●] [(●)] Special Voting Shares A, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSA-[●] through SVSA-[●], to the Shareholder (the **New SVS A**), such in accordance with clause 5.3 of the SVS Terms.
- (D) The issuance of the New SVS A has been approved by the Board on [●] (the **Board Resolution**).
- (E) The Company and the Shareholder shall hereby effect the issuance and the acceptance of the New SVS A on the terms stated below.

THE PARTIES AGREE as follows:

1. ISSUANCE

- 1.1 The Company hereby issues the New SVS A to the Shareholder and the Shareholder hereby accepts the same from the Company, all on the terms set out in the SVS Terms, the Board Resolution and in this deed.
- 1.2 The New SVS A shall be registered and no share certificates shall be issued for the New SVS A.
- 1.3 The Company shall register the issuance of the New SVS A in its register of shareholders.

2. ISSUE PRICE

The New SVS A are issued at par, and therefore at an issue price of ● eurocent (EUR ●) per share, amounting to [●] euro (EUR [●]) in the aggregate and are paid up in full at the expense of the Special Capital Reserve.

3. LEGAL RELATIONSHIP

The legal relationship between the Company and the Shareholder will be governed by the SVS Terms, the Articles of Association and Dutch law.

The Shareholder accepts the SVS Terms and the Articles of Association as they now read or as they shall read at any time in the future.

4. GENERAL

- 4.1 Dissolution (ontbinding). The Parties waive the right to dissolve or to demand dissolution of this Agreement.
- 4.2 Counterparts. This Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same agreement and any Party may enter into this Agreement by executing a counterpart.
- 4.3 Governing Law. This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with Dutch law.

SIGNATORIES

SIGNED by _____)
for and on behalf of:)
Davide Campari-Milano N.V.)

SIGNED by _____)
for and on behalf of:)
[●])

EXHIBIT E1

CONVERSION STATEMENT

(CONVERSION OF SPECIAL VOTING SHARES A INTO SPECIAL VOTING SHARES B)

CONVERSION STATEMENT

relating to the conversion of special voting shares A in the capital
of Davide Campari-Milano N.V.

Date: [●]

Introduction

Davide Campari-Milano N.V. (the **Company**) has a special voting scheme pursuant to which shareholders can be rewarded with multiple voting rights for long-term ownership of Ordinary Shares. The terms and conditions with respect to special voting shares are accessible via the Company's website (www.camparigroup.com) (the **SVS Terms**). Capitalized terms used in this statement but not defined in this conversion statement will have the meaning as set out in the SVS Terms.

[●] holds [●] Special Voting Shares A, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each (the **Existing SVS A**), whereby the Ordinary Shares corresponding to the Existing SVS A have become Qualifying Ordinary Shares B as from [●], and thus giving entitlement to Special Voting Shares B, such in accordance with clause 6 of the SVS Terms.

Conversion

In view of the foregoing, the Company hereby issues this conversion statement pursuant to which the Existing SVS A are converted into an equal number of Special Voting Shares B, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each (the **New SVS B**), such in accordance with article 13.10 of the Company's articles of association and clause 6.2 of the SVS Terms.

This conversion takes immediate effect. The New SVS B shall be registered and no share certificates shall be issued for the New SVS B. The Company shall register the issuance of the New SVS B in its register of shareholders.

The difference between the nominal value of the Existing SVS A and of the New SVS B, amounting to [●] euro (EUR [●]) in the aggregate, are paid in full at the expense of the Special Capital Reserve.

The issuance of the New SVS B has been approved by the Board on [●].

Signed in _____ on _____ [●].

Davide Campari-Milano N.V.:

By : _____
Its : [Agent]

EXHIBIT E2

CONVERSION STATEMENT

(CONVERSION OF SPECIAL VOTING SHARES B INTO SPECIAL VOTING SHARES C)

CONVERSION STATEMENT

relating to the conversion of special voting shares B in the capital
of Davide Campari-Milano N.V.

Date: [●]

Introduction

Davide Campari-Milano N.V. (the **Company**) has a special voting scheme pursuant to which shareholders can be rewarded with multiple voting rights for long-term ownership of Ordinary Shares. The terms and conditions with respect to special voting shares are accessible via the Company's website (www.camparigroup.com) (the **SVS Terms**). Capitalized terms used in this statement but not defined in this conversion statement will have the meaning as set out in the SVS Terms.

[●] holds [●] Special Voting Shares B, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each (the **Existing SVS B**), whereby the Ordinary Shares corresponding to the Existing SVS B have become Qualifying Ordinary Shares C as from [●], and thus giving entitlement to Special Voting Shares C, such in accordance with clause 7 of the SVS Terms.

Conversion

In view of the foregoing, the Company hereby issues this conversion statement pursuant to which the Existing SVS B are converted into an equal number of Special Voting Shares C, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each (the **New SVS C**), such in accordance with article 13.10 of the Company's articles of association and clause 7.2 of the SVS Terms.

This conversion takes immediate effect. The New SVS C shall be registered and no share certificates shall be issued for the New SVS C. The Company shall register the issuance of the New SVS C in its register of shareholders.

The difference between the nominal value of the Existing SVS B and of the New SVS C, amounting to [●] euro (EUR [●]) in the aggregate, are paid in full at the expense of the Special Capital Reserve.

The issuance of the New SVS C has been approved by the Board on [●].

Signed in _____ on _____ [●].

Davide Campari-Milano N.V.:

By : _____
Its : [Agent]

EXHIBIT F
DE-REGISTRATION FORM

DE-REGISTRATION FORM (MONTE TITOLI SYSTEM)
FOR DE-REGISTRATION OF ORDINARY SHARES OF DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
FROM THE LOYALTY REGISTER

To: Computershare S.p.A., **as Agent for Davide Campari-Milano N.V.**, to be advanced by certified email to ●.

Disclaimer

This De-Registration Form (**Form**) shall be completed and signed in accordance with the instructions contained herein, to request de-registration of Ordinary Shares registered in the Loyalty Register of Davide Campari-Milano N.V. (the **Company**). This De-Registration Form should be read in conjunction with the "Terms and Conditions for Special Voting Shares", which documentation is available on the corporate website of the Company (www.camparigroup.com). Defined terms in this Form will have the meaning as set out in the "Terms and Conditions for Special Voting Shares", unless otherwise defined herein. The shareholder must send this Form duly completed and signed to the Agent above through the intermediary and/or a Monte Titoli participant in order to get the Ordinary Shares on your account with such depositary Intermediary.

1. Data of Shareholder registered in the Loyalty Register

Name and surname or Corporate name

Date of birth .../.../..... Place of birth Tax code

Address or registered seat

Tel. E-mail

(if the signing party acts on behalf of the Registered Shareholder, please fill in the following table including data relating to the signing party)

Name and surname In the quality of

Date of birth .../.../..... Place of birth Tax code

Tel. E-mail

2. Number of Ordinary Shares, starting from the last one registered, in relation to which the De-Registration from the Loyalty Register is requested

No. of Ordinary Shares

Depositary intermediary

Shareholder Security Account MT Account

3. Acknowledgment, representations and undertakings

The **Shareholder**, through the submission of this Form duly completed, irrevocably and unconditionally instructs and authorizes the Agent, who acts also on behalf of the Company, to de-register from the Loyalty Register the above Ordinary Shares and, pursuant to the "Terms and Conditions for Special Voting Shares", acknowledges:

- a) as from the date hereof, the Ordinary Shares included in this Form will no longer be registered in the Loyalty Register;
- b) to be no longer entitled to hold or obtain the Special Voting Shares in respect of the Ordinary Shares included in this Form;
- c) that the Agent, who acts also on behalf of the Company, shall transfer to the Company, or a designated special purpose entity, such number of Special Voting Shares corresponding to the Ordinary Shares included in this Form for no consideration; and
- d) as from the date hereof the Shareholder is considered to have waived the voting rights attached to the Special Voting Shares included in this Form.

4. Governing law and disputes

This Form is governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute in connection with this Form will be brought before the courts of Amsterdam, the Netherlands, as provided by the "Terms and Conditions for Special Voting Shares".

The Shareholder (signature) _____

5. Intermediary

The Depositary Intermediary and/or the Monte Titoli participant, if different from the depositary, undertakes to change the Special Code, attributed to the Ordinary Shares registered in the Loyalty Register, into the regular ISIN code.

Date
The Intermediary (Stamp and signature) _____
Tel. e-mail
The Monte Titoli Participant (Stamp and signature) _____

EXHIBIT G

CHANGE OF CONTROL NOTIFICATION

CHANGE OF CONTROL NOTIFICATION

TO NOTIFY DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. OF THE OCCURRENCE OF A CHANGE OF CONTROL RELATING TO THE HOLDER OF ORDINARY SHARES REGISTERED IN THE LOYALTY REGISTER

Please read, complete and sign this Change of Control Notification in accordance with the instructions contained herein.

This Change of Control Notification should be read in conjunction with the terms and conditions with respect to special voting shares (the **SVS Terms**), which are available on the corporate website (www.camparigroup.com) of Davide Campari-Milano N.V. (the **Company**). Capitalized terms used but not defined in this notification will have the same meaning as set out in the SVS Terms.

Please send the duly completed Change of Control Notification together with a duly completed De-Registration Form, which is available on the corporate website (www.camparigroup.com) of the Company, to Computershare S.p.A.

1. DECLARATION OF CHANGE OF CONTROL

I hereby declare that a Change of Control has occurred in relation to the undersigned, as holder of Ordinary Shares registered in the Loyalty Register of the Company. This Change of Control Notification is accompanied by the attached duly completed De-Registration Form in relation to all Ordinary Shares as stated under Paragraph 4 of this Change of Control Notification.

2. DATE AND CAUSE OF CHANGE OF CONTROL

Date on which the Change of Control occurred: _____

Cause of Change of Control: _____

3. PERSONAL DETAILS OF HOLDER

Name(s) of Holder(s): _____

Address: _____

City: _____ Zip Code: _____

Country: _____

Capacity, if applicable (full title): _____

Phone Number: _____

E-mail address: _____

(This Change of Control Notification must be signed by the registered holder(s) exactly as such name(s) appear(s) in the Loyalty Register of the Company).

If the signature is placed by a trustee, executor, administrator, guardian, attorney-in-fact, agent, officer of a corporation or other person acting in a fiduciary or representative capacity, please provide the necessary information above, including full title.

4. NUMBER OF ORDINARY SHARES REGISTERED IN THE LOYALTY REGISTER

Aggregate number of Ordinary Shares registered in the Loyalty Register of the Company in your name:

Number: _____

5. GOVERNING LAW, DISPUTES

This Change of Control Notification is governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute in connection with this Change of Control Notification will be brought before the courts of Amsterdam, the Netherlands.

SIGNATURE

Shareholder's signature

Name of shareholder

Date _____

EXHIBIT H
DEED OF RETRANSFER

DATE: _____

PRIVATE DEED OF RETRANSFER

of special voting shares in the capital
of Davide Campari-Milano N.V.

DATE: _____

PARTIES

(1) [name entity], a company under the laws of [corporate jurisdiction], having its registered office at [●], registered in the [name of commercial register] under number [●] (the **Shareholder**); and

OR

[name individual], born in [●] on [●], residing at [●] (the **Shareholder**); and

(2) **Davide Campari-Milano N.V.** a public company (*naamloze vennootschap*) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam (the Netherlands), registered with the Dutch Commercial Register under number ● (the **Company**).¹

The parties to this Agreement are collectively referred to as the **Parties** and individually as a **Party**.

RECITALS:

(A) The Company has a special voting scheme pursuant to which shareholders can be rewarded with multiple voting rights for their long-term ownership of shares in the capital of the Company. The terms and conditions with respect to special voting shares are accessible via the Company's website (www.camparigroup.com) (the **SVS Terms**). Capitalized terms used in this deed but not defined in this deed will have the meaning as set out in the SVS Terms.

(B) [The Shareholder is the owner of fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares A, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSA-[●] through SVSA-[●] acquired on [●] by way of an issuance (the **Offered SVS**).]

OR

[The Shareholder is the owner of fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares B, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSB-[●] through SVSB-[●] acquired on [●] by way of a conversion (the **Offered SVS**).]

OR

[The Shareholder is the owner of fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares C, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSC-[●] through SVSC-[●] acquired on [●] by way of a conversion (the **Offered SVS**).]

OR

[The Shareholder is the owner of (i) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares A, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSA-[●] through SVSA-[●] acquired on [●] by way of an issuance and (ii) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares B, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSB-[●] through SVSB-[●] acquired on [●] by way of a conversion (collectively the **Offered SVS**).]

¹ The Company may also designate a special purpose entity as referred to in Article 13.6 of the Company's articles to obtain the Special Voting Shares. If this is the case, definition the "Company" to be changed into the "Special Purpose Entity" and where required the deed will be modified accordingly.

OR

[The Shareholder is the owner of (i) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares A, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSA-[●] through SVSA-[●] acquired on [●] by way of an issuance and (ii) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares C, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSC-[●] through SVSC-[●] acquired on [●] by way of a conversion (collectively the **Offered SVS**).]

OR

[The Shareholder is the owner of (i) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares B, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSB-[●] through SVSB-[●] acquired on [●] by way of a conversion and (ii) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares C, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSC-[●] through SVSC-[●] acquired on [●] by way of a conversion (collectively the **Offered SVS**).]

OR

[The Shareholder is the owner of (i) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares A, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSA-[●] through SVSA-[●] acquired on [●] by way of an issuance, (ii) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares B, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSB-[●] through SVSB-[●] acquired on [●] by way of a conversion and (iii) fully paid up [●] [(●)] Special Voting Shares C, with a nominal value of ● eurocent (EUR ●) each, numbered SVSC-[●] through SVSC-[●] acquired on [●] by way of a conversion (collectively the **Offered SVS**).]

- (C) On [●], Computershare S.p.A., acting on behalf of the Company, received a duly completed De-Registration Form with respect to [●] Qualifying Ordinary Shares of the Shareholder, registered in the Loyalty Register.
- (D) In view of the foregoing, the Shareholder wishes to offer and transfer to the Company the corresponding Special Voting Shares, being the Offered SVS, for no valuable consideration (*om niet*), such in accordance with clause 11.5 of the SVS Terms.
- (E) The Company and the Shareholder shall hereby effect the repurchase and transfer of the Offered SVS in accordance with Section 2:98 and Section 2:86c of the Dutch Civil Code and the terms set out below.

THE PARTIES AGREE as follows:

1. REPURCHASE

- 1.1 The Shareholder hereby offers and transfers the Offered SVS for no valuable consideration (*om niet*) to the Company and the Company hereby accepts the same from the Shareholder.
- 1.2 The Offered SVS are registered and no share certificates have been issued for the Offered SVS.

2. WARRANTIES

The Shareholder warrants to the Company that he has full and unencumbered title to the Offered SVS.

3. ACKNOWLEDGMENT

The Company shall record the transfer of the Offered SVS effected by this deed in its register of shareholders.

4. GENERAL

- 4.1 Dissolution (*ontbinding*). The Parties waive the right to dissolve or to demand dissolution of this Agreement.
- 4.2 Counterparts. This Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same agreement and any Party may enter into this Agreement by executing a counterpart.
- 4.3 Governing Law. This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with Dutch law.

SIGNATORIES

SIGNED by _____)
for and on behalf of:)
[●])

SIGNED by _____)
for and on behalf of:)
Davide Campari-Milano N.V.)

(as approved by the Board on _____)